

Lambaradan

postatarget
creative
NORD EST/02222/10.2016
Posteitaliane

DICEMBRE 2022



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

In copertina fotografia di Carmine Rossi

Dicembre 2022

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Editore

Studio Legale Lambertini & Associati

Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121 (Verona)

Tel. 045.8036115 Fax 045.8034080

Direttore responsabile

Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746

Direttore editoriale

Lamberto Lambertini

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Si naviga con ogni vento

Una caratteristica peculiare della specie umana è quella di essere resistente e flessibile, per adattarsi alle più diverse situazioni e questa capacità pare essere alla radice del successo della nostra specie nella progressione dei millenni, sino ad arrivare ai giorni nostri.

Resistenza ed adattabilità sono anche caratteristiche che distinguono il libero professionista ed in particolare l'avvocato, che però non ha prospettive millenarie, se le cose non cambieranno.

Peraltro è difficile generalizzare, parlando dell'avvocatura in Italia, di fronte ad un'ampia e diversificata gamma di posizioni: dal professionista dominante (perché influente nell'insegnamento, nei processi, negli arbitrati, nel ricevere incarichi di amministrazione in importanti realtà) a quello che è quasi ininfluente, anche nella piccola comunità in cui opera.

Per tutti però valgono i criteri di lealtà e probità dell'operato (che costituiscono quasi sempre le regole dell'operato quotidiano), qualità che sono sicuramente indipendenti dal reddito percepito e dal "potere" (sempre relativo) che il professionista può esprimere. Anche se, nella considerazione complessiva sulle qualità dell'avvocato, il reddito finisce – spesso a torto – per giocare un ruolo. Un reddito professionale ridotto è la conseguenza di un'attività di dimensioni circoscritte sul piano quantitativo e, a volte anche sul piano qualitativo. Se, come leggiamo nelle statistiche, due terzi degli avvocati italiani dichiarano un reddito inferiore a 30 mila euro, c'è poco da stare allegri per un'ampia schiera di soggetti deboli, esposti ad ogni vento.

Ma è sempre la traiettoria individuale del professionista che può determinare la qualità del suo lavoro, indipendentemente da calcoli economici o da vantaggi relazionali.

Il profitto materiale – infatti e per fortuna – non rappresenta sempre un momento essenziale delle scelte. Più spesso, l'agire dell'avvocato tende all'aspirazione

SOMMARIO

→ Editoriale Si naviga con ogni vento	1
→ Agriform-Parmareggio: storia di un'operazione veramente straordinaria <i>Nisio Paganin</i>	3
→ Fake news e diritto in una prospettiva comparata <i>Francesca Benatti</i>	7
→ Prefazione al volume "Il conflitto tra soci" <i>Matteo De Poli</i>	21
→ Alla ricerca di <i>Barry Seal</i> <i>Giovanni Aquaro</i>	23
→ Riflessioni di un dottore commercialista circa il (possibile) più ampio campo di azione nello sviluppo di una CTU contabile alla luce delle sentenze nn. 3086/2022, 5624/2022 e 6500/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite <i>Giuseppe Zanon</i>	29
→ Il concordato semplificato <i>Davide Pachera</i>	37
→ Ancora sulla neutralità benevola dell'arbitro di parte <i>Tommaso Dalla Massara</i>	41
→ I dispositivi elettronici hanno vita (troppo) breve? Rimedi civilistici contro la cd. obsolescenza programmata <i>Martina D'Onofrio</i>	43
→ Law and Literature: tre monografie e un saggio imperdibile <i>Lamberto Lambertini</i>	48
→ Esercizio anomalo della professione forense <i>Fabio Mantovani</i>	51
→ Parlare italiano a Montorio <i>Giuliano Berti Arnoaldi Veli</i>	53
→ L'Ostro è anche un vento <i>Renè Gourmant</i>	71
→ Luigi Righetti: ritratto d'avvocato <i>Lamberto Lambertini</i>	83
<i>Elena Righetti</i>	84
<i>Paolo Simeoni</i>	90
<i>Luigi Biondaro</i>	93
<i>Luigi Sancassani</i>	95
<i>Giovanni Sala</i>	97

di aumentare il riconoscimento di se stesso da parte di coloro a cui riconosce l'influenza del giudizio.

Anche per questo la libera professione può fornire gli strumenti e l'autorevolezza necessari per assumere un ruolo critico rispetto ad una posizione dominante, quando si è disponibili a mettere in gioco il potere simbolico che la libera professione può esercitare.

Un potere simbolico che è il risultato di tutti i meccanismi complessi attraverso cui si produce e si distribuisce il riconoscimento sociale, frutto di valutazioni non sempre controllabili e che, nel caso dell'avvocato, si associano spesso al potere simbolico del cliente.

Dunque, se il reddito non è un metro per valutare l'autorevolezza e le capacità di un avvocato, ricordiamo (ed è questo che fa l'avvocato) che la gestione della conflittualità sociale richiede molta capacità e altrettanta esperienza, molto distacco e altrettanta passione. Distacco dai singoli contendenti, passione per ricercare e sciogliere i nodi del conflitto. Le competenze giuridiche spesso non bastano per un esercizio efficiente della funzione.

Infatti all'avvocato si richiede di rappresentare il primo soggetto, chiamato ad esprimere un giudizio sulla fondatezza delle pretese delle parti in conflitto. Per fare questo è essenziale sapersi guadagnare la fiducia dei clienti, godere la stima degli avversari, risultare credibili e, per quanto possibile, autorevoli.

Come scriveva Irti, parlando del ruolo dell'avvocato, nell'intervista a *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo 2021, questi deve intuire il problema nella sua complessità, razionalizzarlo, semplificarlo, individuando la logica che porta alla soluzione.

L'avvocato avrà piena comprensione degli interessi in gioco, quando avrà piena consapevolezza che, con il suo intervento, il rapporto contenzioso si trasformerà in qualcosa di diverso e di nuovo e non in una semplice ricostruzione/ricomposizione del passato.

L'avvocato sa bene che ogni relazione conflittuale ha un suo nucleo originale, che spesso le parti fraintendono e non solo per un deficit cognitivo.

L'avvocato sa che spesso deve fare i conti con una carenza di risorse, siano esse economiche o di potere e deve fare i conti con l'ego dei contendenti, la cui estensione costituisce spesso il problema principale per la risoluzione del medesimo.

L'avvocato sa che deve immergersi nel mare delle emozioni, dei valori, dei bisogni e degli interessi delle persone in conflitto; deve accettare che la conflittualità possa a volte raggiungere un livello patologico e deve, in questo caso, saperla riportare alla fisiologia.

L'attività dell'avvocato infatti consiste nell'offrire gli



elementi giuridici e psicologici utili per poter adottare *“consapevoli decisioni a seguito di un apprezzamento ponderato di rischi e vantaggi”* (così Cass. 16023/2002, a proposito del parere legale reso da un avvocato).

Tutto ciò è più semplice da scrivere che da praticare, soprattutto in tempi perigliosi come quelli che stiamo vivendo.

Passata, ma non risolta, una grave pandemia mondiale, oggi si affronta il tema della scarsità delle risorse, anche per gli effetti di una guerra che fa strage a due passi da casa nostra.

Le previsioni per il futuro di economisti e sociologi (ma anche di ogni singolo cittadino), sono pessimistiche: le nuove povertà peggioreranno le condizioni di vita di molti e il numero dei nuovi poveri raddoppierà, colpendo probabilmente il 20% della popolazione italiana.

È prevedibile, se non certo, che la scarsità di energia determini problemi gravi non solo e non tanto per la vita individuale, ma per la sopravvivenza delle stesse aziende.

È probabile che la scarsità delle risorse determini la chiusura o la consistente riduzione del credito bancario.

In queste situazioni l'avvocato deve cercare di mantenere se stesso, la propria famiglia, il proprio studio, continuando ad operare con correttezza e probità.

Ci aspettano dunque ancora anni difficili. Ma, come fa il bravo skipper, sapremo navigare anche con il vento contrario.

Dovremo però aumentare la nostra capacità di resistenza e la nostra capacità di renderci flessibili, rispetto ad una situazione di grave emergenza.

Non è facile. Per nulla!

NISIO PAGANIN

Agriform-Parmareggio: storia di un'operazione veramente straordinaria

3

Le premesse per un matrimonio

A ripercorrere la storia nei decenni che hanno preceduto l'integrazione tra Agriform e Parmareggio, emerge con evidenza quanto siano importanti le RELAZIONI.

Del resto questo va ascritto al patrimonio personale e aziendale come un valore indiscusso, un asset che non può essere oggetto di transazione economica.

Fin dalla fine degli anni '70 – primi anni '80 esisteva nel mondo della cooperazione agro alimentare, ed in particolare in quella di stampo lattiero caseario, l'afflato verso l'aggregazione di secondo livello.

Era evidente la necessità che le strutture commerciali potessero disporre di una massa critica significativa, mantenendo inalterata la struttura produttiva (i caseifici), legati in modo più stretto al territorio.

Prese quindi piede in quegli anni il modello delle cooperative di secondo grado, con valenza regionale: Latterie Sociali Mantovane (Virgilio) a Mantova, Trentingrana a Trento, Agriform in Veneto, Consorzio Caseifici Sociali (CCS) in Emilia (Modena), solo per citare gli esempi più significativi.

Esperienze che seguirono strade diverse, con fortune diverse e (anche) con matrici politico-sindacali diverse, peraltro tutte riconducibili alle due centrali cooperative Lega Coop e Confcooperative.

Nel corso dei decenni furono spesso le relazioni a fare la differenza.

Agriform e CCS hanno da sempre mantenuto relazioni cordiali, leali, collaborative. Del resto il core business delle due Società non ha mai generato ragioni di conflittualità (CCS nel Parmigiano Reggiano, Agriform impegnato nella valorizzazione di Grana Padano e degli altri formaggi veneti dei Soci).

La storia di CCS è connotata da una serie di vicende: cambia tra l'altro nome (diventa Consorzio Granterre)

ed acquista nel 2006 dalla francese Entremont la Società Parmareggio SpA.

L'attività commerciale del Consorzio Emiliano si trasferisce quindi da allora alla controllata (100%) Parmareggio SpA.

Le potenziali sinergie

L'idea di mettersi insieme è già in embrione agli inizi del decennio scorso.

Le buone relazioni tra il management delle due aziende facilita un dialogo costante, che anno dopo anno porta a chiedersi come non sia ovvio unire concretamente le proprie risorse per dare vita ad una Società leader nel pur frazionatissimo mercato caseario italiano.

Punto di partenza (tratto dagli appunti del 2017):


PARMAREGGIO SpA → azienda leader nel segmento del Parmigiano Reggiano, con un brand riconosciuto, molto forte, più debole all'estero, limitata nel suo portafoglio da un solo prodotto.

AGRIFORM Sca → azienda con volumi significativi, ma scarsamente brandizzati, significativa presenza all'estero, soprattutto extra UE (oltre 70 mio nel 2017), con una gamma più completa nel portafoglio.

Era evidente che le due aziende avevano una scarsa sovrapposizione di prodotto e di canale/ mercato, per cui apparivano chiare le potenziali sinergie da sfruttare.

Unire le due aziende avrebbe permesso di:

- Creare la più grande azienda italiana nel segmento dei formaggi Dop (500 mio sommando i fatturati del 2017);
- Ottenere sinergie di portafoglio con la più completa gamma di prodotti e di trasformati;



- Sfruttare sinergie di competenza e di know how industriale (specie nel packaging).
- Ottimizzare le relazioni, sia in Italia che all'estero, mettendo insieme centinaia di rapporti commerciali già in essere.

Si iniziò così a lavorare dalla fine del 2017 al progetto di integrazione, mettendo a punto un piano industriale e una road map che avrebbe dovuto portare al matrimonio entro il 2019.

Cambio della controparte

Nel frattempo, su un altro tavolo si concretizzò una operazione che costrinse le parti ad un "timeout". Nel 2019 UNIBON, la holding di GSI (Grandi Salumifici Italiani) coinvolge il Consorzio Emiliano nella liquidazione del Socio Senfter, con la costituzione di una nuova holding, la BONTERRE SPA, che assume il controllo sia di GSI che di Parmareggio SpA. L'ipotesi quindi di aggregazione di Agriform con Parmareggio a questo punto (siamo nel 2019) verrà portata avanti con la nuova controparte Bonterre SpA.

Il progetto di aggregazione

Nel 2020 viene dato l'incarico a PWC di affiancare le

due aziende nella redazione del business plan e per le successive due diligences.

Parimenti viene incaricata altra società (Athena) per fornire un parere valutativo finalizzato alla individuazione del possibile "rapporto di cambio".

L'ipotesi del progetto prevede che Parmareggio SpA effettui un aumento di capitale, sottoscritto interamente da Agriform Sca, con il conferimento del proprio ramo d'azienda.

Il perimetro del conferimento del ramo d'azienda comprende tutti gli asset produttivi e commerciali, e quindi lo stabilimento di Sommacampagna con tutti i suoi dipendenti e la sua forza vendita.

Restano esclusi dal perimetro di conferimento alcuni beni non strategici e non funzionali all'attività e alcune partecipazioni minori, in società collegate.

La seconda metà del 2020 è quindi impiegata nella messa a punto del piano, e nella condivisione del rapporto di concambio, parimenti agli accordi parasociali, per i quali vengono incaricati i legali delle due parti.

La vera difficoltà di questa operazione è stata quella di trasferire alla base sociale i valori messi in campo e la complessità dell'accordo.

La sfida è stata quella di coinvolgere e convincere la proprietà di Agriform, rappresentata dai Soci che sono cooperative agricole, a loro volta governate da allevatori, restii per loro stessa natura al cambiamento e per di più animati da un innato senso di diffiden-



za verso tutto ciò che rappresenta elemento di novità, specie se non di immediata comprensione.

Nel difficile percorso di negoziazione, arrivati all'“ultimo miglio”, in cui si trattava di stabilire esattamente il punto di incontro tra le aspettative delle parti nel fissare la % di quota spettante ad Agriform nella nuova Società, è stato fondamentale l'incontro tra i rappresentanti degli allevatori veneti ed emiliani.

Rispetto al rischio di spezzare il filo sottile che teneva aperta la trattativa, è stato determinante il fatto che i Soci di entrambe le parti prendessero atto di parlare lo stesso linguaggio, di sentire le stesse necessità, di appartenere alla stessa cultura.

Questo ha permesso di abbattere l'ultimo diaframma di diffidenza e di convergere sull'accordo.

L'accordo

L'atto notarile viene concluso e siglato il 23 dicembre 2020.

Parmareggio SpA emette un aumento di capitale sottoscritto da Agriform Sca con il conferimento del suo ramo d'azienda.

Agriform detiene il 30% della nuova Società.

I patti parasociali permettono ad Agriform di avere una “minoranza qualificata”.

Tutte le decisioni di natura non ordinaria prevedono una maggioranza in Assemblea del 75%.

La governance prevede un CdA con 7 componenti: 3 di indicazione Agriform, 4 di indicazione Bonterre.

Il Presidente viene indicato nel primo triennio da Bonterre e nel triennio successivo da Agriform; così a rotazione nei trienni successivi. Nel triennio di presidenza Bonterre, Agriform avrà il Vicepresidente e il Presidente del Collegio Sindacale e viceversa nei trienni successivi.

Viene preso l'impegno di cambiare il nome della Società per dare conto del cambiamento e delle due nuove “anime” che la compongono.

Vengono stabiliti altri patti parasociali a tutela delle quote di Agriform (un periodo di “lock up” nel regime di circolazione delle quote, il diritto di “tag along” per il socio di minoranza, e altro).

Il primo bilancio dopo 18 mesi

Il 2021 è stato il primo esercizio dopo l'aggregazione. Il successo dell'operazione è stato coronato da un risultato economico che ha dato conferma alle attese.

Fatturato 610 milioni

Export 185

Utile netto: 11 milioni

Il processo di aggregazione ovviamente è ancora in corso.

L'unificazione ha comportato uno sforzo importante delle risorse umane, con l'integrazione degli organigrammi, la revisione in qualche caso dei ruoli e delle gerarchie.

È stato necessario integrare il sistema informatico, dal gestionale ai programmi ad esso collegati, con l'omologazione dei processi, della logistica, e delle linee produttive.

Il più è fatto, ma c'è ancora molta strada davanti.

NUMÉRO 41.

PARIS ILLUSTRÉ

1^{er} NOVEMBRE 1884.

LE MONDE JUDICIAIRE



UNE CONSULTATION.

FRANCESCA BENATTI

Fake news e diritto in una prospettiva comparata

1. Introduzione

Sebbene il dibattito sulle fake news abbia acquisito una rilevanza globale a partire dal 2016 con l'elezione di Donald Trump e il referendum sulla Brexit, non si tratta di un fenomeno nuovo. Nel 1835, Richard Adams Locke pubblicò sul *New York Sun* sei articoli oggi noti come *The Great Moon Hoax*, apparentemente tratti dall'*Edinburgh Journal of Science* e che descrivevano una civiltà che viveva sulla Luna. L'abile fusione di elementi reali, come i dati delle rilevazioni astronomiche, con quelli fantastici di unicorni, castori a due zampe e umanoidi pelosi e alati simili a pipistrelli aveva portato a uno straordinario successo di pubblico. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei lettori credeva che la storia fosse vera, tanto che un gruppo di scienziati dell'Università di Yale si recò a New York alla ricerca degli articoli. Solo in seguito il giornale riportava che si trattava di falsi¹.

Un altro esempio può essere tratto dalla campagna presidenziale americana del 1896 con la scelta di un candidato di fondare un giornale per combattere l'epidemia di fake news, mentre diversi giornalisti, considerando il loro comportamento eccessivo e deplorevole, lamentavano che “non si poteva prevedere che sarebbe arrivato un momento in cui una stampa di parte avrebbe tentato di ingannare il popolo.... Non si poteva prevedere che sarebbe arrivato un tempo in cui sarebbero state pubblicate intere colonne di notizie false, che intere colonne di notizie sensazionali sarebbero state stampate e lette”². Ma anche l'attività della *Yellow Press*, che prende il nome dallo stile giornalistico utilizzato da Pulitzer e Hearst nei loro

reportage su Cuba prima della guerra ispano-americana, rientra in questa categoria e si distingue per la ricerca di un sensazionalismo esagerato, l'appello alle emozioni piuttosto che alla razionalità e ai fatti.

Tuttavia, esaminando il fenomeno, si possono distinguere diverse ipotesi, come la falsità manifesta, la falsità apparente, l'incitamento all'odio e la discriminazione. Pertanto, non è facile classificare casi con metodi e obiettivi diversi sotto la stessa voce. È stato sostenuto che le fake news possono essere definite come affermazioni false su una situazione in un formato e con un contenuto che assomiglia a quelli utilizzati dai media legittimi. Vengono prodotte e poi riprodotte deliberatamente per intrattenere, cercare di influenzare le persone o fare soldi fornendo click bait. Tuttavia, sebbene siano diffuse principalmente su Internet, non possono essere considerate al di fuori dei media tradizionali.

Se questa definizione sembra riduttiva, una più ampia ed efficace è stata offerta da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2018: “Con questa espressione ci si riferisce dunque a informazioni infondate, basate su dati inesistenti o distorti e mirate a ingannare e persino a manipolare il lettore. La loro diffusione può rispondere a obiettivi voluti, influenzare le scelte politiche e favorire ricavi economici. L'efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l'attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all'interno di un tessuto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate da suscitare, quali l'ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La loro diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: in questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite

1. GORBACH, Julien, “Not Your Grandpa's Hoax: A Comparative History of Fake News”, in *American Journalism*, 2018, 35.2, pp. 236-249.

2. LAFRANCE, Adrienne, “How the fake news crisis of 1896 explains Trump”, in *The Atlantic*, 19.01.2017.

autorevoli difficilmente riescono ad arginarne i danni. La difficoltà a svelare e a sradicare le fake news è dovuta anche al fatto che le persone interagiscono spesso all'interno di ambienti digitali omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni divergenti. L'esito di questa logica della disinformazione è che, anziché avere un sano confronto con altre fonti di informazione, la qual cosa potrebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a un dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni faziose e infondate. Il dramma della disinformazione è lo screditamento dell'altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a una demonizzazione che può fomentare conflitti. Le notizie false rivelano così la presenza di atteggiamenti al tempo stesso intolleranti e ipersensibili, con il solo esito che l'arroganza e l'odio rischiano di dilagare. A ciò conduce, in ultima analisi, la falsità³.

La gravità del fenomeno deriva dal fatto che “ognuno di noi vive e lavora in una piccola parte della terra, si muove in una piccola cerchia di persone, e di queste ne conosce solo alcune intimamente. Di ogni evento pubblico che ha ampie ripercussioni, vediamo solo se una fase o un aspetto di esso va bene. Questo vale sia per coloro che scrivono trattati, legiferano, ordinano, sia per coloro che sono i destinatari di questi trattati, leggi, ordini. Inevitabilmente, la nostra opinione copre uno spazio più ampio, un tempo più lungo e un numero maggiore di cose di cui abbiamo esperienza diretta. Devono essere compresi attraverso ciò che gli altri presentano e noi possiamo immaginare⁴. Così scrive Walter Lippman nella sua opera più famosa sull'“opinione pubblica”. Pertanto, le nostre idee e le nostre scelte sono influenzate anche da ciò che ci dicono i media.

Sono molte le ragioni che sembrano determinare una maggiore attenzione alle fake news oggi. Innanzitutto, siamo nell'era postmoderna annunciata dal libro di Lyotard⁵, della post-verità caratterizzata dall'ironizzazione, dalla desublimazione e, soprattutto, dalla de-oggettivazione: non esistono fatti, ma solo interpretazio-

ni. Non esistono notizie reali, ma solo storie di cronaca: il mondo è una rappresentazione. Tuttavia, questa tesi sembra oggi mostrare i primi segni di una crisi⁶.

Inoltre, l'ubiquità di Internet⁷ e dei social media consente una riproduzione molto rapida e incontrollata delle notizie. Questo è il fenomeno del “discorso a buon mercato” delineato da Volokh: “quando gli oratori possono comunicare direttamente con il pubblico, il loro discorso può essere meno affidabile: possono non essere disposti ad assumere dei fact-checkers, o possono non essere sufficientemente influenzati dagli standard giornalistici professionali, o possono non preoccuparsi abbastanza della loro reputazione a lungo termine per l'accuratezza⁸. Inoltre, la rapida circolazione di così tante notizie fa sì che solo alcune catturino la nostra attenzione, e di solito sono quelle più impressionanti. Questo spiega la ricerca dell'effetto sia nella costruzione dell'informazione che nel framing. Tuttavia, studi empirici hanno dimostrato che i siti web che producono principalmente fake news si affidano ai social media per oltre il 40% delle loro visite al sito, mentre i siti di notizie mainstream utilizzano i social media solo per il 10% delle loro visite. Inoltre, ad esempio, il 62% degli adulti statunitensi ottiene le proprie informazioni dai social network: due terzi degli utenti di Facebook, il 59% degli utenti di Twitter e 7 utenti di Reddit su 10 utilizzano quello specifico social network come principale fonte di informazioni⁹. Ma anche in Italia, Facebook, Twitter e Google stanno progressivamente sostituendo i media tradizionali.

Le caratteristiche particolari dell'informazione su Internet, tuttavia, aggravano, come sottolinea Sunstein¹⁰, la polarizzazione e la frammentazione della società. Infatti, ciò che appare nel feed di Facebook o Twitter sono le preferenze delle persone, che entrano così in contatto solo con le idee a loro vicine senza aprirsi ad altri punti di vista. Ciò è dovuto, da un lato,

3. Messaggio del Santo Padre per la 52ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali su http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html ultimo accesso: 22.02.2021.

4. LIPPMAN, Walter, “L'opinione pubblica”, Roma, Donzelli Editore, 2004, p. 161.

5. LYOTARD, Jean-François, “La condizione postmoderna: un rapporto sul sapere”, Minneapolis, U of Minnesota Press, 1984.

6. FERRARIS, Maurizio, “Manifesto del nuovo realismo”, Roma-Bari, Editori Laterza, 2019.

7. FROSINI, Tommaso, “Libertè, Egalitè, Internet”, Napoli, Editoriale Scientifica 2015.

8. VOLOKH, Eugene, “Cheap speech and what it will do”, in *The Yale Law Journal*, 1995, 104.7, p. 1838.

9. GOTTFRIED, Jeffrey; SHEARER, Elisa. News use across social media platforms 2016, <http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/> last accessed 22.02.2021.

10. SUNSTEIN, Cass, “#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media”, Princeton NJ, Princeton University Press, 2017.

alla possibilità di definire i contenuti a cui si vuole accedere e, dall'altro, al potere dei *social media providers* di filtrare le informazioni che mettono a disposizione di ogni persona in base a ciò che già conosce. Si tratta del fenomeno delle *camere d'eco*, che sono in grado di provocare notevoli distorsioni cognitive. Al contrario, i media tradizionali devono essere in grado di offrire una pluralità di punti di vista che consentano la formazione di opinioni più informate. È chiaro che le conseguenze negative delle *camere dell'eco* sono particolarmente evidenti per le persone che non hanno ideologie definite e che quindi sono più facilmente influenzabili.

Va inoltre notato che i media tradizionali hanno subito una grande trasformazione che ha portato al superamento dei principi del giornalismo classico. La dottrina ha osservato che il sistema attuale, noto come cultura dei media misti, è caratterizzato da (1) un ciclo infinito di notizie in cui la necessità di riempire centinaia di ore e migliaia di pagine alla settimana porta a dare notizie senza la tradizionale preoccupazione di verifica; (2) una corsa al ribasso etico in cui gli standard più bassi di giornalisti marginali, come i siti web di gossip, spingono i media tradizionali a riportare le accuse, pena la perdita di spettatori e dei relativi introiti; e (3) il desiderio da parte delle organizzazioni giornalistiche di riportare storie scandalistiche "di successo"¹¹. La competitività e la ricerca di spazi di mercato hanno portato a una maggiore permeabilità alle fake news.

A questo cambiamento si affianca una diffusa sfiducia dell'opinione pubblica nei confronti dei media, che non sono più percepiti come guardiani della democrazia, ma come attori politici determinati a influenzare il dibattito. In effetti, hanno un potere significativo nell'influenzare la definizione dell'agenda, scegliendo sia le notizie che le inquadrature. È noto che non tutti gli eventi diventano notizie, ma che devono passare attraverso una serie di cancelli che dipendono dal sistema, dalla società e dalle sue istituzioni, dal giornale e quindi dal suo direttore, dagli investimenti pubblicitari, dall'editore, dalla cosiddetta routine di quel giornale, dall'ideologia e dalla percezione del giornalista. Questo è evidente dal fatto che in certi periodi le storie su certi argomenti vengono pubblicate quotidianamente e poi abbandonate del tutto (pri-

11. NICE, Randall D., "Reviving the Lost Tort of Defamation: A Proposal to Stem the Flow of Fake News", in *Ariz. L. Rev.*, 2019, 61, p. 205.

ming). In parte, ciò è dovuto anche alla polarizzazione della società, che si traduce in un tentativo da parte dei media di soddisfare il proprio pubblico di riferimento attraverso la scelta e i metodi di informazione delle notizie.

Gadamer aveva avvertito come la televisione porti alla fine del dialogo e all'affermazione dell'individuo passivo, con effetti pericolosi per la democrazia: "la mia critica non è rivolta agli operatori dei media, ma a un intero sistema che rischia, attraverso l'industria dei media, di trasformare la democrazia in oligarchia, espropriando il popolo della sua sovranità"¹². Noam Chomsky e Edward S. Herman hanno sottolineato più specificamente come i media difendano l'ordine sociale esistente omettendo volontariamente alcune informazioni e contribuendo alla creazione di un controllo sociale di massa per plasmare le coscienze degli individui. Per raggiungere questo obiettivo, il contenuto dei messaggi trasmessi dai media tende a difendere le norme e le convenzioni sociali, a dare voce alle élites dominanti, a oscurare e condannare i comportamenti non conformi, a diffondere il "panico moralistico" su alcuni fenomeni sociali e a creare "capri espiatori"¹³. Questo profilo è stato accentuato dalla scomparsa dell'editore puro e dalla creazione di grandi aziende giornalistiche spesso legate a multinazionali o a gruppi di interesse: dal 2013, ad esempio, il Washington Post è di proprietà di Jeff Bezos, CEO fino al 2021 di Amazon.

Questo ha conseguenze individuali e collettive. Da un lato, può portare le persone a camuffare i propri pensieri e le proprie opinioni se sono considerate una minoranza all'interno di un gruppo, mentre, dall'altro, vengono enfatizzati quando sono considerati conformi a quelli della maggioranza. Nelle conseguenze collettive si verifica una diffusione "a spirale" delle idee della maggioranza¹⁴, mentre le altre rischiano il silenzio e l'oblio. In questo contesto, quindi, gli individui esprimono e manifestano i loro pensieri in proporzione a come li percepiscono all'interno del proprio gruppo sociale. I media possono influenzare questo processo proponendo un'opinione come maggioritaria e ampiamente condivisa, indipendentemente dal fat-

12. GADAMER, Hans Georg, "Intervista con M. Cannata", in *Giornale di Sicilia*, 10 aprile 1994.

13. CHOMSKY, Noam e HERMAN Edward S., "La fabbrica del consenso: l'economia politica dei mass media", Milano, Il Saggiatore, 1988.

14. NOELLE-NEUMANN, Elizabeth, "La spirale del silenzio. Per una teoria dell'opinione pubblica", Parma, Meltemi, 1980.

to che lo sia realmente, influenzando le opinioni reali del pubblico. È lo stesso meccanismo utilizzato nei sondaggi elettorali, che sempre più spesso si rivelano sbagliati.

Da questo punto di vista, possiamo osservare come i media diventino autoreferenziali grazie alla spirale del silenzio. Questa distanza sempre più evidente tra la società reale e la sua rappresentazione aumenta il disagio. In realtà, la percezione che i cittadini hanno di questo tentativo di influenzare le loro scelte ha provocato e accentuato il loro abbandono, come dimostra il crollo delle vendite della stampa in Italia e il ricorso all'informazione online, considerata più libera e non censurata. È un circolo vizioso: la mancanza di credibilità, anche se solo apparente, rafforza la ricerca di notizie su Internet, dove è più facile trovare disinformazione a cui i media tradizionali devono poi rispondere. Il meccanismo amplifica la pervasività delle fake news, che continuano a circolare e a influenzare il dibattito.

Infine, gli studi di psicologia hanno fatto luce sugli effetti distorsivi delle fake news, che inizialmente si pensava fossero limitati alle persone non istruite e disinformate e a singoli casi. Sulla base di una teoria considerata ingenua, si riteneva che le rappresentazioni mentali fossero classificate in modo affidabile e duraturo in credenze, desideri, fantasie e finzioni, e che le persone fossero in grado di riclassificarle automaticamente o facilmente in presenza di un motivo valido. Pertanto, le fake news sarebbero un problema solo quando determinano rappresentazioni classificate come credenze. Tuttavia, sarebbe facile modificare questo errore fornendo una motivazione sufficiente. La dottrina ha, però, dimostrato come questo non sia vero¹⁵.

Kahnemann¹⁶ sottolinea che le persone cercano dati compatibili con le loro attuali convinzioni. Il bias di conferma del sistema di ragionamento 1 [l'intuitivo] induce le persone ad accettare acriticamente le ipotesi e ad esagerare la probabilità che si verifichino eventi estremi e improbabili. Si tratta di un *pregiudizio di conferma*. Così, anche le fake news possono creare o confermare credenze che sono notevolmente resistenti anche di fronte a dati empirici assolutamente contrari o a correzioni autorevoli. Si tratta del fenomeno della *perseveranza delle convinzioni*, in base al quale

15. LEVY, Neil. "The bad news about fake news", in *Social epistemology review and reply collective*, 2017, 6.8, pp. 20-36.

16. KAHNEMAN, Daniel, "Penisieri lenti e veloci", New York, Farrar, Straus & Giroux, 2011.

le persone mantengono una convinzione anche dopo una smentita, o addirittura la rafforzano attraverso l'effetto di ritorno di fiamma. In un noto esperimento, ai partecipanti sono stati forniti articoli di notizie false contenenti commenti reali del Presidente Bush sull'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq al momento dell'invasione degli Stati Uniti. Un gruppo di partecipanti ha anche ricevuto un articolo che smentiva queste informazioni a seguito dell'indagine del Congresso. A tutti è stato poi chiesto di indicare il loro livello di accordo con le affermazioni secondo cui l'Iraq avrebbe scorte di armi di distruzione di massa e un programma di sviluppo attivo. La correzione ha avuto effetto per i democratici, è stata ininfluenza per coloro che si definivano indipendenti e ha portato ad una reazione contraria dei repubblicani¹⁷.

Inoltre, la disinformazione continua a influenzare le persone anche dopo che è stata corretta. Spesso è compatibile con i nostri modelli mentali e quindi la correzione deve basarsi su una spiegazione causale alternativa, altrimenti non ha alcun effetto. Oppure viene ricordata la notizia falsa, mentre la correzione viene dimenticata. Soprattutto, le fake news ci rendono più permeabili alle notizie analoghe o compatibili con le fake news. Infatti, secondo l'effetto di fluidità, un enunciato viene elaborato in modo fluido solo se non c'è esperienza di disfluenza. È un segnale metacognitivo che indica che un'affermazione è considerata discutibile e richiede un'elaborazione più intensa. Così, ad esempio, l'esposizione a ripetute fake news negative su un personaggio politico porta ad accettare più facilmente altri commenti o narrazioni critiche su di lui o lei. Questo sembra aver avuto un'influenza decisiva sulla campagna elettorale statunitense del 2016, a scapito di Hillary Clinton.

2. Autoregolamentazione

Nell'analisi delle possibili soluzioni giuridiche al fenomeno, vale la pena sottolineare la molteplicità delle ipotesi di fake news che possono richiedere risposte diverse. È inoltre necessario specificare l'importanza dell'esistenza di prove concrete della falsità della notizia, cosa che nella pratica non è sempre facile.

Un esempio riguarda le cosiddette verità scientifiche:

17. NYHAN, Brendan; REIFLER, Jason. "When corrections fail: The persistence of political misperceptions", in *Political Behavior*, 2010, 32.2, pp. 303-330.

può esserci un'opinione maggioritaria, ma le tesi contrarie, magari provenienti da esperti, non possono essere considerate fake news. È noto che la scienza non è un possesso di conoscenza, ma una procedura continua, seria e metodologica: "etwas noch nicht nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindenes"¹⁸. Popper, infatti, ha osservato che "tutta la nostra conoscenza rimane fallibile, congetturale. Non c'è giustificazione, compresa, ovviamente, la giustificazione finale di una confutazione. Tuttavia, impariamo attraverso le confutazioni, cioè attraverso l'eliminazione degli errori"¹⁹. Questo non significa considerare vere tutte le affermazioni che hanno una pretesa di scientificità, ma piuttosto evidenziare il labile confine che spesso esiste nella narrazione mediatica tra falsità e ipotesi da verificare. La complessità del dibattito sugli OGM, ma anche le recenti discussioni sui possibili trattamenti e terapie anti-covid annunciati, negati, criticati e consentiti sono emblematici.

Infine, la categoria non dovrebbe includere le opinioni che differiscono dall'ideologia dominante, come nel caso dell'attuale dibattito incentrato sul politically correct, che spesso passa dalla tutela dei diritti fondamentali delle minoranze alla censura irrazionale. Significativa è anche l'etichettatura come fake news di informazioni incerte o sfavorevoli da un certo punto di vista. Ne è un esempio l'annuncio di Trump sulla disponibilità del vaccino contro il covirus già nel 2020, bollato come disinformazione e poi rivelatosi corretto. Questo comportamento è particolarmente dannoso perché impedisce un'efficace prevenzione delle fake news e crea l'impressione che la questione abbia una connotazione ideologica.

Va notato che le peculiarità del cyberspazio e dei social media providers hanno portato all'idea che la loro autoregolamentazione, anche attraverso l'adesione a codici di condotta, sia preferibile. La soluzione sembrava efficace perché richiamava la tradizionale e pragmatica antica convinzione che solo gli esperti di una specifica arte o mestiere potessero conoscere tutti i dettagli tecnici, grazie alla cui precisa descrizione gli enunciati normativi potevano diventare effettivamente performativi: solo chi, a livello intellettuale, possedeva pienamente il know-how specifico poteva stabilire e giudicare la condotta di chi avrebbe poi esercitato quell'attività in pratica. Gli standard svi-

luppato dagli esperti del settore sono o dovrebbero essere più puntuali e adeguati rispetto a quelli che il decisore potrebbe assumere in assenza di tali parametri. Ciò ha portato a livello europeo all'introduzione di un Codice di condotta²⁰ che Facebook, Google e Twitter, Mozilla, nonché gli inserzionisti e parte dell'industria pubblicitaria hanno sottoscritto nell'ottobre 2018. I firmatari hanno poi presentato le loro tabelle di marcia per l'attuazione del Codice. Successivamente si sono aggiunti anche Microsoft, Instagram e Google+. Nonostante i risultati iniziali apparentemente positivi, la valutazione pubblicata nel 2020 dalla Commissione europea sul primo anno di attività mostra le notevoli difficoltà. Ciò ha portato nel 2022 ad un suo rafforzamento, del quale è troppo presto per predire gli effetti²¹.

In primo luogo, la delega dell'autoregolamentazione a entità private che hanno un'influenza e interessi economici importanti quasi quanto gli Stati non può non suscitare preoccupazioni²². Dietro la maschera dell'autoregolamentazione, ci sono poteri privati che, avendo definito i propri interessi, possono scegliere come perseguirli e a quali costi. Nel campo dell'informazione, ciò implica la possibilità di censurare o limitare i contenuti non ritenuti vantaggiosi per i propri obiettivi. In particolare, data l'importanza dell'informazione online oggi, significa dare ai social media il controllo del dibattito politico e della vita democratica: sono loro a definire i confini del discorso pubblico accettabile e a legittimarlo.

Questo profilo è accentuato dalle caratteristiche dei codici di condotta, che utilizzano un linguaggio generico, spesso retorico e aspirazionale, che deve essere sviluppato. Anche il Codice europeo, pur cercando di individuare strategie e criteri, lascia un ampio margine di discrezionalità. Soprattutto, ci sono toni paternalistici con la pretesa di orientare il cittadino/consumatore verso la notizia da legittimare. È un'inversione della prospettiva del "libero mercato delle idee". Inoltre, gli effetti ambigui di questi codici di autoregolamentazione appaiono evidenti se si tiene conto dell'assenza di criteri non solo oggettivi, ma anche razionalmente giustificabili, con cui sono stati censurati i diversi messaggi sui social network dal contenuto discutibile, a

18. è la nota affermazione di Humboldt.

19. POPPER, Karl, "Poscritto alla logica della scoperta scientifica", Milano, Il Saggiatore, p.24.

20. Il codice è disponibile su <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation>.

21. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>.

22. CROUCH, Colin, "Postdemocrazia", Roma-Bari, Editori Laterza, 2005.

seconda della persona che li ha inviati. In particolare, Twitter ha cancellato l'account di Donald Trump per le ripetute accuse che avrebbero provocato i disordini del 6 gennaio sulla regolarità delle elezioni, mentre ha lasciato l'account dell'Ayatollah Khamenei che invitava a combattere e distruggere i nemici dell'Iran. La stessa distorsione è stata osservata con il meccanismo di fact-checking, applicato in modo casuale e senza parametri chiari. Ad esempio, sono state bloccate le notizie su Hunter Biden ritenute inattendibili e poi rivelatesi vere. Alcune giurisdizioni, come la Polonia, al fine di garantire la libertà di espressione del pensiero, ritengono ora opportuno introdurre un divieto di censura da parte dei social media.

Infine, alcuni esperti del settore chiedono l'introduzione di sanzioni e si aspettano che siano generalmente applicabili. Le fake news possono infatti circolare liberamente in gruppi chiusi come quelli di Telegram secondo le regole attuali. Questa critica sembra discutibile perché nello sforzo di controllare le fake news, ci sarebbe un controllo generale dell'informazione e della libertà di espressione.

Se l'autoregolamentazione non è soddisfacente, gli sforzi legislativi non sono convincenti. Ciò è dovuto alla difficoltà di indagare sui provider Internet. Vale la pena notare che la sezione 230 (c) del Communication Decency Act degli Stati Uniti stabilisce che:

“ Treatment of publisher or speaker

(1) No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

(2) Civil liability

No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of-

(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).”

La legge, che attribuisce grande importanza all'autoregolamentazione, è giustificata dall'impossibilità per Facebook, Twitter e YouTube di controllare tutto ciò che viene pubblicato. Senza questa tutela, da un lato

nessuna nuova azienda potrebbe entrare nel mercato a causa degli alti costi e dei rischi di responsabilità, mentre per i giganti del web si imporrebbero dei cambiamenti, come la necessità di controllare e valutare tutto prima di pubblicarlo.

Il risultato sarebbe una nuova architettura e un nuovo modo di funzionare di Internet. La giurisprudenza, nel tentativo di adeguare questa normativa introdotta nel 1996 quando Internet era ancora agli albori, ne ha progressivamente ampliato l'applicazione fino a dare luogo a un'immunità totale per gli ISP²³. Le critiche sono molte e apparentemente opposte. Il giudice Easterbrook ha osservato che “che “il § 230 (c) che è, ricordiamo, parte del “Communications Decency Act” – porta il titolo “Protection for ‘Good Samaritan’ blocking and screening of offensive material”, una descrizione difficilmente adatta se il suo effetto principale è quello di indurre gli ISP a non fare nulla per la distribuzione di materiali indecenti e offensivi tramite i loro servizi. Perché una legge progettata per eliminare la responsabilità degli ISP nei confronti dei creatori di materiali offensivi dovrebbe finire per sconfiggere le pretese delle vittime di comportamenti illeciti o criminali?”²⁴ Inoltre, è stato sottolineato che se, come accade oggi, gli ISP hanno un potere discrezionale sui contenuti, non possono più essere considerati neutrali, ma editori, e dovrebbero quindi essere soggetti allo stesso regime di responsabilità.

La questione è complessa e comporta l'opportunità di bilanciare la regolamentazione ex post ed ex ante, soft e hard. Soprattutto, è necessario fare un'attenta distinzione tra i contenuti di natura criminale e quelli che possono essere discutibili o inappropriati. Occorre distinguere tra la sfera morale e quella giuridica. Tuttavia, è chiaro che, allo stato attuale, un'immunità generalizzata come quella creata negli Stati Uniti non sembra più auspicabile.

Lo stesso ordinamento statunitense potrebbe, inoltre, modificare la sua disciplina. Interessante è la prospettiva espressa da Justice Thomas nella opinione concorrente in *Joe Biden Jr. v. Knight First Amendment Institute at Columbia University*²⁵ che avvicina le piattaforme ai *common carriers*. Infatti, avverte che «la ricerca su Google – con il 90 per cento della quota di

23. *Zeran v. America Online, Inc.*, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997), cert. denied, 524 U.S. 937 (1998), SAVINO, Emma M. “Fake News: No One Is Liable, and That Is a Problem”, in *Buff. L. Rev.*, 2017, 65, p. 1101.

24. *Doe contro GTE Corp.*, 347 F.3d 655, 2003.

25. 593 U.S. ____ (2021).

VANITY FAIR

June 2nd 1804



James Bouverie Day & Son Lith.

"Slim"

mercato – è preziosa rispetto agli altri motori di ricerca, perché un numero maggiore di persone la utilizza, creando dati che l’algoritmo di Google utilizza per perfezionare e migliorare i risultati della ricerca. Questi effetti di rete rafforzano queste aziende». Rileva poi come «nel caso di un’ utility di comunicazione, questa concentrazione conferisce ad alcune piattaforme digitali un enorme controllo sul discorso», in quanto non solo Google «può sopprimere i contenuti deindicizzando o declassando un risultato di ricerca o allontanando gli utenti da determinati contenuti modificando manualmente i risultati del completamento automatico», ma anche «Facebook e Twitter possono restringere notevolmente il flusso di informazioni di una persona con mezzi simili»²⁶. Lo stesso Amazon, «in quanto distributore della netta maggioranza degli e-book e di circa la metà di tutti i libri fisici... può imporre conseguenze catastrofiche agli autori, tra l’altro bloccando un annuncio»²⁷. Propone pertanto l’estensione, per quanto compatibili, delle regole sui common carriers alle piattaforme social. Sarà interessante vedere se la tesi passerà considerato che la Corte Suprema ha accettato di decidere dei casi riguardanti il §230²⁸.

A livello europeo, la direttiva sul commercio elettronico²⁹ distingue tra fornitori di contenuti, che sono equiparati agli editori tradizionali, e fornitori di servizi. Questi ultimi sono considerati responsabili delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a meno che:

(a) non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o le informazioni sono illegali e, per quanto riguarda le azioni di risarcimento danni, non siano a conoscenza di fatti o circostanze che rendano evidente l’illegalità dell’attività o delle informazioni; oppure (b) una volta venuti a conoscenza, agiscono prontamente per rimuovere o disabilitare l’accesso alle informazioni.

Tuttavia, il requisito della conoscenza effettiva è rigido e non si riscontra spesso nella pratica. Si sta, pertanto, discutendo di possibili modifiche.

Oltre alla legislazione europea, per la definizione dei rimedi è necessario considerare le diverse discipline nazionali. Un modello significativo sembra essere quello tedesco, che nel 2018 ha introdotto la *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (legge sulle reti), che si basa sul prin-

26. *Ibidem*.

27. *Ibidem*.

28. <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/03/scotus-section-230-supreme-court/>.

29. 200/31/CE.

cipio della dignità umana. La legge obbliga le aziende con più di 2 milioni di utenti registrati in Germania a istituire una procedura efficace e trasparente per la ricezione e l’esame delle denunce di presunti contenuti illegali. Devono bloccare o rimuovere i contenuti “manifestamente illegali” entro 24 ore dalla ricezione di un reclamo, ma hanno a disposizione fino a una settimana o potenzialmente di più se sono necessarie ulteriori indagini. In casi particolarmente complessi, le aziende possono sottoporre il caso a un organismo finanziato dall’industria ma autorizzato dal governo, che deve prendere decisioni entro sette giorni. Le aziende devono informare gli utenti di tutte le decisioni prese in risposta ai reclami e giustificarle. Sono inoltre previste sanzioni se non istituiscono una procedura di reclamo o se non redigono, ogni quattro mesi, una relazione sulla valutazione dei reclami relativi ai contenuti illeciti apparsi sulla rete da loro gestita e pubblicano tale relazione, entro un mese dalla fine di ogni quadrimestre, sul Bundesanzeiger e sul loro sito web. La legge è stata ampiamente criticata per la sua presunta incompatibilità con il regime dell’UE, per il suo potenziale impatto sulla libertà di espressione e per una tecnica legislativa limitata, che non definisce chiaramente i casi e lascia ampi margini di incertezza e discrezionalità. Attualmente è in corso una riforma degli aspetti considerati più discutibili.

Anche in Francia³⁰, la legge n. 2018-1202 del 22 di-

30. È interessante notare che il Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) di Singapore. L’articolo 7 stabilisce che “(1) Una persona non deve compiere alcun atto all’interno o all’esterno di Singapore per comunicare a Singapore una dichiarazione sapendo o avendo motivo di credere che

(a) è una falsa dichiarazione di fatto; e

(b) la comunicazione della dichiarazione a Singapore può

(i) pregiudicare la sicurezza di Singapore o di una sua parte;

(ii) essere dannosi per la salute pubblica, la sicurezza pubblica, la tranquillità pubblica o le finanze pubbliche;

(iii) essere dannosi per le relazioni amichevoli di Singapore con altri Paesi;

(iv) influenzare l’esito di un’elezione per la carica di Presidente, di un’elezione generale dei membri del Parlamento, di un’elezione suppletiva di un membro del Parlamento o di un referendum;

(v) incitare sentimenti di inimicizia, odio o malanimo tra gruppi diversi di persone; oppure

(vi) diminuire la fiducia del pubblico nell’adempimento di un dovere o di una funzione, o nell’esercizio di un potere da parte del Governo, di un organo dello Stato, di un consiglio statutario, o di una parte del Governo, di un organo dello Stato o di un consiglio statutario”. Su <https://sso.agc.gov.sg/Act/POFMA2019#pr7->

cembre 2018 stabilisce misure specifiche per i periodi elettorali, con i seguenti requisiti: i) le notizie false devono essere manifeste; ii) devono essere diffuse in modo massiccio e artificioso; iii) devono turbare la pace pubblica o la tranquillità di un'elezione. Al di fuori dei periodi elettorali, la legge prevede anche un obbligo di collaborazione da parte dei provider, che devono attuare misure per contrastare la diffusione di false informazioni che possano turbare l'ordine pubblico, basando tali sistemi sui seguenti parametri: la trasparenza dei loro algoritmi; la promozione di contenuti di aziende e agenzie di stampa e di servizi di comunicazione audiovisiva; la lotta contro gli account che diffondono massicciamente informazioni false; l'informazione agli utenti sull'identità della persona fisica o della ragione sociale, della sede legale e dell'oggetto sociale delle persone giuridiche che pagano loro una remunerazione in cambio della promozione di contenuti informativi relativi a un dibattito di interesse generale; l'informazione agli utenti sulla natura, l'origine e i metodi di diffusione dei contenuti; l'alfabetizzazione mediatica e informativa³¹. Va notato che uno degli aspetti più complessi³² nell'affrontare questo tema a livello legislativo risiede nella transnazionalità di Internet e quindi nella necessità di un coordinamento a livello globale. Inoltre, c'è la difficoltà comune a tutti i tentativi di regolamentare la tecnologia, che ha a che fare non solo con il diverso linguaggio, ma anche con la diversa tempistica. In effetti, la legge è statica mentre la tecnologia avanza rapidamente. Qualsiasi regolamentazione mediante clausole generali o standard, pur garantendo la flessibilità, porterebbe a un'eccessiva discrezionalità e incertezza giudiziaria, inadatta a scenari in cui sono in gioco diritti fondamentali.

3. Diffamazione

Tuttavia, parte della dottrina ritiene che un allentamento dei criteri per l'illecito civile di diffamazione³³ sia opportuno, non solo per tutelare la reputazione

31. *Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information* en <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037847559/>.

32. Altri Stati stanno preparando progetti di legge contro le fake news.

33. MYERS, Cody E. "Legal Litmus Test: Using Defamation Reform to Determine the Proper Approach for Fixing the Fake News Problem", in *U. Dayton L. Rev.*, 2018, 44, pp. 595.

delle persone coinvolte e il diritto all'informazione, ma anche per prevenire l'hate speech³⁴ e i discorsi discriminatori. Soprattutto, si discute se sia giusto estendere le stesse garanzie e tutele che si applicano ai media tradizionali, che generalmente adottano controlli e verifiche, all'informazione su Internet, che avviene in un contesto spesso non regolamentato.

Il rapporto tra libertà di stampa e reputazione è complesso. In Italia è oggetto di un diritto della persona garantito dall'art. 2 Cost. ed è stato recentemente proposto di definirlo come "il senso della dignità personale secondo l'opinione del gruppo sociale, in base al particolare contesto storico", restando irrilevante la considerazione che ciascuno ha di se stesso. In giurisprudenza si riscontra la difficoltà di distinguere le ipotesi di lesione della reputazione da quelle dell'onore, del decoro o dell'immagine, spesso considerate analoghe o sovrapposte alle prime; ciò si spiega considerando come si possano distinguere tre diverse accezioni di reputazione, riferite rispettivamente all'onore, alla natura dei beni e alla dignità.

La prima è la visione tradizionale e più diffusa. Da questo punto di vista, l'onore è l'espressione dello status che la società accorda a una certa posizione sociale con cui l'individuo si identifica. L'antropologia ha dimostrato che questa forma di onore è presente fin dagli albori della società, come si può vedere, ad esempio, nel rispetto dei membri di una tribù per il capo o lo sciamano. Montesquieu, da parte sua, sottolineò che era l'origine di tutti i regimi monarchici.

La nozione di reputazione come bene è piuttosto recente e si è formata sotto l'influenza dell'economia di mercato e di una visione individualistica della persona³⁵. Tuttavia, già nel XVII secolo, nel *Leviatano*, troviamo i semi di una concezione proprietaria della reputazione: Hobbes scrive che il valore di un uomo e la percezione sociale di lui sono "il suo prezzo". L'immagine del soggetto nella realtà in cui opera, considerata come un "bene", riceve così una valutazione economica. Il risarcimento del danno alla reputazione si basa quindi sul danno al valore di mercato. Questa prospettiva si ritrova, in particolare, nelle decisioni sui danni alla celebrità in un determinato settore, dove la giurisprudenza tende a risarcire la vittima

34. Sul tema VIGLIONE, Filippo, "Riflessioni sui rimedi civili all'hate speech", in *Rivista Diritto Civile*, 2020, pp. 775-795.

35. POST, Robert C. "Le basi sociali della legge sulla diffamazione: la reputazione e la Costituzione", in *Calif. L. Rev.*, 1986, 74, p. 691.

principalmente per il deprezzamento della sua immagine, ed è stata seguita, tra l'altro, in *Gertz v. Robert Welch*³⁶, che è fondamentale per quanto riguarda il risarcimento dei danni alla reputazione negli Stati Uniti. In questo caso, la Corte Suprema Federale, nel ritenere che il risarcimento debba essere concesso solo per il danno effettivo, tenendo conto dell'“interesse sostanziale” della parte, ha aderito proprio alla concezione proprietaria dell'immagine.

Il terzo concetto, che identifica la reputazione con la dignità, affonda le sue radici nella sociologia del diritto. Da questo punto di vista, la reputazione rappresenta l'identità, la personalità dell'individuo nella società. Questa visione si basa sull'idea, sviluppata da Goffman, che ogni individuo dipende dagli altri “per completare il quadro di lui, di cui egli stesso può dipingere solo alcune parti”³⁷. Il rispetto e la deferenza dei concittadini sono fondamentali ed è compito dell'ordinamento giuridico punire i reati che ledono la dignità di ogni persona. Nella giurisprudenza statunitense, questo concetto si trova in *Rosenblatt v. Baer*³⁸, dove si afferma che la protezione della reputazione riflette “nient'altro che il nostro concetto di base della dignità e del valore essenziali di ogni essere umano, un concetto che si trova alla base di qualsiasi sistema decente di libertà ordinata”. Va notato che nella realtà odierna queste concezioni della reputazione non sono alternative, ma vengono impiegate contemporaneamente dai tribunali.

Il fondamento del danno alla reputazione è la falsità di una notizia o di un determinato comportamento in grado di danneggiare l'immagine della persona colpita. Un ruolo rilevante è attribuito alla diffusione della notizia o della condotta, anche ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso. Per verificare l'eventuale impatto dannoso, si dice, è necessario individuare i valori e le convinzioni della comunità di riferimento, poiché il danno alla reputazione è innanzitutto un danno sociale. Infatti, la tutela della reputazione si basa sull'idea di un gruppo di persone con valori stabili e condivisi. Ma se questo poteva essere vero in passato, quando c'era omogeneità di pensiero e l'impatto economico dell'immagine era di scarsa importanza, l'evoluzione della società virtuale sta lentamente e inesorabilmente distruggendo il mito

36. 418 U.S. 323 (1974).

37. GOFFMANN, Erwin, “Interaction Ritual: essays on face-to-face interaction”, Londra, Aldine Publishing Company, pp. 84-85.

38. 383 U.S. 75 (1966).

della comunità e cambiando così la percezione delle ipotesi di danno³⁹. È anche chiaro che non tutte le cattive notizie hanno un impatto sulla reputazione di una persona.

L'esame della giurisprudenza italiana ci permette di catalogare una serie di casi che sono, in qualche misura, tipici del danno reputazionale. Questo elenco non è esaustivo e spesso è difficile classificare i numerosi casi specifici. Sono frequenti le ipotesi di pubblicazione di foto o immagini in grado di cambiare il modo in cui il soggetto viene percepito, così come la diffusione di notizie false, basate su fonti di informazione non affidabili né efficacemente controllate. In questi casi, occorre trovare un attento equilibrio tra l'interesse pubblico alla conoscenza di determinati fatti e la tutela della libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione, da un lato, e il diritto dell'individuo alla protezione della propria reputazione politica, commerciale, professionale e sociale, dall'altro. Negli Stati Uniti, con la sentenza *New York Times Co. v. Sullivan*⁴⁰, il conflitto è stato risolto a favore della libertà di stampa, in quanto la prova del dolo, cioè la consapevolezza o il totale disinteresse della falsità della notizia, è stata considerata necessaria per costituire un illecito nel caso di un pubblico ufficiale. Oggi il criterio utilizzato è quello del “dolo” o della “imprudenza” nel caso di personaggi pubblici, mentre per i privati, intesi in senso lato come coloro che sono stati involontariamente trascinati “sotto i riflettori”, è sufficiente la colpa. La Corte europea dei diritti dell'uomo⁴¹ ha affermato che “i limiti della critica ammissibile nei confronti del politico sono più ampi che nei confronti del privato cittadino, poiché il primo è inevitabilmente e consapevolmente esposto al controllo delle sue azioni da parte dei giornalisti e della massa dei cittadini, e le esigenze di protezione della sua reputazione devono quindi essere bilanciate con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche”⁴². Più in generale, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, la circolazione delle idee deve essere incoraggiata e quindi i limiti possono es-

39. ARDIA, David S., “Reputation in a Networked World: Revisiting the Social Foundations of Defamation Law”, in *Harv. CR-CLL Rev.*, 2010, 45, p. 261.

40. 376 U.S. 254 (1964).

41. La Corte europea dei diritti dell'uomo utilizza un test in tre fasi: se la restrizione della libertà di espressione è legittima; – se serve a uno scopo legittimo; se è necessaria in una società democratica; – se è necessaria in una società democratica.

42. CEDU 8.7.1986, in *Foro it.*, 1987, IV c. 50.

sere fissati solo in misura strettamente proporzionale agli obiettivi perseguiti dalle norme. Recentemente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che un giornalista in buona fede non può essere ritenuto responsabile per non aver verificato le dichiarazioni rilasciate durante un'intervista. La decisione appare discutibile, in quanto la valutazione delle dichiarazioni dovrebbe essere considerata decisiva ai fini della responsabilità: una notizia "shock" in grado di avere conseguenze importanti e di circolare rapidamente, magari anche sui social network, dovrebbe essere verificata prima della pubblicazione⁴³.

In Italia,⁴⁴ tiene conto dell'utilità sociale dell'informazione, del modo di raccontare e della veridicità dei fatti, del ruolo svolto dalla persona nella realtà sociale⁴⁵. È interessante notare che una sanzione privata è prevista anche proprio per la diffamazione a mezzo stampa, come ha sottolineato anche la Corte di Cassazione quando ha affermato che "la sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa non costituisce una forma di riparazione del danno, né comporta una duplicazione degli elementi risarcibili, ma integra un'ipotesi eccezionale di sanzione pecuniaria privata, prevista dalla legge"⁴⁶.

Si possono distinguere tre funzioni fondamentali del reato civile di diffamazione⁴⁷:

- (a) la deterrenza, volta a prevenire ex ante la diffusione di notizie e dichiarazioni false per paura di essere esposti a responsabilità
- b) il risarcimento, che consente di compensare e rimediare alle conseguenze economiche e personali;
- c) quello della rivendicazione, che consente, attraverso il processo, l'accertamento della verità e il ristabilimento dei fatti nell'opinione pubblica.

Questi fini devono essere bilanciati e possono soccombere alla necessità di proteggere la libera espressione del pensiero. Inoltre, c'è sempre stata una certa diffidenza nell'attribuire ai tribunali e, più in generale, allo Stato il ruolo di garante della verità. Il ragionamento della Corte Suprema Federale degli Stati Uniti nella causa *United States v. Alvarez* è emblematico:

43. *Kaçki c. Polonia*, CEDU 4.07.2017, Racc. n. 10947/11,

44. ALPA, Guido, "La responsabilità civile. Parte generale", Torino, UTET, 2011, p. 492 ss.

45. Cassazione civile, 18.10.1984, n. 5259, contenente il decalogo del giornalista

46. Cassazione civile, 17.03.2010, n. 6490.

47. ARBEL, Yonathan A. e MUNGAN, Murat, "The Case Against Expanding Defamation Law" in *Ala. L. Rev.*, 2019, 71, p. 453.

"ci sono ampie aree in cui qualsiasi tentativo da parte dello Stato di criminalizzare discorsi presumibilmente falsi presenterebbe un grave e inaccettabile pericolo di sopprimere discorsi veritieri. Le leggi che limitano le false dichiarazioni sulla filosofia, la religione, la storia, le scienze sociali, le arti e altri argomenti di dominio pubblico rappresenterebbero una tale minaccia. Il punto non è che non ci sia verità o falsità in questi ambiti o che la verità sia sempre impossibile da determinare, ma che è pericoloso permettere allo Stato di essere l'arbitro della verità"⁴⁸.

Parte della dottrina ha sottolineato la necessità di rafforzare la funzione dissuasiva della diffamazione, poiché la circolazione di notizie false, soprattutto su fatti o personaggi politici, contaminerebbe il gioco democratico e ostacolerebbe il processo di corretta formazione delle idee. L'argomento sembra discutibile. Quando si verifica un danno alla reputazione, la parte lesa può intentare una causa per danni. Il meccanismo delle scuse potrebbe svolgere un ruolo importante in questi casi. È stato giustamente osservato che "nel contesto della diffamazione, le scuse hanno una duplice funzione. Esiste una funzione di giustizia riparativa, che cerca di ripristinare il rapporto morale tra le parti. Secondo le teorie basate sul risentimento, l'autore del reato ha umiliato la vittima della diffamazione, quindi le scuse cercherebbero di riconciliare la vittima con l'autore del reato. D'altra parte, in un quadro di giustizia riparativa, le scuse cercherebbero di ripristinare lo stesso rispetto per le regole secondo cui nessuno dovrebbe pubblicare dichiarazioni diffamatorie"⁴⁹.

Tuttavia, va notato che il rimedio dell'illecito per diffamazione è più facile da applicare contro i media tradizionali, comprese le versioni online, e i siti di notizie che contro i social media, i forum e i provider in generale. Negli Stati Uniti, infatti, è generalmente esclusa. In Europa, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sembra adottare un approccio caso per caso. Nella causa *Delfi c. Estonia*⁵⁰, la Grande Chambre ha stabilito che lo Stato membro non ha violato l'articolo 10 per aver condannato un portale web a pagare i danni derivanti dalla pubblicazione di commenti anonimi considerati offensivi e incitanti

48. 567 U.S. 709 132 S. Ct. 2537; 183 L. Ed. 2d 574; 2012.

49. PINO-EMHART, Alberto. "The Value of Apologie in Law and Morality", in *Revista Estudios Institucionais*, 2020, 6.3, p. 1412.

50. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Grande Camera*, 16.06.2015, ric. n. 64569/09.



all'odio e alla violenza contro terzi. L'azienda non solo aveva il controllo sui contenuti pubblicati, ma aveva incoraggiato gli utenti a trasmetterli integrandoli nel sito. Inoltre, il portale aveva la possibilità di bloccare o cancellare il commento, senza che l'autore, una volta pubblicato, potesse fare qualcosa di tecnico per rimuoverlo.

In decisioni successive la Corte è, però, giunta al risultato opposto. Nella causa *Rolph Anders Pihl* contro Svezia⁵¹, che riguardava commenti diffamatori su un cittadino svedese pubblicati su un sito web, le autorità svedesi hanno ritenuto di aver trovato un giusto equilibrio tra il diritto alla privacy dell'individuo e la libertà di espressione di cui gode l'associazione che gestisce il blog. Il commento era stato prontamente rimosso con delle scuse e, sebbene offensivo, non costituiva un incitamento all'odio o alla violenza. Ha poi sottolineato il fatto che si tratta di un sito web con un numero relativamente basso di lettori, gestito da una piccola associazione senza scopo di lucro. Ha poi espresso il principio, ribadito nella causa *Magyar Jeti Zrt* contro Ungheria⁵², secondo cui il provider non può essere ritenuto automaticamente responsabile, poiché ciò comporterebbe un'eccessiva limitazione della libertà di espressione su Internet.

Tuttavia, nonostante queste difficoltà, non sembra possibile o opportuno modificare la struttura della diffamazione per proteggere un interesse generale. Soprattutto, in molte ipotesi non sono riconoscibili né il nesso causale né il danno specifico. Si pensi al caso della disinformazione su un candidato alle elezioni politiche, che poi si è rivelato perdente. Non è possibile determinare in modo affidabile in che modo le fake news abbiano influenzato la scelta degli elettori o se si siano semplicemente aggiunte a una stima già bassa del candidato o a una mancanza di accordo con il programma di governo. Infatti, non solo le notizie, ma anche le proprie esperienze, ideologie e

necessità influenzano il voto. Allo stesso modo, non sembra facile configurare il danno: una scelta elettorale, anche sorprendente o "sbagliata", può costituire un danno? La popolarità di un personaggio può essere un pregiudizio? E su quale base è quantificabile? In questo contesto, quindi, il controdiscorso valutato dal giudice Kennedy in *Alvarez* sembra preferibile a una manipolazione degli strumenti giuridici. Come è stato giustamente sottolineato, in una democrazia, da un lato è sbagliato sottovalutare l'elettore e, dall'altro, è proprio la libertà di espressione che permette di rispondere a informazioni e argomenti falsi.

4. Conclusioni

La questione delle fake news sembra oggi difficile da definire o risolvere, non solo per la sua complessa identificazione. Soprattutto, sembra essere la naturale conseguenza di una società che, avendo progressivamente smantellato ogni autorità, ora ne avverte l'assenza, ma manca di legittimità. Il tentativo, talvolta percepito, di controllare l'opinione pubblica sembra più simile a un Ministero della Verità orwelliano che a un'autentica preoccupazione democratica. Gli stessi censori sono potenze economiche non neutrali in grado di sfidare gli Stati⁵³. I salotti del XVIII secolo si sono trasformati nella piazza virtuale dei social network, i controlli sulla veridicità delle notizie sono minori, gli strumenti giuridici sono insufficienti di fronte all'evoluzione tecnologica, ma la soluzione preferibile, anche se forse non perfetta, resta quella indicata da Holmes: "il bene più alto è meglio raggiunto dal libero scambio di idee,... il miglior test della verità è la capacità del pensiero di essere accettato nella competizione del mercato, e...la verità è l'unica base su cui i nostri desideri possono essere raggiunti con sicurezza"⁵⁴.

51. Corte europea dei diritti dell'uomo 9.03.2017, ric. n. 974742/14.

52. Corte europea dei diritti dell'uomo, 4.12.2018, ric. n. 11257/16.

53. De MOURA FALEIROS, "Responsabilidade Civil E Fake News: A Educação Digital Como Meio Para A Superação Da Desinformação E Do Negacionismo", in *Revista de Direito da Responsabilidade*, 2020, pp. 197-223 sottolinea la necessità di una formazione digitale.

54. *Abrams v. United States* 250 U.S. 616 (more)40 S. Ct. 17; 63 L. Ed. 1173; 1919

LAMBERTO LAMBERTINI

IL CONFLITTO TRA SOCI

Origine Gestione Composizione

Prefazione di Matteo De Poli




**Pacini
Giuridica**



Prefazione

di Matteo De Poli

Non è cosa semplice collocare questo nuovo lavoro di Lamberto Lambertini tra le comuni categorie di genere letterario.

Non vi è dubbio alcuno, invero, che esso sia anzitutto un *saggio*, posto che una gran parte di esso consiste nell'argomentata e sistematica esposizione di casistica giuridica in materia societaria e nell'esposizione delle tesi dell'autore collocate all'interno del più ampio panorama della letteratura giuridica in argomento, puntualmente presa in considerazione.

Non si può però negargli anche la veste di *manifesto* – e direi anche di un manifesto *movimentistico* – perché l'autore nulla fa per velare un pensiero che va ben oltre alla trattazione di questioni giuridiche e che – forse oltre le intenzioni dell'autore (che sono però certo sia inconscio consciamente di questa possibilità) - potrebbe ambire a divenire una “chiamata alle armi”, una raccolta di tutti coloro che condividono taluni ideali – cavallereschi, come vedremo a breve – sulla funzione dell'avvocato che si occupa di conflitto societario.

Il che mi porta a riflettere sul fatto che non manca neppure una componente *epica*, e arriverei al punto di dire *epico-cavalleresca* perché questo scritto ci consente, in modo credo affatto originale, di accostare la figura dell'avvocato a quella del *bellator*, il cavaliere che difende gli indifesi per la realizzazione di un dato ideale. E, infine, esso è un po' anche *scritto di formazione*, perché le sue pagine sono anche – qui, invece, in modo non esibito, molto discreto, – una sintesi di una vita, quella dell'autore-protagonista, fatta di esperienze, di ricerca, di successi ed insuccessi, di sperimentazioni e, soprattutto, di un'indomita voglia di vivere con pienezza romantica la professione legale.

A scrivere queste pagine non è il *giurista* Lamberto Lambertini, ossia l'autore di altri riflessivi contributi in materia di diritto societario, ma l'*avvocato* Lamberto Lambertini. È questa, per usare una sua felice espressione, la sua “traiettoria individuale”, la chiave di lettura più appropriata di questo lavoro, l'angolo visuale dal quale esaminare più utilmente la materia oggetto di questo lavoro, la sua cifra. E ciò non perché manchino nel lavoro accurate riflessioni tecnico-giuridiche. Ci sono eccome, come ho scritto definendo anzitutto *saggio* questo lavoro. No: il diritto, l'interpretazione della legge, la tecnica giuridica è solo una freccia, tra le varie, all'arco di quel “gestore della conflittualità societaria” che Lamberto, trasferendoci la propria matura esperienza di vita professionale, vuole contribuire a far diventare esperto.

Come diventarlo? Mi sembra di poter dire che Lamberto pensi che l'ottima conoscenza del diritto è una preconditione. È come la conoscenza della lingua inglese per un *millennial* in cerca di lavoro: "la sua conoscenza dell'inglese la diamo per scontata, mi dica quali altre lingue straniere conosce", gli direbbe l'esaminatore.

Che altro, allora, oltre all'etica, la correttezza e l'indipendenza di giudizio, anch'esse tanto scontate da non meritare di soffermarsi eccessivamente?

E qui sta il bello di questo *saggio-manifesto-scritto di formazione epico-cavalleresco*. In esso il conflitto societario – che l'autore pragmaticamente non demonizza perché esso "può rivelarsi in determinate condizioni, utile alla vita societaria" – viene descritto come si fa con gli scontri condotti dagli eserciti, e come la guerra anch'esso ambisce a divenire oggetto di analisi, perfino un'arte. Non è un caso che Tzu sia più volte citato. Fantasia; conoscenza dell'avversario, dei suoi punti di forza e delle debolezze; costi e benefici del conflitto; strategia e tattica; durezza ed elasticità, misura. Sono queste le qualità del *litigator* esperto, quello che sa quando è giunto il momento di dissotterrare ma, ancor di più, di sotterrare l'ascia di guerra. L'importanza del profilo psicologico è evidente nel lavoro.

Le pagine del libro scorrono veloci agevolate da un linguaggio diretto, non comune tra i giuristi: se di stratagemmi assembleari si deve parlare, ben venga l'uso del termine "imboscata", o di "contrattacco", che ben riassumono quanto di bellico ci sia nel conflitto che Lamberto analizza.

Resta da chiedersi, conclusa la lettura, quanto spazio verrà lasciato nel prossimo futuro, ad una dimensione della professione di avvocato quale quella che Lamberto propugna dopo averla così brillantemente sistematizzata. E qui il prefatore, temendo di immalinconirsi, ripone la penna – non nel fodero, nonostante Tzu – e saluta l'amico ed i tanti che, dopo questa lettura, non vorranno cedere al pessimismo per il prevalente amore verso questa meravigliosa professione

GIOVANNI AQUARO

Alla ricerca di *Barry Seal*

I limiti operativi e giuridici, anche alla luce del trattato istitutivo il c.d. *Spazio Schengen*, all'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 195/2008 agli aeroporti di Aviazione Generale a prevalente vocazione turistica

23

Se l'*Operazione Icaro* – così era stato pomposamente battezzato il *blitz* ad opera delle Fiamme Gialle di Asti a seguito del quale il 26 maggio 2021 erano stati sequestrati in tutt'Italia diciassette aerei privati, per un valore complessivo di svariati milioni di euro, con l'accusa ai proprietari di contrabbando doganale – alla fine si è immancabilmente sciolta come cera al sole, la volontà di scovare i *Barry Seal*¹ nostrani è rimasta ben salda e si fa forte delle previsioni D.Lgs 195/2008². Così, non è oggi inusuale che le Società di Gestione degli aeroporti *non* dotati di appositi Uffici doganali si vedano recapitare dai Nuclei di Polizia Finanziaria la richiesta di comunicare – *in regime di continuità* – dati e notizie in relazione ai voli in partenza ed in arrivo dagli scali, con provenienza o destinazione Paesi stranieri, con lo scopo di potenziare la

capacità di intervento e contrasto alle attività illecite, quali il riciclaggio, e impedire tra l'altro il finanziamento al terrorismo internazionale.

Se il fine di tali richieste – lo si dica subito – è in linea di principio senz'altro meritorio, va di contro rilevato come vi siano più ragioni, sia tecnico-operative sia giuridiche, che rendono tuttavia per le Società di Gestione Aeroportuale di volta in volta interpellate assai difficile, se non invero impossibile, oltre che – a parere di chi scrive – antiggiuridico, dare seguito a simili richieste di “collaborazione”: che, se accolte, almeno per come le stesse vengono formulate e impostate, potrebbero portare da ultimo anche alla revoca della concessione dalle stesse ottenute da parte di ENAC (*Ente Nazionale per l'Aviazione Civile*).

1. Barry Seal, al secolo Adler Berriman Seal (Baton Rouge, 16 luglio 1939 – Baton Rouge, 19 febbraio 1986), è stato un aviatore e criminale statunitense. Entrato giovanissimo nella *Trans World Airlines*, nel luglio 1972 venne licenziato perché coinvolto in un traffico di esplosivo con il Messico. Arrestato nel 1984 a Fort Lauderdale, in Florida, poiché accusato, tra l'altro di riciclaggio di denaro sporco, fu contattato dalla DEA affinché lavorasse come informatore sotto copertura al fine di smascherare il coinvolgimento della CIA nelle attività di contrabbando di droga e riciclaggio di denaro in Sudamerica. Saltata la propria copertura come conseguenza della pubblicazione sul *Washington Times* di un articolo sul traffico di droga che coinvolgeva sandinisti e colombiani, Barry Seal fu assassinato il 19 febbraio 1986 ad opera di alcuni *killer* assoldati dal cartello di Medellin. Le vicende di Barry Seal, seppur in chiave romanzata, sono state narrate nell'omonimo film del 2017 con protagonista Tom Cruise.

2. Fra le novità introdotte dal DL 16/2012 “*semplificazioni tributarie*”, convertito nella legge 44/2012 pubblicata nella G.U. n. 99 del 28 aprile, sono significativi gli interventi al D.Lgs.

195/2008, finalizzati ad aggravare le sanzioni per chi esporta denaro contante non dichiarato, con il fine di potenziare il contrasto alle attività illecite, quali il riciclaggio, e impedire il finanziamento al terrorismo. A partire dal 1° gennaio 2009, sono state introdotte misure dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, i movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità europea, nonché quelli tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

L'articolo 3, comma 1, del D.Lgs 195/2008, introduce l'obbligo dichiarativo per “*chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro*” e il successivo articolo 4 attribuisce estende i poteri accertativi oltre che ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e all'Unità di informazione finanziaria (Uif) istituita presso la Banca d'Italia, anche ai militari della Guardia di Finanza. Ai sensi, infine, del comma 3 dell'art. 2 del decreto 3 il sistema di sorveglianza e repressione si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le Autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.

L'assetto giuridico e operativo degli Aeroporti AG a vocazione prevalentemente turistica.

Al fine di comprendere quali siano gli ostacoli tecnico operativi e giuridici che si frappongono alla possibilità di soddisfare le richieste di informativa a più riprese inoltrate da parte dell'Autorità inquirente alle Società di gestione aeroportuale non pare inutile, in premessa, correttamente inquadrare l'assetto, sia giuridico sia operativo, che nella stragrande maggioranza – per non dire nella totalità dei casi – caratterizza gli Aeroporti AG a prevalente vocazione turistica.

Partendo con il considerare il primo dei due profili ora ricordati, va detto che tali aeroporti sono di norma operati da Società private *in house* partecipate dai Comuni all'interno del cui demanio insistono gli scali: con la conseguenza che quest'ultimi, così come previsto dalle normative di settore, detengono spesso l'interessa, o quasi, del capitale sociale delle Società di gestione aeroportuale ed esercitano sulle stesse la propria attività di indirizzo e di controllo per il tramite di deleghe affidate direttamente agli assessorati competenti.

In questo quadro, le Società di gestione amministrano e gestiscono in concessione – sotto l'ulteriore controllo e vigilanza di ENAC – le infrastrutture aeroportuali, coordinando e controllando le attività dei vari operatori privati presenti negli aeroporti e nel sistema aeroportuale nel rispetto degli *standard* tecnici di sicurezza richiesti e attestati dalle certificazioni periodicamente rilasciate da ENAC; il tutto nel rispetto dei criteri di *trasparenza* e *non discriminazione* espressamente previsti e richiesti, innanzi tutto, dall'art. 705 Cod. Nav³.

3. Il Gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli *standard* tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'Enac.

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche

Sotto il differente profilo operativo, tali aeroporti si configurano come scali a vocazione prevalentemente turistica aventi – nella stragrande maggioranza dei casi, e per quanto ora di diretto interesse – le seguenti principali caratteristiche: innanzi tutto, quella di essere scali di categoria c.d. 2B⁴, insistenti all'interno

mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; c) corrisponde il canone di concessione; d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; d) sotto la vigilanza dell'Enac e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali; e) propone all'Enac l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; f) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'Enac, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto; g) fornisce tempestivamente notizie all'Enac, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione; h) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Enac e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza; i) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti nonché la gestione degli oggetti smarriti.

4. La classificazione ICAO (Annex 14) degli aeroporti (in inglese *Aerodrome Reference Code*) si compone di un codice alfanumerico di due caratteri che viene assegnato a ciascun aeroporto in ragione della capacità della pista di permettere le operazioni alle varie categorie di aeromobili. Il codice numerico si riferisce alle caratteristiche della pista e assume i seguenti significati: 1: se la pista ha una lunghezza inferiore a 800 m; 2: se la pista ha una lunghezza uguale o superiore a 800 m ma inferiore a 1200 m; 3: se la pista ha una lunghezza uguale o superiore a 1200 m ma inferiore a 1800 m; 4: se la pista ha una lunghezza superiore a 1800 m.

Il codice alfabetico, invece, si riferisce alle caratteristiche degli aeromobili e assume i seguenti significati: A: apertura alare inferiore a 15 m e distanza esterna tra i carrelli principali inferiore a 4,5 m; B: apertura alare maggiore o uguale a 15 m ma inferiore a 24 m e distanza esterna tra i carrelli principali maggiore o uguale a 4,5 m ma inferiore a 6 m; C: apertura alare maggiore o uguale a 24 m ma inferiore a 36 m e distanza esterna tra i carrelli principali maggiore o uguale a 6 m ma inferiore a 9 m; D: apertura alare maggiore o uguale


di spazi aerei di categoria c.d. “Golf” (“non controllato”)⁵, di essere aperti esclusivamente al traffico AG (i.e. *Aviazione Generale*) e VDS Avanzato (i.e. *Volo Diporto Sportivo Avanzato*) operante secondo le regole VFR (i.e. *Visual Flight Rules*) e, dunque, con esclusione di qualsiasi traffico operante in regime IFR (i.e. *Instrumental Flight Rules*).

Sotto il profilo infrastrutturale e degli impianti – sempre per quanto di diretto interesse –, su tali Aeroporti è poi generalmente operante – come anche confermato dalla consultazione di AIP GEN (i.e. *Aeronautical Information Publication*) – esclusivamente un servizio di Informazioni denominato “Radio”, il cui compito è limitato, per l’appunto, all’erogazione di informazioni agli equipaggi in arrivo e in partenza relativamente alla pista “preferenziale” in uso, ai dati di pressione (QNH), di direzione ed intensità del vento, a quelli di visibilità e, se del caso, di temperatura al suolo necessari allo svolgimento in sicurezza delle rispettive operazioni di volo. Di contro, non è quasi mai operante presso tali Aeroporti né un ufficio ARO (i.e. *Air Traffic Services Reporting Office*) né una autonoma struttura ATS (i.e. *Air Traffic Services*).

Il primo limite operativo che determina l’impossibilità da parte delle Società di gestione di soddisfare le richieste dell’autorità inquirente basate sull’applicazione del D.Lgs 195/2008: la tipologia di traffico a cui sono aperti gli scali e le regole e procedure ICAO a cui gli stessi devono necessariamente attenersi. In

a 36 m ma inferiore a 52 m e distanza esterna tra i carrelli principali maggiore o uguale a 9 m ma inferiore a 14 m; E: apertura alare maggiore o uguale a 52 m ma inferiore a 65 m e distanza esterna tra i carrelli principali maggiore o uguale a 9 m ma inferiore a 14 m; F: apertura alare maggiore o uguale a 65 m ma inferiore a 80 m e distanza esterna tra i carrelli principali maggiore o uguale a 14 m ma inferiore a 16 m.

5. Sono previste sette classi di spazio aereo a cui corrisponde la fornitura di specifici servizi del traffico aereo. Secondo la classificazione internazionale le classi sono nominate: A - B - C - D - E - F - G. Lo spazio A è quello in cui vigono regole e controlli più severi, quello G è il più libero. Nella terminologia aeronautica vengono definiti “spazi aerei controllati” quegli spazi aerei entro cui è fornito il Servizio di controllo del traffico aereo (e cioè gli spazi A, B, C, D, E) e “spazi aerei non controllati” quelli entro cui tale servizio non è fornito (e cioè F e G). A dispetto del termine quindi, spazio aereo “non controllato” non indica una fetta di cielo abbandonata e senza regole, bensì uno spazio aereo entro cui sono forniti sempre il Servizio Informazioni Volo e – con alcune eccezioni – il Servizio di allarme, più eventualmente il Servizio consultivo del traffico aereo.



particolare, l’assenza di un’autonoma struttura ATS e la non obbligatorietà del c.d. “piano di volo”.

Da quanto sopra, necessariamente, discende che il traffico in partenza e in entrata da e per gli aeroporti a prevalente vocazione turistica – così come espressamente previsto nei casi di voli AG e VDS operanti secondo le regole VFR in spazio aereo di categoria “Golf” – non sono in alcun modo tenuti a formare, né tantomeno a preventivamente comunicare agli scali di partenza e arrivo – che peraltro, come pure ricordato, neppure sono in genere dotati di propri uffici ARO e ATS idonei a ricevere tali comunicazioni – alcun piano di volo riportante orari, rotte e quant’altro normalmente in esso contenuto.

Al contrario, così come espressamente previsto dalla normativa aeronautica di settore e come di volta in volta pubblicato in AIP (*Aeronautical Information Publication*) –, il traffico in partenza, una volta decollato e abbandonato lo spazio aereo “Golf” all’interno del quale – come inizialmente ricordato – insistono tali aeroporti, sarà esclusivamente tenuto ad aprire un c.d. “Piano di volo abbreviato” con il quale, una volta entrato in uno spazio aereo controllato, darà comunicazione delle proprie intenzioni (persone a bordo, autonomia oraria, posizione, quota, intenzioni e destinazione) all’Ente ATS competente.

Similmente per quanto riguarda i voli in ingresso.

Gli stessi, infatti, il piano di volo abbreviato avranno in precedenza comunicato agli enti ATS competenti dopo il decollo e, una volta arrivati in prossimità del circuito aeroportuale, si limiteranno a contattare il servizio Radio al fine esclusivo di avere le informazioni (come già detto: di pista “preferenziale” in uso, di pressione/QNH, di direzione ed intensità del vento, di visibilità, ecc.) necessarie a completare in sicurezza la manovra di atterraggio: che, si ripete, *non* dovrà essere in alcun modo *autorizzata* (né potrebbe esserlo da un servizio Radio non ATS) e non prevede la comunicazione d’altro da parte dell’equipaggio se non quello delle intenzioni dell’equipaggio e del tipo e rispettive marche identificative dell’aeromobile.

E se così è – come in effetti è –, ben già si comprenderà come le Società di Gestione, già solo per quanto detto, in alcun modo sarebbero in grado – men che meno con l’anticipo di alcune ore che spesso completa la richiesta dell’autorità inquirente – di comunicare a chicchessia i dati di rotta degli aeromobili in partenza o in arrivo da e per gli scali interpellati: e, ciò, per la semplice ragione che neppure alle strutture aeroportuali che fanno capo alla Società di gestione di tali tipologia e di scali tali dati vengono preventivamente comunicati da parte degli equipaggi di volo, siano essi residenti o non.

Il secondo limite operativo che determina l’impossibilità da parte delle Società di gestione di soddisfare le richieste dell’autorità inquirente basate sull’applicazione del D.Lgs 195/2008: l’utenza “residente” e le caratteristiche del sistema di raccolta dati e informazioni previsto dall’art. 705 Cod. Nav. e dall’art. 5 del Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2003.

A quanto detto nel precedente paragrafo, si aggiunga poi un’altra, importante considerazione, sempre a carattere tecnico-operativo. Se è infatti vero – così come peraltro espressamente previsto dall’art. 705 del Codice della Navigazione, dall’art. 5 (*Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici*) del Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2003 (attuativo della legge 2 aprile 1968, n. 518)⁶ e dagli stessi Regolamenti di Scalo che a tali

6. 1. Il pilota oltre a richiedere il consenso di cui all’art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento: a) nominativo pilota ed eventuale copilota; b) tipo dell’aeromobile; c) marche dell’aeromobile; d) numero persone a bordo; e) orario partenza e destinazione; f) orario di arrivo e provenienza; g) tipo del volo.

2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per

norme necessariamente si adeguano – che tra i compiti del Gestore vi è (*solo*) quello di istituire sistemi di raccolta dei dati e informazioni inerenti il personale e gli aeromobili in transito, da conservare per almeno cinque anni, affinché gli stessi, (*solo*) su *specifica e motivata* richiesta, possano essere resi disponibili all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’ENAC, va del pari detto che tale raccolta – svolta peraltro con finalità statistiche, organizzative e in generale di *Safety* – necessariamente si basa su autodichiarazioni degli equipaggi e degli enti (*i.e.* Aeroclub, Associazioni e Società di lavoro aereo private) operanti all’interno degli scali e, in ossequio alla normativa di settore, viene effettuata esclusivamente su *base periodica*, si da risultare – sotto il profilo della tempestività – incompatibile con la richiesta effettuata⁷.

Se dunque, come inizialmente detto, già sotto il profilo operativo risulta materialmente impossibile evadere – con riferimento all’utenza “residente” – correttamente le richieste effettuate dall’Autorità inquirente, va aggiunto che non minori sono – a ben vedere – gli ostacoli giuridici che pure si frappongono alla soddisfazione di tali richieste di collaborazione.

4. Il primo limite giuridico che determina l’impossibilità da parte delle Società di gestione di soddisfare le richieste dell’autorità inquirente basate sull’applicazione del D.Lgs 195/2008: il significato del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs 195/2008 e la normativa in materia di raccolta e diffusione di dati e informazioni dell’utenza *non residente* anche alla luce anche del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679.

In proposito, va innanzi tutto ricordato che seppure è vero che il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs 195/2008 prevede che il sistema di sorveglianza si realizzi anche attraverso l’adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni con altre autorità competenti, è del pari vero che le Società di Gestione Aeroportuale non si possono in alcun modo configurare come “*autorità competente*” nel senso voluto e previsto dalla norma, essendo – come visto – società, seppure in moti casi *in house*, comunque private.

A questo, si aggiunga poi l’ulteriore considerazione

almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle Autorità di pubblica sicurezza ed all’ENAC.

7. Ed infatti, come pure facilmente verificabile dalla lettura dei diversi Regolamenti di Scalo approvati da ENAC, tale raccolta avviene nei confronti dei “residenti” generalmente su base mensile.



che la raccolta dei dati relativi all'utenza aeroportuale (sia residente che) *non residente* viene effettuata – si ripete: sulla base di un'autodichiarazione rispetto alla quale il Gestore non ha, ovviamente, alcun potere di verifica e controllo (cfr. art. 5 del Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2003) – necessariamente nel rispetto – normalmente richiamato ed evidenziato anche nel foglio prestampato che il Gestore stesso fornisce agli equipaggi *non residenti* per la compilazione – della normativa in materia di *GDPR*: la quale, se da un lato e come noto prevede la possibilità di diffusione dei dati raccolti solo in forma anonima e aggregata per fini statistici e istituzionali, dall'altra, come pure noto, consente una *disclosure* di tali informazioni (a) *solo ed esclusivamente* di fronte a singole richieste *dirette e motivate* dell'Autorità inquirente per fini di giustizia, prevenzione e repressione di reati o, in assenza di una tale richiesta, (b) sulla base del *consenso preventivamente richiesto e espresso dell'utenza titolare* dei dati e delle informazioni raccolte.

E se così è, come in effetti è, va allora aggiunto che, in mancanza di una espressa (e motivata) richiesta in tal

senso da parte dell'Autorità giudiziaria o, in alternativa, di *preventiva informazione e consenso dell'utenza* dell'aeroporto circa l'utilizzo (*ulteriore*) dei dati e delle informazioni raccolte (che peraltro frustrerebbe le finalità investigative e di repressione sottese al D.Lgs 195/2008!), una comunicazione con *carattere di continuità* all'Autorità, oltre a non trovare giustificazione in alcun obbligo di legge, se effettuata in assenza di tali presupposti, integrerebbe una violazione della normativa ora richiamata a carico delle Società di Gestione e, più in generale, degli obblighi di trasparenza gravanti sul gestore ai sensi del già ricordato art. 705 Cod. Nav.; con tutte le conseguenze del caso (sulle quali pure cfr. *infra*).

Il secondo limite giuridico che determina l'impossibilità da parte delle Società di gestione di soddisfare le richieste dell'autorità inquirente basate sull'applicazione del D.Lgs 195/2008: l'insanabile contrasto esistente con il trattato istitutivo del c.d. *Spazio Schengen*.

A questa prima considerazione tecnico giuridica se ne aggiunge poi un'ulteriore che, in vero, appare di-

rimente. Una comunicazione di dati e informazioni con carattere di continuità all'Autorità potrebbe anche senz'altro porsi in contrasto con la normativa internazionale istitutiva e regolante il c.d. *Spazio Schengen*.

Ed infatti, se da un lato il Trattato istitutivo prevede la possibilità, anche all'interno dei confini interni, di effettuare, da parte dell'Autorità, controlli di polizia (nei porti e) negli aeroporti, dall'altra, all'art. 23⁸ del Codice attuativo, altrettanto espressamente si prevede che tali controlli possano essere effettuati *solo ed esclusivamente* se: (a) non hanno il controllo di frontiera come obiettivo; (b) si basano su informazioni ed esperienze di polizia generali riguardanti possibili minacce alla sicurezza pubblica e mirano, in particolare, a combattere la criminalità transnazionale e, soprattutto, (c) *sono concepiti ed eseguiti in modo chiaramente distinto dai controlli sistematici sulle persone alle frontiere esterne* e (d) *sono effettuati sulla base di controlli a campione*.

E se così è – come non v'è dubbio che sia – un'iniziativa come quella che viene oggi proposta al Gestore, parrebbe porsi in frontale e insanabile contrasto proprio con lo spirito della norma internazionale ora richiamata perché, in vero, *potrebbe potenzialmente assumere i connotati di un controllo sistematico, e non a campione*, per di più per il tramite del Gestore Aeroportuale che neppure è “*autorità competente*” nel senso voluto dalla norma, da parte dell'Autorità inquirente. Anche in questo caso, si potrebbe peraltro e tra l'altro configurare una violazione del dovere di *imparzialità* espressamente previsto dell'art. 705 Cod. Nav. che – nuovamente, potrebbe in ultima analisi esporre le Società di Gestione anche alla revoca della concessione ENAC come conseguenza della violazione, tra l'altro, dei Trattati internazionali e dei doveri di trasparenza e imparzialità che sulla stessa gravano per operare del già ricordato art. 705 Cod. Nav.

8. “Article 23 (*Checks within the territory*)

The absence of border control at internal borders shall not affect:
(a) *the exercise of police powers by the competent authorities of the Member States under national law, insofar as the exercise of those powers does not have an effect equivalent to border checks; that shall also apply in border areas. Within the meaning of the first sentence, the exercise of police powers may not, in particular, be considered equivalent to the exercise of border checks when the police measures:*

- (i) *do not have border control as an objective;*
- (ii) *are based on general police information and experience regarding possible threats to public security and aim, in particular, to combat cross-border crime;*
- (iii) *are devised and executed in a manner clearly distinct from systematic checks on persons at the external borders;*
- (iv) *are carried out on the basis of spot-checks”*

GIUSEPPE ZANON

Riflessioni di un dottore commercialista circa il (possibile) più ampio campo di azione nello sviluppo di una CTU contabile alla luce delle sentenze nn. 3086/2022, 5624/2022 e 6500/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite

29

Quando nel corso di una vertenza giudiziaria viene richiesta dal Magistrato una consulenza tecnica contabile (art. 198 C.P.C.) è evidente che la causa richiede un approfondimento o di tipo algebrico-matematico (principalmente le cause bancarie) o di tipo contabile in senso lato (principalmente nelle cause societarie). Per la mia esperienza la maggior parte delle volte i documenti depositati dalle parti non coprono sufficientemente l'area di opportuno approfondimento rispetto al quesito formulato dal Magistrato, e questo soprattutto nelle cause di area societaria.

Pertanto ben vengano le pronunce (in particolare la prima e la terza) della Corte di Cassazione nella sua più elevata composizione, che consentono al CTU – e quindi principalmente al Magistrato, data la stretta funzionalità dell'uno rispetto all'altro – di ricorrere anche a documenti esterni al fine di integrare quelli presenti ed approfondire la valutazione dei fatti.

* * *

La **contabilità**, in senso moderno con l'invenzione della cosiddetta “partita doppia” nata probabilmente tra Venezia e Pisa nella seconda metà del 1400, fondamentalmente registra – con una certa tecnica e secondo regole – ogni fatto economico, al fine di fissarlo nel tempo e nella quantificazione.

Una delle forme più elementari è la registrazione in **ordine cronologico**; ad esempio un libro di cassa, un estratto conto bancario o il libro giornale delle società commerciali.

Il “salto di qualità” della contabilità a “partita doppia” è stato fondamentalmente quello di consentire un'elaborazione con **criteri sistematici** delle originarie scritture contabili cronologiche, seguendo precise tecniche e regole, così da ottenere una rappresentazione significativa e quasi “parlante” della realtà economica, anche complessa, che si vuole osservare; ad esempio, tra i più semplici, un rendiconto annuale del condominio.

Un esempio invece tra i più complessi di elaborazione sistematica delle scritture contabili societarie (fondamentalmente artt. 2214 e 2423 C.C. per le spa e corrispondenti articoli per le srl) è il **bilancio di esercizio** di una società di capitali. Infatti partendo dalle scritture cronologiche di un anno intero del libro giornale si perviene ad un primo livello di elaborazione sistematica normalmente chiamato “bilancio di verifica” oppure situazione contabile, cioè il raggruppamento del risultato delle scritture di dodici mesi in tanti “conti”, dettagliatamente suddivisi ed ordinati nelle cinque principali categorie che normalmente compongono un bilancio di esercizio: attività, passività, ricavi, costi e (per quadratura di tutto) conti di patrimonio netto. Per giungere tuttavia alla formazione del bilancio di una società di capitali è richiesto un ulteriore raggruppamento sistematico, dovendo seguire (a partire dall'inizio degli anni '90 con l'applicazione della IV Direttiva CEE) regole di schematizzazione parecchio uniformate a livello Europeo, e per l'Italia riportate negli artt. 2423 e segg. C.C.. Per di più la parte numerica del bilancio così ottenuta – di aspetto sintetico –

deve essere integrata dalla parte descrittiva – questa invece piuttosto dettagliata – della nota integrativa, della relazione sulla gestione e – dal 2015 – del rendiconto finanziario (che dà conto della formazione della liquidità e del suo assorbimento / impiego conseguente alla complessiva gestione aziendale, sia per investimenti che per necessità di capitale circolante).

Un ulteriore grado di sofisticazione viene raggiunto con l'elaborazione del cosiddetto “**bilancio consolidato**” che, come esprime la parola, nei gruppi societari fornisce una rappresentazione della situazione complessiva delle società rientranti nel perimetro di consolidamento. A volte questo documento è particolarmente complesso, soprattutto quando comprende anche società facenti parte del gruppo collocate in diverse aree geografico-economiche e quindi con i relativi singoli bilanci espressi in differenti valute (con, per di più, l'ulteriore necessità di scegliere quella di riferimento nella quale stilare il bilancio consolidato, con le prevedibili difficoltà di allineamento e di mutamento del rapporto di cambio).

Solo per dare un'idea, il bilancio della vecchia Alitalia consolidava circa 200 società.

È quindi evidente la difficoltà di lettura e soprattutto di interpretazione, ad esempio da parte del ceto bancario nell'esame sulla meritevolezza del credito, ma anche – per tornare alla questione che ci occupa – da parte di un CTU per sviluppare un'indagine commessagli dal Magistrato.

* * *

Le modalità di **tenuta della contabilità** sono dettate da una molteplicità di regole, principalmente discendenti dal Codice Civile e dalla Normativa fiscale, che in Italia hanno preso particolare impulso a partire dall'inizio degli anni '70 (seconda grande riforma fiscale, dopo la prima “riforma Vanoni” degli anni '50), con l'introduzione soprattutto dell'obbligatorietà delle scritture contabili anche in capo a soggetti di modesta dimensione (di fatto a tutti coloro che esercitano una qualunque attività imprenditoriale o professionale).

Le principali fonti normative sono:

- in campo Italiano, il Codice Civile ed i Principi Contabili (praticamente norme tecniche attuative delle regole generali contenute nel Codice Civile, attualmente in numero di 35), periodicamente rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, oltre ad una pletora di Normative fiscali;
- in campo internazionale, gli IAS (International Accounting Standards) e gli IFRS (International

Financial Reporting Standards), anche questi periodicamente aggiornati dai rispettivi Organismi. Settori particolari sono regolati da normative speciali (ad esempio banche e assicurazioni).


* * *

La tenuta della contabilità fino a circa 40-50 anni fa era sviluppata naturalmente su **supporto cartaceo**.

Via via lo sviluppo tecnologico ha ampliato le possibilità, ed oggi la gestione della contabilità viene effettuata praticamente sempre mediante **sistemi informatici**. Anche perché il continuo allargarsi di obblighi di registrazione e comunicazione – e quindi la necessità di gestire più volte lo stesso dato per diverse finalità – di fatto impone l'uso dell'informatica.

Le conseguenze di questa evoluzione sono da un lato un'estrema velocizzazione e semplificazione nella gestione delle informazioni (ovviamente essendo in contropartita vincolati all'utilizzo di software con percorsi di elaborazione predefiniti); dall'altro lato però questo espone ad una maggior possibilità di “manipolazione” dei dati, dall'interno e dall'esterno.

Oltre alle “classiche” frodi informatiche da parte di terzi (argomento che non rientra nell'odierna discussione), si sono infatti dilatati sensibilmente i **tempi di registrazione** della contabilità in maniera inamovibile. Nel 1974 (primo anno di applicazione della riforma fiscale complessiva) i tempi per la scritturazione delle registrazioni contabili nei registri vidimati erano decisamente brevi, soprattutto per Normative fiscali (addirittura 60 giorni). Successivamente e sempre più progressivamente i termini si sono allungati giungendo – attualmente, a seconda dei registri contabili – fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (oggi 11 mesi dopo la fine dell'esercizio) e per altri registri ulteriori 3 mesi dopo; quindi addirittura il libro giornale, il libro inventari ed i registri Iva – che sono quelli fondamentali per la contabilità delle aziende – possono essere stampati con oltre un anno di dilazione dalla chiusura dell'esercizio sociale. Questa situazione è parzialmente “bilanciata” dall'obbligo per il contribuente di **stampa immediata**, a richiesta dei verificatori, della contabilità tenuta su sistema informatico al fine di mostrare l'aggiornamento (benché evidentemente vi sia comunque un ampio margine temporale di possibilità di alterazione dei dati sottostanti), ed inoltre dall'obbligo di **utilizzo dei canali telematici** per fornire all'Amministrazione Finanziaria dati fiscali con scadenze decisamente brevi, quali ad esempio la liquidazione periodica dell'Iva



(trimestrale), la fattura elettronica ed i corrispettivi giornalieri degli esercizi commerciali (in questo caso sono ammessi solo pochi giorni di ritardo).

Da tutto ciò deriva l'opportunità – meglio: la necessità – che una CTU contabile possa usufruire di “documentazione” non solo cartacea ma sempre più informatica.

* * *

Il progressivo spostamento verso il digitale ha creato altri due problemi, di cui si deve necessariamente tenere conto nell'ambito, ad esempio, di una CTU contabile.

Anzitutto, a differenza di quanto avveniva qualche decennio fa, il “dato” è ora solitamente dislocato in una **molteplicità di luoghi**: presso la sede dell'azienda o di un professionista (collocato in diversi supporti, in particolare nei pc, server, tablet, smartphone, ecc.), ma anche presso uno o più provider Internet (email semplici, PEC, documenti salvati “in cloud”) o addirittura in “conservazione sostitutiva” presso un provider qualificato iscritto all'elenco dei conservatori accreditati presso AgID – Agenzia per l'Italia Digitale. In fase di recupero delle informazioni, bisogna quindi necessariamente tenere presente che oggi l'orizzonte di ricerca deve estendersi rispetto al passato.

Inoltre, se da un lato la maggior semplicità di elaborazione del dato informatico ha aperto – come detto in precedenza – la strada al rischio di manipolazione, dall'altro va evidenziato come la stessa tecnologia offra due soluzioni a protezione dei documenti: la **firma digitale** (che, applicata ad un documento elettronico, garantisce l'autenticazione del mittente, l'integrità del messaggio ed il “non ripudio” dell'origine) e la **marca temporale** (al fine di collocare nel tempo un documento firmato digitalmente, ovvero per dimostrare – anche in giudizio – che la firma digitale è stata apposta in un momento in cui il certificato di firma era valido). L'introduzione sul piano normativo di questi due strumenti si deve al CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche), ed in particolare all'art. 1 (definizione di firma digitale), all'art. 21 (non ripudio della firma digitale) ed all'art. 44 (conservazione sostitutiva).

* * *

Un'osservazione particolare: rimane sempre possibile stampare su carta un documento elettronico firmato digitalmente, e ciò per mera convenienza (si pensi ad

esempio all'abitudine di evidenziare alcuni passaggi di una relazione o di spuntare a matita i movimenti di un estratto conto), però la **verifica della validità di una firma digitale** va sempre e solo effettuata a livello elettronico, senza applicare alterazioni di qualsivoglia natura né alla firma digitale stessa né al documento elettronico su cui è stata apposta.

Quindi – a puro titolo di esempio – in un'ipotetica causa sono da considerarsi utili ed attendibili le ricevute di consegna di una trasmissione PEC, le quali sono firmate digitalmente dal provider del destinatario, solo se depositate così come originariamente restituite al mittente in formato elettronico (ad esempio file in formato EML) o tutt'al più con apposizione di una marca temporale per prolungarne la validità, ma non dopo aver subito l'alterazione di una stampa con successiva scansione perché ciò farebbe perdere la firma digitale del provider del destinatario originariamente inserita nel file informatico della ricevuta di consegna, e conseguentemente il deposito sarebbe inutile perché non verrebbe più dimostrato l'effettivo ricevimento del messaggio da parte del destinatario.

* * *

Per quanto a mia conoscenza, le vertenze giudiziarie in cui possa avere ingresso una CTU contabile sono principalmente quelle nel settore bancario e quelle di carattere societario.

* * *

Per sviluppare la **CTU contabile bancaria** sono indispensabili i contratti (al fine di conoscere la natura del rapporto e le sottostanti condizioni economiche; in senso contrario però v. Tribunale di Ivrea n. 440 del 13/04/2022).

In caso di esame di un **c/c bancario**, sono altresì indispensabili gli estratti conto ed i fogli di liquidazione (in senso contrario però v. Cassazione Civile n. 38976 del 07/12/2021, secondo la quale la mancanza di e/c potrebbe essere superata con le scritture contabili della parte); sono quasi indispensabili gli scalari (per evitarne la ricostruzione e per ricavare ad esempio informazioni sul calcolo degli interessi e/o sull'utilizzo degli affidamenti).

In caso di esame di un **mutuo**, sono molto utili le contabili di pagamento delle rate (per avere il dettaglio di capitale, interessi convenzionali, spese ed eventuali interessi di mora) ed il piano di ammortamento iniziale; sono comunque utili anche eventuali piani di



ammortamento aggiornati in itinere a seguito di variazioni contrattuali.

In caso di esame di un contratto bancario “derivato”, è indispensabile verificare non solo il contratto (per studiarne la natura) ma anche documenti comprovanti la situazione finanziaria del debitore (per capire se si tratta di contratti cosiddetti di copertura dal rischio di cambio o dalla modifica dei tassi di interesse, oppure di contratti speculativi, i quali normalmente sono considerati meno meritevoli di protezione giuridica: posizione che personalmente non condivido perché ogni atto economico razionale dell'imprenditore deve godere del principio della Business Judgement Rule). In linea generale, possono risultare molto utili anche documenti bancari per così dire “paracontabili”: il limite di fido segnato sugli estratti conto o sugli scalari, la Centrale dei Rischi, i D.M. trimestrali con i tassi soglia antiusura (il cui deposito fino a poco fa era considerato onere della parte, mentre con le odierne pronunce delle SS.UU. il CTU può essere in grado di effettuare un'acquisizione in autonomia).

Un mio dubbio: recenti pronunce (Appello di Milano n. 551 del 16/02/2022 e Appello di Torino n. 184 del 15/02/2021) insistono sulla indispensabilità della produzione del contratto per la prova del livello degli affidamenti sul c/c, senza concedere la possibilità di derivare tale informazione per coerente presunzione. Mi chiedo se ciò possa essere superato dalle pronunce delle SS.UU. oggetto dell'odierna riflessione, ricorrendo ad esempio ad univoche e convergenti indicazioni in base ai documenti “paracontabili” sopra elencati. A mio modesto avviso, in un caso simile – quello dei cosiddetti “contratti monofirma” – la Suprema Corte ha deciso in senso positivo.

* * *

Per la **CTU contabile societaria**, tra i casi più frequenti vi sono impugnative di bilancio, azioni di responsabilità conseguenti ai fallimenti, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale, liquidazioni).

I documenti indispensabili normalmente sono il libro giornale, il libro inventari, i registri fiscali (Iva, cespiti, magazzino), i bilanci.

Quasi indispensabili per una corretta interpretazione sono le fatture ed i documenti bancari, i verbali di CdA ed assemblee, le visure, i protesti, i contratti commerciali, ma anche la vasta corrispondenza (al giorno d'oggi quasi totalmente informatica, v. il richiamo alle possibilità ed ai rischi in precedenza espressi)

che aiuta a comprendere, spiegare ed interpretare ad esempio le operazioni commerciali, la formazione del bilancio, la valutazione del magazzino, ecc..

Inoltre, soprattutto in aziende industriali con lavorazioni complesse e magari pluriennali, può risultare utile l'esame della “contabilità industriale”. Trattasi di un'elaborazione particolare che – con tecnica e finalità diverse rispetto alla contabilità generale, la quale annota i rapporti con l'esterno dell'azienda – guarda solo all'interno, analizza la struttura operativa ed i relativi costi diretti ed indiretti di ogni singolo macchinario, più in generale di ogni lavorazione, più in generale ancora di ogni fase produttiva. Ciò risulta utile per il controllo di gestione, ad esempio per la valutazione di stati di avanzamento o delle rimanenze nelle commesse pluriennali, ma anche per la formulazione di preventivi.

Un caso particolare: nei gruppi societari, si può talvolta riscontrare un tipo di organizzazione che accentra la gestione finanziaria in capo ad una società anche per conto delle altre appartenenti al medesimo gruppo (c.d. “cash pooling”), e ciò sia per un risparmio di costi che per una miglior efficienza (ad esempio nei gruppi con partecipazioni estere alcuni Paesi possono offrire migliori condizioni nei servizi bancari). Ovviamente per la singola società in attivo di liquidità sorge il rischio, pur sempre possibile, dovuto all'affidamento a terzi della gestione di una parte del proprio patrimonio, e reciprocamente per una società in deficit di liquidità sorge il rischio di non essere assistita dal gruppo nelle proprie scadenze finanziarie. Conseguentemente, in caso di vertenza sull'argomento, è necessario esaminare a fondo il contratto di cash pooling (che deve essere dettagliato e preciso), lo standard dell'azienda destinataria dell'incarico (che deve pure essere di adeguato livello oggettivo, a prescindere dall'appartenenza del gestore allo stesso gruppo della società gestita, con la formulazione di eventuali garanzie della capogruppo) nonché lo sviluppo delle singole operazioni tramite l'esame delle relative scritture contabili (normalmente però molto sintetiche) e soprattutto la sottostante e connessa corrispondenza / istruzioni (onde comprendere la reale natura delle operazioni e la diligenza comunque applicata nel seguire questo particolare schema organizzativo).

* * *

In particolare per la CTU contabile societaria (forse un po' meno per quella bancaria), la mia esperienza suggerisce che è molto utile avere a disposizione la maggior quantità possibile di documentazione, anche



non strettamente contabile, in quanto le situazioni che si presentano possono essere le più varie e quindi una maggior ampiezza di materiale consultabile ed acquisibile porta ad un maggior approfondimento dei fatti, quindi ad una (possibile) più completa rappresentazione al Giudice e conseguentemente a delle conclusioni ancor più vicine alla “verità”.

In quest’ottica le sentenze in commento possono senz’altro consentire uno sviluppo più approfondito delle tematiche da affrontare.

* * *

Riflessioni su alcuni quesiti incontrati in CTU contabili.


a) Spesso l’incipit del quesito è simile al seguente: “[...] acquisita ogni utile informazione presso pubblici registri ed uffici [...]”. Con una tale impostazione, l’indagine sembra debba essere limitata alle sole informazioni che, in aggiunta a quanto già a disposizione in causa, possono essere ottenute presso pubblici uffici o registri. Diversa è invece l’espressione “[...] anche presso pubblici registri ed uffici [...]”, non limitativa.

b) In un caso di indagine affidatami per contestazione ereditaria da parte di un figlio naturale, il quesito era: “[...] a) dica se risultino nei successivi passaggi della storia della aziende cui fa riferimento la citazione attribuzioni patrimoniali da parte di XXX che abbiano beneficiato i convenuti; b) dica se tali attribuzioni ab-

biano visto da parte dei beneficiari una remunerazione o siano qualificabili, come sostenuto in citazione, come ‘trasferimento gratuito di ricchezza’ (donazione indiretta); [...]”. Dopo una prima risposta positiva basata su documenti contabili, mi sono sentito in dovere quale CTU – in forza dell’apertura data dal quesito – di far presente che risultavano anche relevantissimi aumenti di capitale e/o prestiti soci e/o prestiti obbligazionari convertibili apparentemente sottoscritti da soggetti forse non patrimonialmente dotati; conseguentemente ho riferito la circostanza al Magistrato, avvertendo che “questa mia riflessione deriva quindi unicamente dall’osservazione delle grandezze economiche esaminate e della giovane età dei Figli (praticamente si tratta di un’osservazione di ‘ragionevolezza e buon senso’).”.

c) In una causa di separazione, quindi non contabile in senso stretto ma dove si trattava di valutare le rispettive capacità reddituali e patrimoniali, il quesito parlava espressamente di “[...] imprese o società loro riferibili o comunque riconducibili alle parti”. I termini “riferibili” e “riconducibili” hanno a mia opinione ampliato di molto la necessità di vagliare a 360 gradi ogni fonte di informazione ragionevolmente possibile (ed infatti il quesito in questo caso utilizzava la meno limitativa espressione: “[...] effettuata ogni indagine anche presso i pubblici uffici [...]”).

A mia opinione le sentenze delle Sezioni Unite oggi in esame possono aver superato queste precisazioni.



DAVIDE PACHERA

Il concordato semplificato

Il concordato «semplificato» è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico – unitamente alla «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa» – dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147 (a sua volta integrata dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233). I primi commentatori hanno fatto notare come il *nomen iuris* scelto dal legislatore non sia appropriato, definendolo addirittura un ossimoro: infatti l'istituto si chiama «concordato», ma non si concorda nulla, né fra il debitore e i suoi creditori (anzi proprio la mancanza di un accordo con i creditori o con taluni di essi in sede di composizione negoziata è uno dei presupposti della nuova disciplina), né con il tribunale; ai creditori è concesso unicamente il potere di proporre opposizione all'omologazione – peraltro come a qualunque interessato – nel termine perentorio di dieci giorni prima della relativa udienza (P.F.CENSONI, Il Concordato “Semplificato”: un istituto enigmatico, in Ristrutturazioni aziendali, 22.02.2022; M.CAMPOBASSO, Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace?, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1, 1 gennaio 2022 p. 112). Le caratteristiche peculiari che distinguono il concordato semplificato dal concordato liquidatorio possono essere così sintetizzate:

- assenza di una fase di ammissione vera e propria. Il Tribunale è tenuto a vagliare la “ritualità” della proposta liquidatoria;
- non è prevista una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari. È però previsto che a ciascun creditore sia riservata un'utilità;
- non contempla la presenza del Giudice Delegato e del commissario giudiziale;
- non è prevista l'apporto incrementativo di risorse esterne per almeno il 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- non è prevista l'attestazione del piano;
- non è prevista la procedura competitiva per la vendita dell'azienda laddove sia presentata una propo-

sta di acquisto, ma è prevista la semplice verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato;

- è totalmente pretermesso il voto dei creditori sociali¹, i quali però sono salvaguardati dal divieto imposto al debitore di pregiudicare i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. In altri termini, in sede di omologa il Tribunale dovrà accertare che a ciascun creditore non sia riservata un'utilità inferiore rispetto a quella che potrebbe ricevere in caso di liquidazione giudiziale e che sia rispettato l'ordine delle cause di prelazione nella distribuzione del ricavato della liquidazione.

Il concordato semplificato (con tutte le varianti rispetto al comune concordato preventivo) è stato concepito come un beneficio riservato solo all'imprenditore (iscritto nel registro delle imprese) onesto e (forse) sfortunato, il quale però – sfortuna a parte – si sia dato da fare (s'intende in modo non opportunistico) incanalando la crisi nel nuovo strumento pensato per lui, senza impedirgli l'eventuale ricorso a tutti gli altri strumenti (concorsuali e non) previsti dal legislatore (art. 11, comma 3, lett. a e c).

Ed infatti, come ha avuto modo di chiarire la recentissima giurisprudenza di merito chiamata ad indagare sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso al concordato semplificato, ha osservato che: “Non è sufficiente, che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative, ma occorre che risulti dalla dichiarazione dell'esperto che queste ultime si sono svolte in modo regolare e con correttezza e buona fede”.

1. Va ricordato che il concordato privo di votazione non è una novità assoluta nel nostro ordinamento. È infatti già previsto in una serie di ipotesi: nella liquidazione coatta della banche (art. 93 t.u.b.) e delle assicurazioni (art. 262 cod. ass.), nella liquidazione coatta amministrativa (art. 214 l.fall.), nell'amministrazione straordinaria (art. 78 l. 270/1999) e nel piano del consumatore sovraindebitato (art. 12- bis legge 3/2012).

Ciò si verifica allorché vi sia stata: *“una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse. Non solo, ma poiché costituisce presupposto per l'accesso al concordato semplificato che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti), pare necessario che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni, ipotesi cui soltanto il citato art. 23 c. 1 ricollega la conclusione delle trattative con l'esito (positivo) del superamento della situazione di cui all'art. 12. Infine, al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata sembrerebbe altresì necessario fornire ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale”* (Trib. Firenze 31.08.2022).

In ultima analisi, nella opzione interpretativa qui esposta, potrà dirsi veramente corretto e conforme a buona fede l'atteggiamento dell'imprenditore nello svolgimento delle trattative² solo se queste saranno sfociate nella individuazione di una soluzione: i) effettivamente sottoposta ai creditori; ii) recante un soddisfacimento almeno equivalente a quello atteso da un'eventuale liquidazione fallimentare; iii) veicolata attraverso lo strumento giuridico, fra quelli disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11 D.L. cit., più adatto a consentirne l'approvazione. Tutto questo dovrà essere esplicitato nella relazione finale dell'esperto, affinché questi possa poi concludere riconoscendo all'imprenditore di avere svolto le trattative *“secondo correttezza e buona fede”*.

Quanto al suo contenuto la proposta di concordato

2. Correttezza e buona fede» non riguardano solo il comportamento tenuto dal debitore nel corso delle trattative, ma riguardano anche l'effettiva ragionevolezza della prospettiva del risanamento dell'impresa fin dal momento della presentazione della domanda di nomina dell'esperto indipendente e dunque dal momento iniziale del ricorso alla composizione negoziata (che non può essere utilizzata in modo opportunistico, se non addirittura abusivo, per giungere al concordato semplificato).

può avere ad oggetto esclusivamente la mera liquidazione dei beni (art. 18, comma 1), con cessazione dell'attività di impresa, o la cessione dell'azienda o di uno o più rami di azienda, quindi assicurando la continuità aziendale c.d. indiretta (art. 19, commi 2 e 3); detta proposta, che comunque «deve assicurare un'utilità a ciascun creditore», può prevedere anche la suddivisione dei creditori in classi, ma a condizione che non arrechi agli stessi «pregiudizio» rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare (art. 18, comma 8).

Ma se il piano deve essere strutturalmente liquidatorio, ciò non significa tuttavia che la liquidazione debba necessariamente essere atomistica, con la disgregazione dell'organizzazione imprenditoriale: l'art. 19, D.L. n. 118/2021, con il riferimento alla possibilità di “trasferimento... dell'azienda o di uno o più rami d'azienda”, riconosce la perfetta ammissibilità di un piano che preveda la continuità aziendale indiretta. Ma ciò pone già un problema di integrazione della disciplina, perché la cessione dell'azienda può non essere immediata a seguito dell'omologazione (è possibile ma non necessario che il piano comprenda “un'offerta da parte di un soggetto individuato”, ai sensi dell'art. 19, comma 2) e pertanto la vendita dell'azienda in esercizio può dover essere preceduta da una prosecuzione diretta dell'attività d'impresa funzionale al mantenimento in esercizio dell'azienda da vendere. In questo caso, allora, s'impone anche la presentazione della “analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura”, come richiesta dalla normativa del concordato preventivo³. Non si tratta dell'unica lacuna presente nella disciplina del concordato semplificato. Ed infatti, il testo finale della riforma del 2021 (per come risultante dalla legge di conversione n. 147/2021), conteneva all'art. 18, comma 2, ultima parte, un espresso richiamo, tra le altre, alla norma dell'art. 168 l. fall., regolante, come noto, l'effetto protettivo generalizzato (e permanente), tipico del sistema concorsuale tradizionale. Sennonché, nel passaggio dal sistema della doppia normativa a quello unico del Codice, parrebbe che il legislatore non abbia fatto attenzione alla necessità di introdurre una norma di raccordo. Nella nuova strut-

3. Si vedano sul punto le riflessioni di A. Rossi, Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in il Fallimento 6/2022.

tura normativa, infatti, scomparsa una norma analoga all'art. 168 l. fall. e, addirittura, definitivamente soppresso l'automatismo tra apertura del concorso e vigenza delle misure protettive, dal 15 luglio 2022, di fatto, chi accede al concordato semplificato rischia di ritrovarsi privo di protezione, anche perché la struttura procedimentale definitiva non prevede l'applicazione ad esso delle norme sul procedimento unitario, le uniche che consentono di fruire, su provvedimento del tribunale, della nuova protezione. È un vuoto che non sarebbe tollerabile, nella misura in cui finirebbe per produrre effetti perfettamente contrari a quelli voluti dal legislatore: anziché favorire la liquidazione concorsuale, infatti, esso la renderebbe sostanzialmente impossibile⁴.

In questo contesto – e salvi interventi normativi, allo stato inattesi – l'unica soluzione di copertura del vuoto legislativo sembrerebbe essere l'applicazione in via analogica: sicché, sembra inevitabile ritenere – ove non si voglia vanificare la portata di una novità di simile rilievo – che, con il ricorso che contiene la domanda di concordato semplificato, o con istanza separata, l'imprenditore possa chiedere al tribunale anche l'applicazione delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 Codice.

Per ciò che riguarda in particolare la formazione delle classi qui il legislatore, a differenza da quanto è stabilito per il concordato preventivo, non ha indicato alcun criterio (quali l'omogeneità di posizione giuridica o di interessi economici o la possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse), lasciando l'interprete disarmato, dal momento che detta suddivisione ha senso solo nell'ipotesi di trattamenti differenziati, ma non ne ha alcuno se il trattamento deve essere uguale per tutti; ed inoltre, trattandosi di cessione dei beni, non è affatto chiaro come conciliare la suddivisione dei creditori in classi con la pretesa che la proposta non arrechi «pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare»⁵, dal momento che nel fallimento il riparto della liquidità deve rispettare i criteri fissati

4. S. Sanzo, *Concordato semplificato e misure protettive: un vuoto normativo nel codice della crisi?*, in *Il Fallimentarist*, Editoriali del 20 luglio 2022.

5. «Si tratta di una vera e propria lacuna normativa che ritengo possa essere colmata, quanto alle regole da osservare nella formazione delle classi, dall'applicazione analogica della lett. c) dell'art. 160, comma 1, l.fall., per la quale occorre preservare all'interno di ogni classe caratteristiche di omogeneità, secondo posizione giuridica e interessi economici, dei crediti accolti dalla classe stessa» (A. Rossi, cit.).

dall'art. 111 l. fall., cosicché anche in questa procedura quanto ricavato dalla liquidazione va distribuito ai creditori, per un verso, con «il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione» e comunque, per un altro verso, assicurando «un'utilità a ciascun creditore», anche chirografario (ciò che impedisce l'ammissibilità della proposta ove le risorse disponibili non consentano di soddisfare integralmente i creditori con diritti di prelazione e di corrispondere almeno una quota, sia pure modesta, ai creditori chirografari), a meno che non soccorra in qualche caso l'apporto finanziario di un terzo, diretto a consentire con danaro altrui trattamenti migliori per alcuni creditori rispetto ad altri, che comunque in sede fallimentare non percepirebbero nulla di più.

Manca, poi, qualunque riferimento alla sorte dei rapporti giuridici preesistenti, non essendo stati richiamati né l'art. 97 CCI né l'art. 84 CCI, ciò che comporta l'impossibilità per il debitore di farsi autorizzare alla sospensione o allo scioglimento di detti rapporti, che per la verità potrebbero essere più funzionali proprio in una procedura liquidatoria, come il concordato semplificato, che non in una procedura diretta alla continuità aziendale, tanto più che la rideterminazione (secondo buona fede) di alcuni obblighi contrattuali (nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, ove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa della pandemia), finalizzata ad un riequilibrio tra le prestazioni, come misura «indispensabile ad assicurare la continuità aziendale», è invece espressamente prevista dall'art. 10, comma 2 per la precedente fase della composizione negoziata, ma non per quella liquidatoria.

Tali lacune potrebbero determinare delle distorsioni non indifferenti, se si considera che il concordato semplificato costituisce – coerentemente con quanto prevede la stessa Relazione illustrativa – una normativa autonoma e non un sottotipo del concordato preventivo⁶, con conseguenti limiti alla trasposizione analogica di norme fra i due istituti.

Del resto, un'applicazione estensiva o analogica delle norme riservate al concordato preventivo potrebbe condurre ad una omogeneizzazione del concordato semplificato a quello preventivo, rischiando di compromettere la “semplificazione” delle regole che costituisce il proprium della nuova disciplina.

6. AMBROSINI, *Il concordato semplificato: primi appunti*, in *www.ilcaso.it*, 23 settembre 2021, p. 6; D'ATTORRE, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, in *Fall.*, 2021, p. 1615 s.

Jeudi 11 Mai 1899.

« LE JOURNAL » de ce jour avec ce supplément : 10 centimes.

9^e ANNÉE. N° 19.

5 Cent.

LE JOURNAL

5 Cent.

POUR TOUS


La publicité de ce supplément est exclusivement reçue à l'Administration du « JOURNAL », 100, rue Richelieu.

SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ DU « JOURNAL »

Ce supplément est adressé gratuitement à tous les abonnés du « JOURNAL ». Abonnements au Journal pour tous seuls.

RÉDACTION et ADMINISTRATION, 100, Rue Richelieu, PARIS Un an 4 £. Six mois 2 £. Trois mois 1 £.

DESSIN DE F. BAC.



COMBINAISONS

LA DAME QUI VEUT DIVORCER. — Il ne veut décidément ni me tromper ni me battre! C'est un saint!... Tout est raté!...
 MAITRE MAGHVEL. — Non, nous allons maintenant le faire passer pour fou.
 LA DAME QUI VEUT DIVORCER. — Que Dieu vous entende!

TOMMASO DALLA MASSARA

Ancora sulla neutralità benevola dell'arbitro di parte

La cosa più divertente del libro di Lamberto Lambertini è che esso ci costringe a parlare di ciò che forse vi è di più ineffabile nel fenomeno dell'arbitrato: e mi riferisco proprio a come si formi – anzi, si debba formare – il convincimento dell'arbitro, nella specie quando si sta parlando dell'arbitro di parte.

Ho detto ineffabile, perché quello posto da Lamberto è un tema di cui non si parla mai; fors'anche, è il tema di cui non si vorrebbe parlare; o, addirittura, è il tema di cui nemmeno si dovrebbe parlare.

Quindi a Lamberto non può che andare la mia piena ammirazione.

Ed è un'ammirazione profondamente divertita, perché nella scelta del tema riconosco la traccia della sua arguzia un filo sfidante.

Come sempre, se c'è un'esca che consente di esercitare un'ironia intelligente, a lasciarsela sfuggire non sarà Claudio Consolo, il quale infatti al testo di Lambertini fa seguire una post-fazione tanto torrentizia e labirintica quanto, per molti versi, imperdibile; a dire il vero, la post-fazione di Consolo sembra la trasposizione di una pagina letteraria di Carlo Emilio Gadda, quindi essa dice e non dice, evoca e divaga: il tutto all'interno di un dibattito sull'arbitrato, tema che normalmente si affronta con toni algidi e quantomai compassati.

In queste mie brevi considerazioni – che vorrei collocare in scia alla bella triangolazione tra Lambertini, Consolo e Benatti – rimbalza allora la domanda centrale: esiste una “neutralità benevola” dell'arbitro di parte? E come essa è da intendersi?

Ebbene, Lamberto ci ricorda che la formula “neutralità benevola” è ricavata dal linguaggio della diplomazia internazionale: e ciò già ci orienta all'idea che tutto il discorso si giochi sul piano delle sfumature.

Perché l'unica cosa che si potrebbe – e dovrebbe – dire è che all'arbitro si richiede di giudicare correttamente. Punto e basta. Ma allora dove si rinviene quella *nuance* di “benevolenza” nella quale si rinviene il succo del discorso di Lamberto?

L'idea che vorrei proporre è la seguente: la “benevolenza” dell'arbitro deve intendersi come un margine di elasticità che si misura *in primis* nella gestione dei tempi.

Sì, proprio così, credo sia una faccenda di gestione dei tempi. L'arbitrato esige di essere rapido e, in questa sua connaturata rapidità, la differenza può essere fatta dai tempi.

Accelerazioni, rallentamenti e frazionamento dei tempi dell'arbitrato: ecco il punto.

La “benevolenza” dell'arbitro di parte può essere intesa – questa la mia idea – non già se si ha riguardo agli esiti, altrimenti si metterebbe in discussione il dovere di giudicare correttamente, bensì in una gestione delle udienze e, più in generale, in una strategia generale di trattazione del *thema decidendum* che consenta alla parte nei cui confronti si esercita la “benevolenza” di offrire la più razionale impostazione del conflitto.

Per esempio, se su un certo punto possa essere raggiunta in breve una transazione, la “benevolenza” dell'arbitro potrà manifestarsi cercando di isolare da subito quel punto, per offrire così la possibilità di incorporarlo dal resto della matassa (per restare al linguaggio gaddiano).

Ancora esemplificando: se su un altro aspetto le cose paiono mature per un lodo parziale – il quale potrebbe essere favorevole o sfavorevole alla parte nei riguardi della quale si esercita la “benevolenza”, non è questo a fare la differenza –, il fatto stesso di giungere a decisione su quella porzione del conflitto potrebbe rivelarsi utile per una valutazione più attenta e consapevole in ordine al prosieguo della procedura arbitrale.

Insomma, ineludibile è che l'arbitro deve giudicare correttamente, come ho detto fin da subito. C'è poco da girarci intorno. Né la “benevolenza” dell'arbitro potrà mai arrivare a incidere rispetto agli esiti della valutazione.

Però il collegio arbitrale è chiamato a un assai pecu-



liare ruolo, per certi versi paragonabile a quello di una direzione d'orchestra; con la non lieve difficoltà data dal fatto che la bacchetta deve essere condivisa da un numero dispari di componenti.

La partitura musicale resta quella scritta: non sarebbe ammissibile un tradimento del pentagramma. Il direttore (*id est* il collegio) deve sempre decidere secondo giustizia.

D'altro canto, non si può dimenticare che il compito originario e primario del direttore d'orchestra è quello di battere il tempo.

Scandire gli accenti di una partitura attraverso i movimenti della mano e della bacchetta; guidare i mo-

vimenti attraverso il battere e il levare: questa è la funzione fondamentale del direttore.

Per dirla con Theodor Adorno, attraverso l'esecuzione musicale si realizza una *Aufklärung*, dunque una chiarificazione, addirittura un'illuminazione, la quale si sviluppa sempre muovendo da una solida traccia.

Proprio nella gestione dei tempi dell'arbitrato, allora, pare a me che si rinvenga il margine più significativo entro cui esercitare una "benevolenza" che attiene al "come", non già al "cosa" decidere.

È un merito di Lamberto Lambertini quello di averci fatto riflettere su questi profili di armonia (o di disarmonia) arbitrale.

MARTINA D'ONOFRIO

I dispositivi elettronici hanno vita (troppo) breve? Rimedi civilistici contro la cd. obsolescenza programmata

43

Il pervasivo sviluppo tecnologico che caratterizza la nostra epoca, unito al crescente (e, per certi versi, confliggente) interesse nei confronti della tutela dell'ambiente, ha dato origine a una serie di questioni che è proficuo osservare attraverso la lente del giurista.

Uno di questi problemi è rappresentato dalla c.d. obsolescenza programmata, che si potrebbe definire alla stregua di una tecnica di produzione dei beni, la quale implica una pianificata riduzione della funzionalità dei medesimi in seguito a un periodo di utilizzo più breve rispetto alla normale durata di prodotti dello stesso genere.

Molte sono le forme in cui l'obsolescenza programmata può manifestarsi in concreto. Senza entrare troppo nel dettaglio di questioni tecnico-informatiche, si pensi al caso dell'inserimento di un chip nel dispositivo che riduca le prestazioni del medesimo: vi sono stati casi in cui veniva introdotto nelle stampanti un microcircuitto che circoscriveva la loro capacità di funzionamento a 15.000 pagine in luogo delle oltre 50.000 che sarebbero altrimenti state in grado di stampare. Oppure all'installazione nei computer portatili o negli *smartphone* di un meccanismo che limitava i cicli di ricarica a cui poteva essere sottoposta la batteria.

Negli ultimi tempi, ad attirare l'attenzione sul tema hanno contribuito le decisioni dell'AGCM di condannare Apple e Samsung per pratiche commerciali scorrette, in ragione del peggioramento delle prestazioni dei dispositivi che le stesse società produttrici avrebbero volontariamente provocato mediante aggiornamenti del software che determinavano una significativa riduzione della durata della batteria, al fine di indurre i consumatori ad acquistare modelli più recenti¹.

1. Si vedano, rispettivamente per Apple e per Samsung, i provvedimenti AGCM, n. 27365 e n. 27363, entrambi del 25 settembre 2018.

Al netto delle sanzioni amministrativistiche previste dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, sembra rilevante chiedersi quali rimedi abbia a disposizione il consumatore che acquisti un prodotto il cui ciclo di vita sia stato volontariamente abbreviato dal produttore.

Una svolta sul punto si è avuta con la dir. 2019/771/UE, la quale ha segnato l'ingresso della durabilità tra i requisiti oggettivi di conformità della merce: ciò significa che la scarsa longevità di un bene rispetto a prodotti dello stesso genere è qualificabile alla stregua di un difetto di conformità.

Nondimeno, rispetto agli altri requisiti di conformità, quali per esempio la quantità e la funzionalità, la durabilità presenta caratteristiche parzialmente diverse: in particolare, è evidente che, per sua intrinseca natura, non è suscettibile di essere valutata al momento della conclusione del contratto, in quanto il difetto risiede appunto nella incapacità del prodotto di mantenere le proprie caratteristiche (funzionalità, qualità, ecc.) nel corso del tempo.

Questo pone senz'altro problemi di compatibilità con la disciplina prevista per il difetto di conformità, il quale, affinché il venditore risponda, deve sussistere al momento della consegna e manifestarsi entro due anni dalla stessa. Inoltre, i rimedi contro tale difetto – ossia in prima battuta sostituzione e riparazione del bene e, in subordine, risoluzione del contratto e riduzione del prezzo – si prescrivono in ventisei mesi. Viene quindi mantenuto il 'doppio binario' che vede correre parallelamente un termine biennale di durata della garanzia e un termine di prescrizione, la cui estensione, fermo restando il minimo di due anni, è determinata da ciascuno Stato membro.

Il Legislatore europeo ha scelto in questa sede di non differenziare i termini a seconda del tipo di bene. La diversificazione della durata della garanzia in base alla normale vita di ciascuna categoria di prodotti

avrebbe forse contribuito alla lotta avverso l'obsolescenza programmata, consentendo di calibrare un periodo minimo di ordinario funzionamento del bene. Siffatto scopo non è invece perseguibile in presenza di un unico termine per qualsiasi tipologia di beni.

Si deve però osservare che la fissazione di termini differenziati avrebbe probabilmente originato incertezze e zone grigie, difficilmente risolvibili in via generale e astratta, con riguardo a beni di uso promiscuo o il cui genere merceologico è difficilmente individuabile.

Si è quindi optato per il mantenimento dell'uniformità già sperimentata con la precedente dir. 1999/44/CE, fatta comunque salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere termini più lunghi.

Se dunque il consumatore riscontrasse la precoce diminuzione delle funzionalità del bene nell'arco temporale di due anni successivi alla vendita, *nulla quaestio*: egli avrebbe senz'altro il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dal codice del consumo.

Che cosa accade, invece, quando i sintomi dell'obsolescenza programmata si manifestano soltanto successivamente a tale periodo?

Al compratore in questi casi potrebbe riconoscersi tutela basandosi sulla disposizione di cui al comma 3 del vigente art. 133 cod. cons., il quale, letto *a contrariis*, esclude il decorso del termine di prescrizione del diritto di far valere il difetto di conformità allorché quest'ultimo sia stato «dolosamente occultato».

A ben guardare, molte delle strategie con cui si realizza l'obsolescenza programmata implicano l'occultamento del difetto da parte del venditore, il quale tace circa i meccanismi utilizzati per fare in modo che il bene si deteriori anzitempo, ingannando così il compratore circa l'effettiva durata del bene.

Ci si deve tuttavia domandare quale sia la soglia di rilevanza della condotta del venditore: in specie, risulta incerto se per aversi 'occultamento doloso' sia necessario un comportamento attivo che integri gli «artifici e raggiri» che caratterizzano il dolo negoziale, ovvero se sia sufficiente la mera reticenza.

Ancor più dubbioso appare lo scenario alla luce dell'orientamento prevalente della Cassazione, la quale ha più volte escluso l'idoneità del mero silenzio a concretizzare gli estremi del dolo *ex art.* 1439 c.c., osservando come il contegno assuma rilevanza a tal fine soltanto quando l'inerzia del *deceptor* si inserisca in un più complesso comportamento maliziosamente preordinato a perpetrare l'inganno ai danni della controparte².

2. Cfr., per esempio, Cass. 8 maggio 2018, n. 11009.

Nondimeno, si deve ritenere che la nozione di occultamento doloso di cui all'art. 133 cod. cons. si differenzi da quella codicistica di dolo. Invero, l'avverbio «dolosamente» pare quasi pleonastico rispetto all'«occultamento», che già di per sé non può che essere doloso. Alla luce di ciò, giacché anche dalla reticenza può derivare l'occultamento, sembra ragionevole ipotizzare che la stessa determini la disapplicazione del termine di prescrizione di 26 mesi.

Il Legislatore in sede di attuazione della dir. 2019/771/UE ha poi mancato di chiarire un'ambiguità già riscontrata dalla letteratura nella disciplina sino a oggi vigente: una volta appurato che l'occultamento vale a impedire l'estinzione per prescrizione del diritto di agire per il difetto, rimane dubbio se il medesimo contegno escluda altresì l'applicabilità della limitazione temporale della responsabilità del venditore, oggi contenuta al comma 1 dell'art. 132 cod. cons. e trasfusa nel già citato decreto attuativo all'art. 133, comma 1.

Ancorché il dubbio non venga risolto *expressis verbis*, pare preferibile ritenere che l'occultamento impedisca altresì il decorso del termine di due anni riferito alla durata della responsabilità del venditore, principalmente sulla base di due argomenti: in primo luogo, poiché la *ratio* della disposizione di cui all'art. 133, comma 3, cod. cons., ossia quella di non avvantaggiare il venditore che abbia occultato il vizio, si attaglia anche alla fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo; in secondo luogo, se non si rendesse inoperante il primo termine, si eluderebbe gran parte del beneficio derivante dalla mancata applicazione del termine di prescrizione di 26 mesi.

Alla luce di ciò, allorché il venditore-professionista, come sovente accade nei casi di obsolescenza pianificata, abbia strategicamente occultato la sussistenza di un difetto di durabilità, il consumatore ha il diritto di far valere il difetto anche oltre i termini stabiliti dalla disciplina consumeristica.

Sin qui si è trattato del diritto dei consumatori di matrice europea. Ma quali tutele sono invece a disposizione del compratore non consumatore in base al codice civile?

Innanzitutto, pare ragionevole ritenere che il rapido e pianificato deterioramento di un bene si traduca nella gran parte dei casi in un vizio cd. redibitorio *ex art.* 1490 ss. c.c. Anche in quest'ipotesi, tale rilievo pone di fronte al problema della ristrettezza dei termini entro cui l'acquirente ha il diritto di esercitare i rimedi previsti a suo favore.

Se nella disciplina consumeristica l'inoperatività del termine di prescrizione in caso di occultamento dolo-



so sembra lasciare spazio al compratore per esercitare il proprio diritto nel caso in cui il difetto dovuto all'obsolescenza programmata si manifesti in un tempo successivo, nella sezione del codice civile riservata alla compravendita non si riscontra alcuna disposizione simile all'art. 133, comma 3, cod. cons., che impedisca il decorso dei brevi termini di cui all'art. 1495 c.c., i quali – com'è noto – si applicano in caso di vizi redibitori ovvero di mancanza di qualità essenziali o promesse.

In generale, l'ignoranza di fatto non è contemplata nel nostro ordinamento quale causa di sospensione della prescrizione e nemmeno incide sul *dies a quo* della stessa. Nondimeno, un'eccezione alla regola si rinviene nell'ipotesi in cui la stessa derivi da una condotta dolosa della controparte. Invero, l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede la sospensione della prescrizione quando il debitore abbia occultato l'esistenza del debito nei confronti del creditore.

Vero è, quanto meno stando alla prevalente letteratura, che la garanzia per vizi non determina il sorgere di un'obbligazione in senso tecnico, bensì di una cd. *Haftung ohne Schuld*³, ossia di una responsabilità senza che a monte vi sia un debito, sicché, di primo acchito, vista anche la pressoché pacifica tassatività delle cause di sospensione e il conseguente divieto di analogia, parrebbe doversi escludere la rilevanza di tale disposizione, che sembrerebbe riservata al «debitore» e non invece al venditore-garante. Sennonché non sarebbe inedita un'interpretazione estensiva che includa quest'ultimo nel concetto di «debitore».

In tal senso, basti pensare al recente orientamento delle Sezioni Unite, che si sono espresse a favore del potere di interrompere la prescrizione della garanzia per vizi mediante un'intimazione stragiudiziale nei confronti del venditore, per mezzo della quale il compratore manifesti la volontà di avvalersi dei rimedi a sua disposizione⁴. In quel caso i Supremi Giudici erano giunti in sostanza a considerare tale comunicazione alla stregua di un «atto che valga a costituire in mora il debitore», sebbene il destinatario fosse il garante, non invece un debitore in senso tecnico⁵.

Analogamente, sembra opportuno interpretare estensivamente l'ipotesi in esame e di conseguenza ammet-

3. La terminologia è di A. v. BRINZ, *Der Begriff 'obligatio'*, in *Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart*, 1874, I, 11 s.; ID., *Lehrbuch der Pandekten*², Erlangen, 1879, II.1, 1 ss.

4. Si fa riferimento a Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672.

5. Art. 2943, comma 4, c.c.

tere che la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. si applichi altresì alle azioni edilizie, qualora il venditore abbia dolosamente occultato il vizio.

Con riguardo alla soglia di rilevanza del comportamento, affinché risultino integrati gli estremi dell'occultamento doloso, possono replicarsi le riflessioni espresse poc'anzi con riguardo alla disciplina consumeristica. Invero, sebbene l'orientamento tradizionale sostenga un'interpretazione restrittiva, in base alla quale la reticenza sarebbe ricompresa nella fattispecie che integra la causa di sospensione soltanto quando vi fosse un obbligo di rivelare la circostanza dolosamente taciuta⁶.

Ma anche volendosi accogliere una più ristretta interpretazione, si osserva come, di norma, nei casi di obsolescenza programmata, la condotta di chi attua strategie per ridurre la vita del bene non sia meramente omissiva, bensì implichi comportamenti commissivi che impediscono alla controparte di conoscere tempestivamente le reali disfunzionalità del bene.

Il dolo potrebbe altresì acquisire rilevanza al di fuori della disciplina della vendita. Invero, il comportamento del venditore che, tacendo di avere alterato le caratteristiche dei prodotti in modo da determinarne una più rapida obsolescenza, induca controparte a concludere un acquisto che altrimenti non avrebbe compiuto, ovvero a cui avrebbe dato seguito soltanto a diverse condizioni (per es. a un prezzo minore), sembra potersi sussumere entro le fattispecie disciplinate dagli artt. 1439 s. c.c. È chiaro che, in questo caso, occorrerebbe dimostrare gli artifici e raggiri che hanno tratto in inganno l'acquirente.

Vi è però un'ulteriore complicazione: in alcuni casi la controparte contrattuale di colui che acquista il bene non è direttamente il produttore e dunque il fautore delle strategie volte a diminuire il tempo di vita del prodotto. Al fine di ottenere l'annullamento del contratto, il *deceptus* dovrebbe dunque altresì dimostrare che il dolo del terzo fosse conosciuto dal contraente (vale a dire, nella fattispecie di cui ci si occupa, dal venditore finale) e che questi ne abbia tratto vantaggio, come espressamente richiesto dall'art. 1439, comma 2, c.c., residuando altrimenti il solo diritto al risarcimento del danno, in via extracontrattuale, contro il terzo.

Si deve ritenere che, sebbene con riguardo al dolo in-

6. Si vedano, in questo senso, in tempi risalenti, Cass. 16 febbraio 1967, n. 125; Cass. 9 gennaio 1979, n. 125.



cidente non sia replicata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1439 c.c., anche in quest'ipotesi la vittima del dolo sia legittimata a chiedere il risarcimento alla controparte in forza dell'art. 1440 c.c., se questi fosse a conoscenza dei raggiri attuati dal terzo; e ciò per due ordini di ragioni.

Anzitutto, dal punto di vista ontologico, si ritiene esista un'unica nozione civilistica di dolo: la condotta fraudolenta che viene in rilievo è la medesima, mentre la differenza si fonda unicamente sulle conseguenze che il comportamento ingannevole provoca nel raggirato, al quale spetta la scelta di agire ai sensi dell'art. 1439 c.c. ovvero dell'art. 1440 c.c. in base al grado di influenza che le macchinazioni hanno prodotto sul proprio convincimento.

Inoltre, tale impostazione è suggerita da un argomento letterale: l'art. 1440 c.c. obbliga al risarcimento del danno «il contraente in mala fede». Ebbene, la mala fede potrebbe consistere nell'attuazione per mano propria dei raggiri, ovvero nella coscienza e allo sfruttamento degli artifici da altri compiuti.

Sembra dunque ragionevole ritenere che l'acquirente di un bene soggetto a obsolescenza programmata sia legittimato a chiedere – a seconda dei casi – l'annullamento del contratto ovvero il risarcimento del danno alla controparte, se costui, come accade, trattandosi sovente di venditori professionali, fosse a conoscenza delle ingannevoli strategie attuate dal produttore per

ridurre la vita dei beni. Oltre a ciò, egli avrà il diritto di rivolgere le proprie istanze risarcitorie verso il produttore (terzo autore del dolo) in via extracontrattuale. In esito all'analisi sin qui condotta, sembra dunque potersi affermare che, nonostante l'assenza di disposizioni che si occupino specificamente di contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, il singolo acquirente non rimanga totalmente privo di tutele.

Probabilmente, per migliorare la posizione di coloro che acquistano beni tecnologici, la soluzione più auspicabile non sarebbe rappresentata dalla concessione di un periodo più lungo per far valere i difetti, poiché si finirebbe per introdurre un regime eccessivamente gravoso nei confronti del venditore (che molto spesso non è identificabile con colui che pone in essere le strategie volte a diminuire anzitempo la funzionalità dei prodotti), nonché per tradire le esigenze di certezza e speditezza dei traffici che da sempre sono sottese alla brevità dei termini per far valere eventuali difetti del bene compravenduto.

Contro l'obsolescenza programmata, andrebbero piuttosto intraprese a un livello più generale iniziative che scoraggino i produttori – a monte – ad attuare tali strategie, non soltanto allo scopo di tutelare il singolo acquirente, bensì con l'intento di salvaguardare un interesse superiore, qual è quello della sostenibilità ambientale, da preservare attraverso una migliore gestione delle risorse.

LAMBERTO LAMBERTINI

Law and Literature: tre monografie e un saggio imperdibile

48

Il diritto e la letteratura hanno in comune, tra l'altro, la funzione di ricostruire la realtà attraverso il linguaggio, di interpretare i comportamenti umani, valutandoli sul piano etico, cercando di superare ambiguità interpretative.

Sull'onda di un movimento statunitense che ha istituzionalizzato gli studi universitari in *Law and Literature*, si sono sviluppate riflessioni ed indagini sul rapporto tra opere letterarie e diritto vigente. Una costola di questo movimento, che si definisce come *Law as Literature* studia i testi giuridici con criteri simili a quelli della critica letteraria. E così sentenze, atti giudiziari, testi di legge vengono analizzati sul pia-

no lessicale e sintattico. Difficilmente le nostre leggi superano la prova, ma anche gli scritti difensivi e le decisioni giudiziali lasciano molto a desiderare. E non tanto perché l'uso del latinetto e le parole gergali ("controparte", "fattispecie") sembrano studiate per rendere esoterica l'amministrazione della giustizia, ma perché manca spesso la padronanza della lingua.

Vi è poi lo studio *Law and literature* che si occupa del diritto d'autore, dei contratti di edizione, della disciplina della stampa. Se questo settore del diritto fa parte della nostra consolidata cultura, solo di recente i nostri corsi universitari hanno istituzionalizzato corsi di Diritto e letteratura (a Genova, alla Sapienza e probabilmente anche in altre realtà).

Il fiorire di questi studi ha prodotto negli ultimi due anni alcune monografie appassionanti e appassionate e le passioni, sosteneva un certo Marcel, hanno il pregio di dilatare e intensificare il nostro vivere nel tempo.

Donato Carusi (*Sua maestà legge? Tre secoli di potere diritto e letteratura*, Firenze, 2022) ricorda che molti importanti letterati affrontarono (con scarso entusiasmo, per il vero) regolari studi giuridici: Wieland, Balzac, Verne, Proust, Kafka, Flaubert, Marquez. Tutti, più o meno, giudicarono arida la materia e arido il mestiere di giurista.

In realtà, molti giuristi hanno dimostrato sensibilità letterarie, alcuni dei quali cimentandosi anche in prove molto riuscite: Calamandrei, Satta, Betti, Cordero. E leggere Pietro Rescigno nei saggi raccolti in *Persona e comunità* (Cedam) significa imparare anche uno stile letterario esemplare.

Ma il rapporto del diritto con la letteratura ha anche altre funzioni.

E così "A tutti gli aspiranti avvocati le Law Schools americane raccomandano dunque di alimentare la fantasia leggendo opere di letteratura; e di solito consigliano di non limitarsi ai legal thrillers, ma di attingere ai grandi romanzi classici, con la loro inesauribile ricchezza di





caratteri umani e situazioni, di relazioni tra eventi, di concatenazioni di cause ed effetti” (Caruso, 9).

Giuseppe Guizzi cerca in Balzac (*Il caso Balzac. Storie di diritto e letteratura*, Bologna 2020) l’esperienza giuridica sul mercato finanziario, sull’insolvenza, sull’iniziativa imprenditoriale, sulla crisi della giustizia nella Francia dei primi decenni dell’Ottocento. Così ci sdegniamo per il contratto ingiusto descritto ne *Il curato di Tours*: “Nel mondo di Balzac, come nel mondo reale, è descritto il contratto degli uomini in carne ed ossa, con le loro concrete aspirazioni, con le loro concrete debolezze, e poi, soprattutto, con le asimmetrie di posizione nella negoziazione”. Il curato perderà tutti i suoi beni per una clausola contrattuale con cui si impegnava a lasciare alla padrona di casa un indennizzo costituito dalla sua importante biblioteca, dagli arredi e da quanto contenuto nella casa da lui abitata “ove decidesse di abbandonare i luoghi a lui affittati”. La promessa di una durata perpetua della locazione non consentiva neppure una risoluzione consensuale del rapporto. Ma questa prestazione, del tutto squilibrata, non prevedeva, secondo il codice napoleonico, la risoluzione del rapporto iniquo.

Per una storia costituzionale italiana attraverso la letteratura

a cura di
Gianluca Bascherini
Giorgio Repetto



Balzac descrive anche la nascita del modello industriale, la crescente necessità di capitali (*La cugina Betta*; *La casa del gatto che gioca a palla*) e la crisi finanziaria che porta al fallimento (Cesare Birotteau) e non solo lo squilibrio nei rapporti tra singoli.

Come sappiamo, Balzac ha rappresentato nelle sue opere quasi tutti i caratteri che popolano il nostro mondo, descrivendo numerose situazioni irrisolte dalle leggi di quella Francia e forse anche dalla legislazione successiva.

Così in Francia, come da noi, nonostante la Costituzione che il nostro paese si è data con un testo felicissimo ed una applicazione a volte non allo stesso livello.

Gianluca Bascherini e Giorgio Repetto (*Per una storia costituzionale italiana attraverso la letteratura*, Milano 2022) coordinano una riflessione collettiva sulla rappresentazione letteraria dei momenti rilevanti del nostro paese dall’Unità ad oggi. Accanto ad autori noti (Sciascia, Pasolini, Levi, Vittorini, Calvino, Meneghelli, Moravia) il volume ha lodevolmente raccolto un’antologia di importanti contributi di autori meno conosciuti (Manzini, Scotellaro, Ronchetti e molti altri). Il risultato è una lettura “militante”, che scon-


fessa la convinzione che l'Italia non abbia mai avuto una vera rivoluzione etica e di costume e che sia vissuta sempre secondo la lettura che il principe di Salina dava della unificazione del nostro paese, con il suo gattopardo che cambia tutto, perché nulla cambi. A ben guardare invece, molti, letterati e giuristi, hanno contribuito alla crescita di una cultura contraria al comodo e un po' ripugnante "Franza o Spagna", bollando di indegnità civile l'indifferenza nei confronti delle diseguaglianze e delle ingiustizie

Non appartiene esplicitamente al filone L&L il saggio di Maurizio Pedrazza Gorlero, fresco di stampa, *The Macbeths. Shakespeare e le due maschere del potere*, Pacini editore.

Ma è contiguo e si sovrappone alle pubblicazioni in materia di letteratura e diritto: siamo al cospetto di una lettura attiva del giurista di qualità, che ritrova i suoi temi nelle opere letterarie.

Maurizio, costituzionalista sapiente e originale, ha scritto molto sul divario sempre maggiore tra il consenso e la legittimazione del potere, sul potere dei media e della grande impresa nel predeterminare gli argomenti di rilevanza sociale e gli indirizzi politici da imprimere alle decisioni pubbliche. Anche per questo legge in Macbeth, nella tragica coppia del re e della regina, una malvagia sintonia nell'acquisto del potere assoluto e una diversità all'interno della coppia, nel porsi il problema della "legittimazione iniziale" e della "legittimazione successiva" del dominio. I profondi tormenti, i terrori, le angosce che portano la regina al suicidio e il re alla sua sconfitta e alla morte sono per Pedrazza Gorlero, anche (ma non solo) sintomo dell'incertezza sulla legittimità di un potere raggiunto a prezzo di una strage privata.

Maurizio sicuramente conosce le *Lezioni Shakespeariane* di Auden, secondo il quale, Lady Macbeth e suo marito soffrono perché non sono completamente malvagi e la coscienza, per quanto ridotta ad un barlume, morde con forza e rende impossibile regnare e vivere. Tesi stranamente banale, anche se legittima.



In realtà la tesi di Maurizio sembra confermata dallo stesso Macbeth:

“delle virtù che si addicono al Re, quali Giustizia Temperanza, Fermezza, Generosità, Perseveranza, Misericordia, Umiltà, Devozione Paziienza, Coraggio, Fortezza: io non ne ho un briciolo. Ma abbondano tanto nelle varianti di ogni diverso vizio da praticarne ognuno in ogni modo”.

Non una confessione soltanto, una vera delegittimazione.

FABIO MANTOVANI

Esercizio anomalo della professione forense

È con lo spirito del puro neofita, ben pungolato da Lamberto e non avendo particolari capacità scientifiche che mi accingo nel raccontare un aspetto della nostra professione che mi è sempre piaciuto.

Quelle digressioni della nostra vita che ci rendono anche più simpatici agli occhi dei nostri utenti, clienti o meno che siano.

Perché sì, a volte bisogna astrarsi e non considerare la professione dell'avvocato come fosse un tutt'uno, un monolite senza forme e vitalità; in realtà la nostra vita professionale a volte presenta delle sfaccettature nascoste ma che meritano qualche attenzione.

Vale la pena quindi esaminare il fluire della nostra vita professionale, inserendola in contesti a volte poco noti ma che potrebbero destare un qualche interesse; a volte, si sa, non sempre siamo ripagati nei nostri sforzi e forse, allora, si possono recuperare queste scene di vita per evitare il peso di una spersonalizzazione del nostro lavoro.

Ed è per questo che ho pensato a due cantautori italiani che, con alcune loro creazioni, mi hanno accompagnato nel corso degli anni; non le ho mai dimenticate, quasi fossero sì un ricordo di cose forse passate ma che si ripresentano nella vista di tutti i giorni.

Mi spiego e arrivo al dunque.

In *primis* penso alla cosiddetta epopea o saga del Mocambo riferita a quel geniaccio di Paolo Conte.

Ma penso pure allo stesso Paolo Conte in *"Parole d'amore scritte a macchina"* (omonimo album del 1990).

Penso infine a *"Lella"* scritta da Edoardo De Angelis e Stelio Gicca Palli del 1971 cantata e portata al successo anche da Antonello Venditti qualche tempo dopo.

La caratteristica principale è che gli autori sono (o sono stati) anche avvocati (Paolo Conte e Stelio Gicca Palli) hanno effettivamente svolto, chi più chi meno, la nostra professione.

Lo si avverte bene. La loro esperienza – in controluce – dà un tocco speciale alle loro opere (ovviamente per me e per chi le vuol vedere).

Se con Paolo Conte si "annusa" un antico, ma sempre valido, modo di vivere la nostra professione, con Gicca Palli si avverte invece una grande sensibilità personale verso un tema sociale di femminicidio, descritto con una (terribile, ma efficace) sintesi in immagini sequenziate in poche parole.

Nell'epopea del Mocambo di Paolo Conte c'è il profumo di un'Italia passata, quella del "dopo guerra", la ripresa, il voler fare ma con solidi e diretti rapporti interpersonali e, sia pur detto, in una realtà sociale non meno dura di quella che viviamo oggidì.

Sin dal primo omonimo album (Paolo Conte – 1974) nel brano *"Sono qui con te sempre più solo"* il protagonista (che gestisce un bar, il famoso Mocambo) narra di un difficile rapporto sia con il proprio lavoro che con la propria partner, con la quale convive *"in un brutto tinello maron"*, immagine che ricorrerà anche in seguito, quasi un *leit motiv*. Immagine da dopo guerra.

In effetti, professionalmente, il fallimento del Mocambo è cosa data e certa, tant'è che qui compare un curatore fallimentare (forse lo stesso Paolo Conte) che segue passo passo il nostro protagonista, sia pure in punta di piedi nella vista di questo forse sfortunato personaggio, pur con un dialogo scarso, se non nullo.

Il curatore fallimentare, Paolo Conte, offre un caffè ed il nostro protagonista, sempre pronto alla replica, ci dice che era meglio *"quello fatto da me"*.

Ma le cose vanno sempre più male e nel passo successivo, *"la ricostruzione del Mocambo"* (Paolo Conte – 1975), si capisce che il nostro protagonista ha lasciato la propria partner (dopo il fallimento del bar?) e, sempre nel *"tinello maron"* convive ora con una austriaca con cui non parla per la difficoltà di comprendersi. E stanno sempre in silenzio.

Dopo 9 anni Paolo Conte torna sul luogo del delitto (Gli impermeabili – 1984) ove si parla di *"serrande abbassate, pioggia sulle insegne delle notti andate"* sempre nel solito Mocambo. Il nostro protagonista, sempre

sotto gli occhi del nostro Curatore fallimentare (o almeno così io immagino), scende a prendersi un caffè nel bar oramai chiuso da anni.

Infine, nel 2004, a sorpresa il Nostro con *“La nostalgia del Mocambo”* ritorna sul luogo del delitto e, il nostro ex barista, oramai ritirato dal lavoro, vive sempre con la sua silenziosa moglie austriaca e nel solito brutto tinello *“maron”*. Suonano alla porta per scherzo e lui corre giù nel locale per preparare un caffè, ma scoperto l'inghippo se ne torna su.

Chiuso qui e fine della storia.

Se nella saga del Mocambo, la figura del Curatore fallimentare aleggia, il ruolo dell'avvocato Paolo Conte ne *“Parole d'amore scritte a macchina”* (1990) è ancora più penetrante ed evidente e visto in modo sagacemente ironico. Qui il legale in buona sostanza non farebbe bene il suo mestiere di avvocato.

Siamo nell'ambito di una separazione tra coniugi ed il marito, se la prende con l'avvocato della moglie che è *“proprio un asino”*, certe cose infatti, ci dice Paolo Conte, non vanno affatto scritte in un atto: richiami deontologici? Opportunità? Di certo un buon punto di discussione su cosa sia meglio scrivere (o non scrivere). E tutto questo perché, dice con ineffabile ironia Paolo Conte sono *“memorabili frasi d'amore scritte a macchina. La nostra storia in quattro pagine”* e prosegue *“no, certe cose non si scrivono che poi i giudici ne soffrono”*, concludendo che *“a parte lo stile del tuo legale sono parole tue d'amore scritte a macchina”*.

Un richiamo quindi colmo di rimandi a quello che noi viviamo tutti i giorni, sempre senza fraintendimenti o cattiverie. È la vita di cui tutti noi facciamo parte e che forse a volte ci fa astrarre dai problemi concreti di chi abbiamo davanti.

Passando rapidamente al nostro secondo cantautore, con il brano *“Lella”* (1971), il nostro avvocato Gicca Palli (per la verità appare preponderante il ruolo di Edoardo De Angelis) delinea nitidamente un caso di femminicidio descritto in una Roma certamente *“Pasoliniana”*.

La canzone narra la storia di un uomo che racconta ad un amico di quando, quattro anni prima, ha ucciso la sua amante, Lella, *“la moje de Proietti er cravattaro, quello c'ha er negozio su ar Tritone”* e che voleva lasciarlo proprio l'ultimo giorno dell'anno.

Omicidio perpetrato *“a la fumara”*, tra le reti e le barche abbandonate, immagini che tanto ricordano non solo la filmografia ma anche la tragica fine di Pierpaolo Pasolini.

Il testo è a mio avviso altamente drammatico nella sua leggerezza ed armonia e delinea un protagonista assolutamente amorale e nichilista che del suo gesto non sembra affatto (o quasi) pentito.

La sensibilità sta nell'aver proposto un testo di portata assolutamente attuale in un lontano periodo in cui nel modo musicale dell'Italia o si parlava di *“cuori”* e *“fiori”* oppure si affrontavano i primi temi politici di un cantautorato che in quell'epoca (prima metà degli anni '70 dello scorso secolo) era piuttosto orientato e politico.

Un vero e proprio squarcio di modernità ad oltre 50 anni di distanza affrontato con intelligenza da parte di chi, avendo la sensibilità del professionista, magari sapeva bene di cosa parlava e questo, anche se a onor del vero, l'idea ed il testo sono frutto, o così sembra, di Edoardo De Angelis.

Ma a me piace pensare che la sensibilità del collega sia stato un plus.

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Parlare italiano a Montorio

I bolognesi non parlano il dialetto bolognese. Molti lo capiscono, grosso modo. Ma in famiglia, e con gli amici, parlano italiano. Ho sempre sentito dire che il bisnonno – il serio avvocato Tito Berti, morto nel 1930 – in famiglia parlava anche in dialetto. Ma certo, dalla generazione del nonno Nino in poi, l'italiano è l'unico linguaggio parlato abitualmente.

Ci doveva essere anche un po' di classismo in questo. Il dialetto era la lingua del popolo, delle classi più umili. Chi aveva studiato, non poteva confondersi con loro. Forse anche per questo la mamma non solo non ci ha mai insegnato espressioni dialettali, ma anzi ci ammoniva a non farlo, e si compiaceva particolarmente quando sentiva dire che i figli sapevano usare bene il congiuntivo.

Dunque, a Bologna si parlava e si parla italiano.

O forse non è esattamente così.

Qualche anno fa, una piccola casa editrice locale pubblicò un libro di Alberto Menarini e Fabio Foresti, che si chiamava *Parlare italiano a Bologna*, che con tono leggero metteva in fila un vocabolario di parole e termini colloquiali abitualmente usati dai bolognesi, che così credono di parlare in italiano, e risultano incomprensibili fuori città. Insomma, sembra che esista una sorta di lingua parallela, che già Alberto Menarini aveva chiamato italo-bolognese. Noi cittadini autoctoni in genere ne prendiamo coscienza venendo a contatto – all'Università – con i fuorisede, con i quali ci mescoliamo un poco.

Una collega già fuorisede mi ha raccontato di essere rimasta attonita e incerta sul da farsi, sentendosi dire all'uscita da una casa: “tirati dietro l'uscio”. Un'altra ricorda ancora la stessa stupefazione nel sentirsi dire al citofono “sono il fontaniere, mi dà il tiro?” O facendo le spese ascoltare dialoghi criptici e un po' surreali tipo: “altro? altro”.

Certo, noi locali si sorrideva a queste lingue “della bassitalia”, che ordinariamente non curano il congiuntivo, e fanno un uso molto più marcato del passato remoto (forse derivando dall'aoristo?). E loro sorridevano ai tipici errori locali negli imperfetti (noi

mangevamo, noi andevamo, e simili), che poi sono semplicemente una memoria del dialetto (nuèter a s'andèva, a's magnèva). Ma ci si divertiva a scoprire il dialetto come forma colta. C'era un gruppo di musicisti (Al Gròpp) che suonava alla Osteria delle Dame, che aveva portato alla conoscenza di noi giovinastri le canzoni dialettali di fine ottocento e insomma ci aveva accostato al dialetto.

Non siamo neppure nell'ambito del gergo, che è una modalità tipica di elaborazione di un linguaggio all'interno di un gruppo. Nel 1980, uscì una ricerca proprio sul linguaggio giovanile degli anni settanta (Manzoni – Delmonte, *Pesta duro e vai trànquilo*, *Dizionario del linguaggio giovanile*, Feltrinelli, Milano 1980), frutto di una ricerca fatta proprio a Bologna nell'ambito del DAMS. Ci divertivamo molto a leggerlo collettivamente, ad alta voce, certe serate. Ne regalai anche qualche copia; anche la mia, evidentemente, dato che non ce l'ho più, e oggi non si trova neppure su Amazon.

* * *

Lingua madre, si dice, perché la lingua che i bambini apprendono è in genere la lingua della madre. Certo, c'è stato il maestro Manzi, e l'asilo, e la scuola; ma insomma, quella che si impara naturalmente, ascoltandola, è in primo luogo la lingua e la parlata della madre.

In età prescolare, io andavo a fare la spesa con la mamma, l'accompagnavo per mano nei negozi di alimentari. *Quant'è?* Chiedendo il prezzo. *Eh ben bè*, se era troppo caro. Il negozio di Mazza in via Pescherie Vecchie vendeva con cautela anche gli yoghurt scaduti (da poco). Che male vuoi che facciano? *Altro signora? Altro grazie*. Poi si andava a prendere la cioccolata in tazza dalla Torinese, o più raramente una mozzarella in carrozza da Lazzarini.

Per merenda, si faceva a volte lo *zabaglione*, montando il bianco con un aggeggio apposito, e poi versando il rosso e continuando a montare assieme l'albume e il tuorlo, chè si chiamano così in italiano, ma si capisce meglio se dici il bianco e il rosso dell'uovo. Ci vuole un



po' di costanza e di energia mentre sei *dietro a farlo*, se no il bianco non si monta. Allora a me *venivano i nervi* (in italiano, mi innervosivo). In modo più popolare-sco, avere il nervoso si dice "*avere un po' di sistema*", sottintendendo "nervoso", ma insomma è sempre lo stesso concetto.

Come tutti i bambini, amavo ascoltare i discorsi dei grandi. La mamma aveva due sorelle, la zia Maria e la zia Marta, con le quali si incontrava a giornate fisse, al pomeriggio; e si mettevano in salotto a chiacchierare. Non potrei certo dire i temi delle loro conversazioni fitte fitte, che toccavano tutti i parenti e loro amiche e le persone conosciute. Parlavano così fitto una volta che andarono in treno a Porretta; e tornando le sera, passarono delle gallerie e si spaventarono, tanto che chiamarono il capotreno e gli dissero che pensavano di avere sbagliato treno, perché alla mattina non avevano passato nessuna galleria. E il capotreno nostrano ridendo disse loro: non preoccupatevi, il treno è quello giusto, è che le gallerie le hanno fatte oggi pomeriggio. Le sorelle immerse nelle loro conversazioni al mattino non se ne erano neppure accorte.

Ricordo però gli intercalari. "*Oi oi*", dicevano in segno di assenso mentre una raccontava: che è poi all'evidenza una derivazione dal francese della lingua d'oïl. "*Eh ben bè*", commentando qualche fatto eclatante. "*Da farne?*" dicendo di cosa ritenuta inutile. "*Tienila da conto*", di una cosa da conservare. "*Mocchè mocchè*", una drastica negazione. "*Di' sù*", un invito rafforzato a parlare, più energico di "*di' mò*".

A questo proposito, sempre in età prescolare avemmo una domestica che la mamma chiamava "la Maria Chemò", e in verità non so quale altro nome anagrafico avesse. Che mò era il suo frequente intercalare che la mamma aveva adottato come soprannome. Ma quello dei soprannomi è un altro discorso, che oggi accantoniamo.

* * *

Un momento fondamentale era il pranzo, in cucina, con il solo lusso dell'uso di vecchie posate d'argento, marcate con la iniziale AA, residuo di un servizio già appartenuto allo zio Astorre Arnoaldi Veli, un po' matto e forse anche cattivo. Si ricordava con orrore che lui e sua moglie, la perfida Diomira, avevano fatto piangere la nuora, la mite zia Amalia; e lui da vecchio, rimasto vedovo, prima di morire aveva fatto bruciare il suo letto perché nessuno dopo di lui ci dormisse. Questa affascinanti e misteriose storie venivano a volte raccontate a mezza bocca dalla nonna, con espres-

sione di compatimento, ed erano fatte naturalmente per eccitare la curiosità dei bambini. È così che nasce, forse, la propensione ad indagare le storie del passato. A pranzo si doveva mangiare quello che c'era. O mangiare la minestra o saltar dalla finestra: non c'erano alternative. Metodi educativi politicamente scorrettissimi, e tuttavia efficaci: se non mangi, lo rifacciamo per una settimana di seguito. Mio fratello Ugo era il più deciso. Di certe cose era *furente*, cioè ghiottissimo; su altre si incaponiva nel rifiuto. Un giorno tenne in bocca fino a sera un boccone di una bistecchina, dimostrandosi bambino tutto d'un pezzo. Per le violazioni più gravi veniva minacciata, più che applicata, una bella *bancata*, ovvero un *battedo*, o la più modesta *pavàna*: insomma, una sorta di codice sanzionatorio. Sottostante ai discorsi educativi della mamma c'era sempre qualche immagine, qualche modo di dire o qualche proverbio che veniva dal paesino in Comune di Monzuno nel quale era nata e cresciuta. Condensava in frasi proverbiali gli insegnamenti per una condotta di vita.

Esempi.

Un piò un fa dù: frase leggendaria del nonno Adelmo, con la quale significava che è bene che entrambi gli sposi abbiano qualcosa da mettere in comune perché, appunto, uno più uno fa due.

Stè atàc a noster Sgnour e n'avì di pora: altra frase del nonno Adelmo, uomo pio, tanto che si era trasferito ad abitare a Montorio da Riveggio perché c'era la chiesa, e ci faceva andare tutti i pomeriggi al Rosario.

Scherza coi fanti e lascia stare i santi

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi

La farina del diavolo va tutta in crusca

Non svegliare il can che dorme.

Gallina vecchia fa buon brodo.

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.

Se non può peggiorare migliora.

Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale.

Piove sempre sul bagnato.

A chi troppo e a chi niente.

Sono esempi di saggezza legati alla religiosità delle comunità di campagna come la nostra, di una vita vicina agli animali, di un canone di vita fondato sulla accettazione della sorte, che hanno accompagnato le esistenze dei nostri compaesani, e tutto sommato anche le nostre.

Il ritorno per le vacanze estive al piccolo borgo monzuneso, che durava almeno un paio di mesi, era dunque il ritorno al vero luogo natio, che faceva piombare i bambini in una comunità allargata di cugini e di zii.

Si giocava con i ragazzi del paese, figli dei mezzadri o dei contadini, che sapevano il dialetto, erano più smaliziati, ci prendevano un po' in giro. C'era dimestichezza con gli animali, la nonna teneva le galline, e al calar della luce le metteva a letto – cioè le chiudeva nel pollaio – richiamandole con un richiamo (“*prina prina prina*”) incomprendibile agli umani, ma chiarissimo per le galline. Crescendo, ho pensato che potesse essere un richiamo storico, al conte Prina, ministro delle finanze in epoca napoleonica, e per questo molto odiato, e poi linciato a Milano nel 1814. Chissà che nella memoria lenta delle campagne non fosse rimasto un suo remoto ricordo, slegato dai fatti e trasformato in uno sberleffo, in un richiamo per le galline appunto.

Uno dei nostri amici locali era chiamato Polanca, perché era un po' sciancato (all'epoca c'era un cantante, Paul Anka, che aveva una camminata claudicante). Un altro era Pannocchia (panòcia), per via dei capelli ricci e giallastri. Un altro è stato chiamato per tutta la vita Perani, per la sua somiglianza fin da bambino con l'ala sinistra del Bologna. Poi i Giuseppi (Giuseppe di Cà di Raimondo e Giuseppe della Padrice, il comunista), e Ruffillo, il più bravo di tutti a calcio. E poi Aglione, che era un fantasioso ricordo di una canzone (Guaglione) che allora si sentiva alla radio.

Panòcia faceva anche il chierichetto. Bisognava sapere rispondere a tono alle preghiere, che erano in latino; alzarsi e inginocchiarsi quando era il momento, cantare. Alla fine, dopo *ite missa est*, dire *deo grazias*, segno che la messa era finita. E il termine *deo gratias*, nel linguaggio comune, che è piuttosto irriverente, è diventato quasi un sinonimo di “finalmente”. Fui preso qualche volta anche io a fare il chierichetto aggiunto, inginocchiato nel gradino più basso, e andavo dietro come i musicisti in erba che sanno fare solo qualche accordo seguendo la chitarra solista.

La messa in latino era suggestiva anche se non comprensibile. C'erano parole o frasi che colpivano. Chi erano mai i *genitori genitoque*? E *tumulieribus* e la *catinora*? E il famoso *fructus ventustiesus*? Mah.

La curiosità per i significati delle parole, e il linguaggio in genere, nasceva così.

Fra noi cugini allora è usato anche un linguaggio “segreto”. Consisteva nel mascherare le parole aggiungendo dopo ogni sillaba la forma “qui”. Sandro, per esempio, diventava Sa-qui-ndro-qui, Anna era A-quina-qui, e così via. Per i più piccoli, ce n'era un altro, consistente nell'aggiungere dopo ogni sillaba la lettera p, ripetendo poi la vocale immediatamente precedente. Per dire, Sandro era Sa-pa-ndro-po, Anna era Apan-

napa. Una sorta di rompicapo, che faceva ridere, ma aiutava ad imparare la divisione in sillabe delle parole. L'apprendimento delle vocali era naturalmente avvenuto con la famosa storia del baco del calo del malo. È in questo piccolo mondo che ha cominciato a formarsi un vocabolario familiare, fatto di parole o espressioni che ci sembrano naturali, e che connotano la nostra provenienza. Eccone qui un piccolo elenco.

* * *

Acqua cheta: L'acqua cheta rovina i ponti, dice un proverbio. E acqua cheta ero soprannominato io, dalla mamma, che mi accusava di fare marachelle senza parere, per fare poi ricadere la colpa su altri, anzi su mio fratello Ugo. Celebre è l'episodio della Caterina, che per questa volta vi risparmiò, ma che fece prendere un paio di ceffoni all'incolpevole Ugo.

Bazurlone: persona scarsamente intelligente. Ottorino, il figlio dello zio Flaminio, era un bazurlone.

Bazocco: soggetto stanco e scarsamente lucido. Ci sarebbe anche un altro significato, più volgarotto, che però allora non ci era familiare.

Battedo: energica punizione minacciata, assai più che applicata, ai figli disobbedienti.

Bancata: punizione ancora più energica.

Becchisia: attributo di una persona scarsamente lucida.

Busonata: termine politicamente assai scorretto per indicare un grosso colpo di fortuna

Catinora: frammento di preghiera in latino che fa pensare ad una vecchia signora (es. la Vanda, la Caterina e la Catinora) mentre è soltanto un pezzetto dell'Ave Maria (*nunc et in hora mortis* etc.).

Ctalare: termine usato solo nella nostra famiglia, che significa fare qualche cosa di manuale, andando attorno ad oggetti che lo richiederebbero con maggiore attenzione, mettere le manine dove non si dovrebbe. Sinonimo più presentabile del più diffuso termine *pistolare*.

Cucco: nascondino, gioco bellissimo che si faceva all'imbrunire nella piazza del paesino, in mezzo a voli di rondini.

Farlocco: falso, artefatto, non buono. Si dice indifferentemente di una tesi, di un quadro, di un oggetto che vorrebbe tendere ad avere un qualche valore, ma proprio non ce l'ha.

Far su: arrotolare, mettere a posto. Fai ben su quegli scampoli di stoffa, che ne facciamo un pigiama per Checco (dialogo tipo delle sorelle Tonelli).

Fatto tipo: strano o curioso soggetto (in dialetto *fàt su-gèt*). Accrescitivo: *più fatto soggetto*.

Fido: adesso si dice time out. È una interruzione invo-





cata da un giocatore, che non può essere negata, perché la slealtà al gioco non esiste.

Fermatili: nome di un podere del nonno Carlo, più o meno dalle parti di Pian di Setta, dal nome nato da una equivoca risposta del nonno ad un imprecisato impiegato del Comune.

Fiamminga: termine apparentemente colto per indicare un piatto ovale da portata.

Fontaniere, artigiano con scarsi rapporti con il fisco, nel resto d'Italia chiamato idraulico.

Furente: golosissimo di qualche cibo

Giambella, gabina: parole italiane nelle quali per qualche ragione non chiara si trasforma in g la lettera iniziale c. Forse credendo di adottare un linguaggio più forbito.

Griccio: sinonimo di plumone (vedi).

Gaggia: mento assai pronunciato.

Gasgo: parola di origine misteriosa, che in italiano significherebbe "impuntura" cioè cucitura che tiene assieme – con modalità proprie della sarta, cioè come Dio comanda – due pezzi di stoffa che debbono essere uniti.

Ghignoso: antipatico, dispettoso, deriva da ghigno, che indica una smorfia beffarda della faccia.

Giubbino: maglioncino di lana leggera, spesso abbottonato sul davanti.

Gnappa: si dice di una persona noiosa e poco brillante.

Gnocca: omissis

Gigiulone: variante di "giuggiolone" o forse di "gigione", persona goffa che vorrebbe però non apparire tale, e si prodiga in maniera ... gionesca.

Ingaggiato: incagliato. Es: la serratura è ingaggiata se non si apre bene.

Ingannato: termine usato dalla mamma per indicare la occlusione dello scarico del lavandino, o della vasca. Da cui la necessità di sgannarli, con l'apposito aggeggio.

Imbianchino: colui che per mestiere dà di bianco alle pareti, nel resto d'Italia detto pittore. Attività manuale inflitta al fratello minore che, primo della famiglia, venne rimandato a ottobre in una qualche materia. La vittima però imparò, sommariamente, un mestiere, che gli fu utile qualche volta in seguito

Intortare. Corteggiare.

Ludro: ingordo.

Landra: tipico odore delle scarpe.

Lumino: sputo con la mira.

Mazòca: testa molto grossa. Beffardamente, il cappello di paglia di chi ha una bella mazòca può essere detto cestone.

Maccia: bambino spiritoso, disinvolto, che suscita l'immediata simpatia degli adulti. Ugo è una macchia. Si può dire anche: Ugo è una sagoma.

Minguccio: temutissimo antenato di casa Tonelli, fratello della nonna Emma, della quale era il fratello maggiore. All'inizio del novecento, essendo il maschio, ebbe in eredità la parte maggiore della proprietà, comprendente in particolare anche la casa dei bisnonni ai Molinelli, che poi "si mangiò" indulgendo troppo al bere. La nonna Emma e tutti i figli erano stati così colpiti dalla memoria di questa rovina, che furono per tutta la vita terrorizzati dalla idea che ci potesse essere qualcuno di loro che beveva troppo. Non fare il minguccio è l'ammonimento che tutti ci ha accompagnati.

Morbino: eccitazione, sinonimo più garbato di sgazurla.

Oggetto misterioso: tutto quello che non è consueto o di uso sperimentato.

Pace per tutti. La conclusione del cucco. L'ultimo può liberare tutti quelli che sono stati presi in precedenza, e fa pace per tutti. Non è bello?

Plumone: avaraccio. Quantunque tutti noi Tonelli siamo parsimoniosi, detestiamo la *plumoneria*, che consideriamo una modalità inutile di vivere, per diventare infine i più ricchi del cimitero.

Pistoll: termine bonario, dal significato probabilmente del tutto simile al patàca romagnolo

Pecchio: soprannome dato al cugino Giorgio da suo fratello Vittorio, che lo rimproverava di essere poco intraprendente, ed esteso poi a tutti coloro che parevano tali. La parola poteva orecchiare anche il nome di uno dei bravi di don Rodrigo (il Nibbio, il Guercio, il Pecchio)

Puzzolo: soprannome di mio fratello Giovanni, nato dodici anni dopo di me e otto dopo Ugo, che in realtà orecchiava il nome di uno dei sette nani. In origine, il soprannome era anche più beffardo (puzzino).

Rimescolo: intrigo amoroso.

Rusghina: nome mitico di una mendicante esistita a Montorio quando la mamma era piccola (e dunque, in un tempo sconosciuto e misterioso), che viveva di elemosine. Altro mitico abitante dei luoghi era stato *Troncone*, uomo selvatico, che viveva forse nei boschi, dall'aspetto pauroso, ma che non faceva male a nessuno.

Scadore: solletico, o anche prurito.

Scremlizzo: brivido improvviso.

Sdozzo: di scarso valore. Nella corse di automobiline la meno competitiva, per via del mozzo storto, o delle ruote piccole, o di altre difettosità, era detta la sdozza.

Sgaggiato: disinvolto, forse anche con connotazione di faccia tosta

Sgazurla: stato di eccitazione in attesa di un evento aspettato

Strega: vecchia sdentata che fa paura, ma che per qualche ragione è la protagonista di molti dei giochi di gruppo più amati (strega in alto; strega a chinino; strega impalata)

Saraffo: tipo formalmente compiacente, adulatore, ma sotto sotto imbroglione. Mi duole ricordare che anche io ero beffardamente accusato di esserlo a volte. *Và là che ti un saräf.*

Sfustigare: mettere le mani con un po' di insistenza là dove non di dovrebbe, grattarsi in posti proibiti, o anche andare a starnasare insistentemente in qualche affascinante anfratto pieno di roba vecchia e polverosa.

Sbanderno: grande quantità.

Tirintulla: parola senza significato, iniziale del famoso ritornello: *Tirintulla tirintulla chi li fa se li trastulla.* Vuol ricordare che ai figli occorre starci dietro, anche se è una bella fatica, e ci devono pensare i genitori.

E infine

Sgarligere: attardarsi in maniera scarsamente concludente in attività la cui importanza e urgenza appaiono chiari solo a colui che sgarliga. Attività ingiustamente sottovalutata. Eccone un esempio: la redazione di queste note.

(continua)

QUEL CHE SUCCESSE AD ANICETO
PERCHÉ UN BABBO, UNA MAMMA
E QUATTRO NONNI NON ANDA-
VANO D'ACCORDO

Quando Michelangelo Tibidabo di Villa Cečerotta – il quale era nato in Italia da un padre spagnolo e da una madre tedesca – sposò Evangelina Goudevening – la quale era nata in Francia da un padre inglese e da una madre russa – tutti i poeti di Villa Cečerotta vaticinarono con ogni razza di versi la felicità di quella unione. Ad onta di ciò i due sposi furono veramente, lungamente felici; e chissà per quanto lo sarebbero stati se non fosse venuto al mondo un figlio.

Infatti, il giorno stesso che nacque Aniceto, il padre, che, come sapete, era italiano, disse alla moglie:

– Bisognerà pensare a trovare per il bambino una istitutrice toscana.

Ma la moglie che, come sapete, era francese, rispose al marito:

– Niente affatto: io sono d'opinione che ci voglia un'istitutrice parigina.


Allora i due attaccarono una così lunga discussione che quando venne la sera discutevano ancora e non si interruppero neanche per accendere la luce elettrica: e tutta la notte continuarono a discutere al buio.

All'alba, poiché da soli non riuscivano a mettersi d'accordo, decisero di rimettere la questione in mano ai loro genitori.

Credevano così di semplificare la faccenda: invece raggiunsero l'effetto contrario, perché i quattro vecchi erano, come sapete, di quattro nazionalità diverse, e ognuno di essi consigliava, anzi imponeva una istitutrice della propria nazionalità. La discussione si riaccese per altri tre giorni, senza giungere ad un accordo. Al quarto giorno i sei contendenti si ritirarono nelle loro camere, scrissero sei lettere, l'impostarono in sei cassette.

Dopo una settimana a Villa Cecerotta arrivarono contemporaneamente dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Russia, sei istituttrici: una italiana, una francese, una tedesca, una inglese, una spagnola, una russa. E Cecerotta divenne la succursale di Babilonia.





Le sei istitutrici, comprese delle istruzioni ricevute, si insediarono attorno al piccolo Aniceto e l'assediarono con la loro assiduità; e ognuna gli parlava la propria lingua e ognuna la parlava più forte delle altre per potersi imporre. Aniceto le guardava trasecolato di quel baccano, e, per non scontentarne nessuna, si limitava a ridere in tutti i toni: «Mbua... Mbua... Mbua».

Allora l'istituttrice italiana si stropicciava le mani pensando che il piccino avesse imparato l'italiano; e le altre, pensando la stessa cosa per conto loro, si stropicciavano parimenti le mani – meno la russa, perché i russi non si stropicciano mai le mani.

Ma a lungo andare successe che quelle sei donne cominciarono a guardarsi in cagnesco e poi ad odiarsi come mortali nemiche e infine a scambiarsi i più vituperevoli impropri di questo mondo. Ma se li scambiavano nella propria lingua e non li capivano neanche: sicché non c'era gusto. Allora ricorsero al linguaggio universale. La spagnola ficcò un dito nell'occhio all'italiana; l'italiana, cieca dal dolore, strappò alla francese le trecce finte e con quelle si mise a menare botte da orbi sulle guance rotondette della tedesca; la tedesca s'attaccò ai grossi denti sporgenti dell'inglese, ma i denti vennero via ed ella ruzzolò per le terre. Allora intervenne la russa che, da donna energica, afferrò il piccolo Aniceto e lo scaraventò nel gruppo delle colleghe; l'inglese lo

ghermì a volo e lo tirò alla spagnola, la spagnola lo tirò alla tedesca, la tedesca all'italiana, da questa ritornò alla russa, poi daccapo ricominciò il giro, e per tutto il resto della giornata le istitutrici continuarono a giocare a palla con il bambino – meno la francese – perché i francesi non giocano mai a palla coi bambini.

Intanto il piccolo Aniceto, sballottato per aria da una mano all'altra, non rideva più, ma continuava a ripetere «Mbua... Mbua... Mbua», l'unica cosa che fino ad allora e con sei istitutrici avesse imparato a dire.

Infatti i suoi genitori e i suoi nonni cominciarono a preoccuparsi della scarsa loquacità del loro figlio e nipote. Essi decisero di aspettare che il bambino avesse quindici anni e quando il bambino ebbe quindici anni e non era più un bambino e tuttavia non sa-



... e quando il bambino ebbe quindici anni ...

Mbua... Mbua», furono costretti ad ammettere che Aniceto era muto. Per la qualcosa rimasero mortificati pensando di avere per quindici anni mantenuto sei istitutrici per insegnare a parlare a un muto. Allora, alla chetichella, ciascuno licenziò la sua; e tutte e sei se ne andarono come erano venute – meno la spagnola – perché gli spagnoli non se ne vanno mai come sono venuti.



Spedite le sei donne, bisognava pensare a chiamare un medico. La cosa sembrava facile a colpo d'occhio, invece presentava difficoltà insormontabili, perché si trattava di mettere d'accordo sei persone ognuna delle quali non aveva fiducia che nei medici del proprio paese.

Così un bel giorno sei medici, uno italiano, uno francese, uno tedesco, uno inglese, uno spagnolo, uno russo, si trovarono a consulto intorno al giovane muto: e il consulto fu profondissimo quanto mai, perché i medici non si capivano e ciò permetteva loro di andare perfettamente d'accordo.

Alla fine del consulto, ciascuno era venuto nella persuasione che a lui solo spettasse il diritto di fare l'operazione necessaria e che gli altri colleghi si sarebbero contentati di presenziarla. Il muto fu legato su un tavolo: allora il tedesco cominciò a far-

gli le correnti elettriche sulla lingua, il francese gli ficcò in gola qualche cosa che sembrava una forchetta ma non era una forchetta, l'italiano gli andava tamburellando la pancia con un martelletto, lo spagnolo gli faceva il solletico sotto le calcagna, l'inglese gli soffiava nel naso con un cannello una certa polverina gialla e il russo, tirato fuori un coltellaccio, si accingeva a tagliargli la testa per vedere se ci fosse un difetto nelle corde vocali.

Aniceto, poverino, che era muto ma non era sordo, sentiva benissimo tutti questi scherzetti in cui i medici si sbizzarriavano su di lui, e avrebbe voluto

protestare, ma questa volta non riusciva nemmeno ad articolare il suo solito «Mbua... Mbua... Mbua», per via che aveva in gola quella certa cosa che sembrava una forchetta, ma non era una forchetta.

Ma quando vide il russo brandirgli sulla testa quel coltellaccio con evidenti intenzioni sanguinarie provò tale spavento che con uno sforzo supremo riuscì a spezzare i legami e saltò in piedi sul tavolino, rove-



... vi rimase incastrato per tutto il resto della vita ... (pag. 34).

sciando indietro i sei medici. L'italiano cadde sul francese; il francese cadde sullo spagnolo infilzandogli un occhio con quella cosa che pareva una forchetta ma non era una forchetta; l'inglese ingoiò dritta dritta la cannuccia che gli serviva a soffiare la polverina gialla; il tedesco cadde con la testa su un pacco di bambagia e ne riportò sulla fronte un gonfio come un uovo sodo; e il russo cadde a sedere su un secchio d'acqua con tanta forza che vi rimase incastrato per tutto il resto della vita.

Ma questo non ha importanza. L'importante è che Aniceto, tra l'impressione di quelle sei operazioni contemporanee, lo spavento del coltellaccio, lo sforzo per liberarsi dalle legature, aveva improvvisamente acquistata la favella.

Se la cosa vi pare miracolosa, il più miracoloso è che Aniceto, acquistando ad un tratto la parola, non parlava una lingua, ma ne parlava sei: l'italiano, il francese, l'inglese, il tedesco, il russo e lo spagnolo: e tutte e sei correntemente.

Così le cose finirono nel miglior modo possibile. I sei medici menarono vanto ciascuno della guarigione come opera propria e se ne andarono tronfi e pettoruti, meno il russo che, insaccato nel secchio, dovette essere portato via nella carrettella, e meno l'italiano perché gli italiani non se ne vanno mai tronfi e pettoruti. I due genitori e i quattro nonni furono ampiamente soddisfatti vedendo che Anice-

to capiva e parlava rispettivamente la loro lingua. E Aniceto fu il più fortunato perché si trovò in possesso di sei lingue senza averle mai studiate. Fu certa-



... finì bidello in una scuola di lingue morte ...

mente in merito di questa sua sestuplice poliglottia che, giunto a tarda età, finì, rispettato e stimato, bidello in una scuola di lingue morte.



Lorenzo Carpanè - Veronica Morlacchi

Che contratti!

Progettare, scrivere, disegnare contratti
semplici e chiari


Giappichelli



RENÈ GOURMANT

L'Ostro non è solo un vento

Non ci pentiamo dei trascorsi costosi e modaioli che ci hanno fatto viaggiare mezza Italia per assaggiare la tavola di un ristorante stellato, discutendo se una stella in Francia corrispondesse o meno alle due stelle in Italia.

Non ci pentiamo di aver applaudito le diverse consistenze e le diverse composizioni che fanno di un piatto un'opera di Mondrian.

Peraltro non abbiamo amato le schiume, i cento ingredienti pedantemente ricordati dallo chef per un piatto di 50 grammi scarsi, il cuoco che si crede Leonardo da Vinci per aver indovinato un abbinamento gradevole di ingredienti inusuali.

Della cucina d'autore abbiamo esaltato il wafer di Perbellini, la lepre alla Royale della signora Santini del Pescatore, il panino con il piccione dell'Enoteca Pinchiorri; lo spaghetti aglio olio e peperoncino, peraltro senza aglio. di Alajmo; i cannoli con la salama da sugo di Elia del Desco; i paccheri al pomodoro da Vittorio a Brusaporto, gli spaghetti "entrando in mare di Simone".

Piatti tutto sommato semplici, che si ricordano per l'equilibrio degli ingredienti, senza confusione o sopraffazione di gusti e sapori.

Per questo abbiamo sempre amato la cucina lineare, tranquilla, anche se era ed è complessa la ricerca della materia prima che sta alla base di un piatto.

Cercando il cuoco innovativo abbiamo sempre fatto il paragone con il ragout di Nonna Amalia o le lasagne al forno della Nella Landuzzi.

Dunque ci siamo trovati come a casa, questa estate, a Marina di Cecina, nella piazzetta fiancheggiata dalle belle ville del Liberty livornese, con torretta annessa, nel ristorante Ostro.

L'Ostro, come qualcuno ricorda, è un vento maligno, che fa danni, a volte.

Non così il ristorante omonimo, ben curato, nel quale si è ricevuti della cortesia piacevolmente ruvida degli abitanti di questa parte della Toscana.

Cominciamo con un polpo fritto morbido e leggero, accompagnato da un bianco piacevole: l'Ansonica che si produce nella prospiciente l'Isola d'Elba.

Non ci facciamo mancare le leggerissime alici fritte, che da sole meritano il viaggio.

Si potrebbe proseguire con gli gnudi (palline di ricotta e verdure) che danno risalto agli spaghetti alle alici. Non ci siamo fatti mancare un sapido bollito di crostacei, terminando con una grande zuppa inglese. I piatti sono serviti nelle giuste quantità e consentono più assaggi, il che, in un ristorante di pesce, fa la differenza. Il mare, a due passi, esige piatti che ne esaltino il sapore. Questa è ormai la cucina che si può amare per la sua semplice fattura, per l'umiltà del cuoco che non si crede Michelangelo, per il divertimento che offre.

06670 06670 06670 06670 06670

L'elenco dei premiati

Due i premi speciali alla memoria assegnati a personaggi simbolo dell'economia veronese. Si tratta di Mario Salvagno e di Gianfranco Castellani. Salvagno, olivicoltore innamorato della sua terra che con passione, intraprendenza, coraggio e supportato dal prezioso sostegno di una grande famiglia unita, ha saputo creare a Grezzana l'azienda Redoro Frantoi Veneti, testimonial in tutto il mondo dell'Olio Extravergine d'Oliva Made in Italy. Gianfranco Castellani è stato ricordato invece per l'impegno dedicato a sostegno delle imprese. Storico Segretario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Verona, Castellani è stato uno dei protagonisti della vita economica e sociale scaligera.

Di seguito, l'elenco di tutti i premiati. Dipendenti camerati con 25 anni: Alberto Allegrini, Gianfranco Careri, Cristina Ceconi, Marilena Di Maria, Filomena Fulco, Vincenzo Grasso, Mario Grazioli, Andrea Krampere, Maria Rita Leonardi, Stefania Morbio, Simone Perale, Mia Pozzi. Dipendenti con oltre 35 anni di servizio: Gianni Bottura, Benini Giuseppe di Benini Andrea e C. sas; Daniela Decosmi, Studio Bellè Loris; Imerio Olivieri, Bonferraro Spa; Emanuela Poli, R.I.A.M. Ascensori srl. Imprese con oltre 35 anni di attività: Maria Chiara Accordini, C.E.L. Spa, Elettromeccanica Snc di Marcolongo Emilio&C., General Dies Srl, Ierardi Luigi, Infind Srl, Lavezzari Luigi, Maria Bona Mancon, Patrizia Montebello, Mujelli Vittorio, Palaffi Giuliano, Performance in Lighting Spa,

Righetti Luciano & C Snc, Società agricola eredi di Daniele Zamuner S.s., Società agricola Piubello Luciano, Carlo e Matteo S.s., Tirapelle G.&D. Srl, Valpolicella costruzioni di Vinco Srl, Vezzali rappresentanze di Vezzali Eugenio e C. Sas. Motu proprio della Giunta: Bekysh Volodymyr, Arrigo Ciripriani, **Lamberto Lambertini**, Pasticceria Perbellini Ernesto Srl. Veronese all'estero: Andrea Bissoli. Premio alla Memoria: Gianfranco Castellani, Mario Salvagno, Premio speciale Cultura: Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona. Premio speciale Sociale: Cooperativa Sociale Galileo, Marco Lazzoni. Premio speciale Sport: Adriano Baso, Scaligera Basket Verona. Domus Mercatorum: Franco Zanardi. I.N.



ipremidi: (a) pello della Camera di Commercio, (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)



Adriano Baso Scaligera Basket Verona



Sport: Premio alla Scaligera Basket Verona per le imprese meritevoli



Franco Zanardi



Lambertini



Ciripriani



Monsignor Bruno Fasani

mercoledì, 27 Luglio 2022 - Di siamo - Contatti - Pubblicità - Sistema Notifiche - Politica editoriale - Carta di credito - Contatti Policy - Privacy Policy

IL NORDEST QUOTIDIANO

NEWS - ECONOMIA - POLITICA - SOCIETÀ - CULTURA - CRONACA - TERRITORIO - ALTRE CATEGORIE

Home - Economia - Tax & Legal - Trilantic Europe rileva la maggioranza di Passione Unghie

Economia **Tax & Legal**

Trilantic Europe rileva la maggioranza di Passione Unghie

By **PRV Monitor** - 26 Luglio 2022 80 0

[f](#) [t](#) [p](#)



Nell'ambito dell'operazione lo studio LMCR ha assistito Trilantic Europe, mentre i venditori sono stati assistiti da Shearman & Sterling. I fondatori sono stati assistiti anche da Pavia e Ansaldo e dallo Studio Lambertini & Associati.

Trilantic Europe, primario investitore di private equity pan-europeo, ha sottoscritto con gli attuali soci un contratto per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Passione Unghie.

Fondata nel 2011 a Vicenza, Passione Unghie è una società leader nel mercato europeo della commercializzazione di prodotti per la cura delle unghie, con controllate in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Gli attuali soci di Passione Unghie, Orienta Capital Partners ed i fondatori, Christiana Asekun e Fabio Covioli, manterranno una partecipazione di minoranza nella società.

LMCR, con Massimo La Torre, Elmar Zwick, Priscilla Conti e Francesco Bernardi, ha assistito Trilantic Europe, mentre i venditori sono stati assistiti da Shearman & Sterling, con Fabio Fauceglia, Leonardo Pinta, Eugenio Zupo e Chiara Iannuzzi.

I fondatori sono stati assistiti anche da Alberto Bianco e Martina Villa di Pavia e Ansaldo e Debora Cremasco dello Studio Lambertini & Associati.

Scopri tutti gli incarichi: [Debora Cremasco - Lambertini & Associati](#); [Francesco Bernardi - LMCR](#); [Priscilla Conti - LMCR](#); [Massimo La Torre - LMCR](#); [Elmar Zwick - LMCR](#); [Alberto Bianco - Pavia Ansaldo](#); [Martina Villa - Pavia Ansaldo](#); [Fabio Fauceglia - Shearman & Sterling](#); [Chiara Iannuzzi - Shearman & Sterling](#); [Leonardo Pinta - Shearman & Sterling](#); [Eugenio Zupo - Shearman & Sterling](#);

Vicenza, 12 VII 2022

Ordine degli Avvocati di Vicenza

il Presidente

Caro Amico,

ringraziamo per il ricambiamento delle rime in
Lombardiano de legge sempre con piacere
perché viene da riflessioni approfondite
e talvolta "fuori del coro".

Un saluto cordiale, *A. M. M.*

Verona 7 ottobre 2022

Caro Lamberto

oltre a complimentarmi per i meriti riconosciuti,
voglio esprimerti il mio entusiasta apprezzamento per
alcuni tuoi interventi sulle stampe e in particolare
sulla cultura di sinistra (!).

Con gli anni riesci ad affinare il tuo più tipico
standard di pensiero e ragionamento, autonomamente e
nei umani orizzonti.

Continuo così, in grande affaccio

STUDIO CAPRA & ASSOCIATI

37121 Verona - Stradone S. Fermo, 20

Giuseppe

L | A
 LAMBERTINI & ASSOCIATI
 Studio Legale

Strumenti del diritto

**Il Codice della crisi
 dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 63**

a cura di
Salvatore Sanzo
 Presentazione di
Niccolò Abriani

contributi di
 Matteo Bazzani, Guido Berti, Gaia Bertoni
 Diana Burroni, Gabriele Colabro, Luciano Costelli
 Francesca Chiapparo Signorini, Maria Rosalia Di Girola
 Matteo Esposito, Annalisa Gobbo, Simona Legnani
 Paolo Erik Lindholm, Chiara Mariani, Giulia Marvacin
 Silvia Marzi, Chiara Montardini, Daniela Nalatore
 Virginia Pucida, Roberta Pellizzeri, Michele Petricola
 Angela Petrucci, Anna Porcari, Caterina Prevede
 Linda Risi, Margherita Ruscio, Renieri Ronzani
 Salvatore Sanzo

ZANICHELLI EDITORE



**Giovedì 20 Ottobre 2022
 Ore 15.30**

PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
 VERONA

SALVATORE SANZO

Principi generali. Allerta, composizione negoziata

MATTEO BAZZANI

Il piano attestato di risanamento
 e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

DIANA BURRONI e ANNA PORCARI

Il concordato preventivo

DAVIDE PACHERA

Il concordato semplificato

Introduce e presiede

DEBORA CREMASCO

LA
LAMBURINI & ASSOCIATI
Studio Legale



Mercoledì, 23 novembre 2022
Ore 16.30

PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
VERONA

INTRODUCE

MATTEO DE POLI
Università di Padova

DISCUTONO

RAFFAELE BOSCAINI
Presidente Confindustria Verona

GIOVANNI MERUZZI
Università di Verona

INTERVENGONO

GIUSEPPE MANNI
Imprenditore

STEFANO FIRPO
Assonime

PRESIEDE E COORDINA

MASSIMO MAMOLI
Direttore L' Arena

PROFESSIONI Convegno a Palazzo Canossa per presentare il libro di **Lamberto Lambertini**

Liti tra soci, servono i valori di competenza ed esperienza

I relatori: avvocati e commercialisti pensino prima al bene dell'azienda

Meruzzi: «Il testo, partendo dalla pratica professionale, indaga ampie aree grigie»

Luca Florin
luca.florin@arena.it

●● Il riconoscimento dei diversi ruoli all'interno dell'azienda, la capacità di non pensare solo al proprio interesse diretto e la gestione esperta dei consulenti costituiscono gli elementi da cui bisogna partire per gestire in maniera corretta le conflittualità fra soci.

Questa, quantomeno, è la ricetta sulla quale si è trovata d'accordo la maggioranza di coloro che sono intervenuti ieri pomeriggio al convegno svoltosi nel cittadino Palazzo Canossa per la presentazione del libro scritto dall'avvocato padrone di casa **Lamberto Lambertini**, ed edito da Pacini giuridica, *Il conflitto tra soci - origine gestione compo-*

sizione.

Matteo De Poli, professore a Padova e autore della prefazione del volume, ha definito il lavoro di Lambertini «saggio, manifesto e scrittura epico-cavalleresca», e Giovanni Meruzzi, avvocato e ordinario di Diritto commerciale all'Università di Verona, ne ha parlato come di «un libro che apre un genere diverso, perché, partendo dall'esperienza professionale, indaga ampie aree grigie».

Grazie alla conduzione del direttore de *L'Arena* Massimo Mamoli, secondo il quale il libro di Lambertini «è una fonte di ispirazione anche per chi non è avvocato», è poi nato un confronto dai toni profondi su quello che è un tema importante, ma che non per questo è oggetto di un'attività formativa specifica. Eppure, come ha sottolineato più di un relatore, l'importante è che i conflitti vengano affrontati contando su una gestione esperta. Quella gestione che avvocati e commercialisti devono condurre pensando prima all'azienda che non all'imprenditore.

«C'è un conflitto sano, che può portare ad un riesame dell'azienda e che è positivo se l'interesse centrale è quello della società», ha rimarcato Raffaele Boscaini, il presidente di Confindustria Verona. Boscaini, nei suoi interventi, ha poi ricordato che «non è semplice prevenire i conflitti, soprattutto quando le cose vanno bene», e che alla fine «quello che conta è l'atteggiamento dei soci e che in questo senso può essere positiva la presenza di esterni che entrano in veste di investitori».

In ogni caso, l'imprenditore Giuseppe Manni ha invitato Confindustria a fare un corso per insegnare agli imprenditori come prevenire i conflitti. Quei conflitti che secondo Stefano Firpo, direttore di Assonime, associazione che riunisce le società per azioni, «stanno avendo sempre più occasioni per scoppiare», e che a volte finiscono per avere esiti disastrosi. Soprattutto quando si innescano fattori personali o familiari. «Anche nelle situazioni di crisi il ruolo dei professionisti è, però, determinante», ha rimarcato Lambertini. ●



Convegno **Lamberto Lambertini** (da sx), Giuseppe Manni, Giovanni Meruzzi, Raffaele Boscaini e **Matteo De Poli**

VENERDÌ 03 GIUGNO 2022

IL DIBATTITO Dopo Maccagnani, l'avvocato Lambertini amplia il fronte. «Il centrosinistra? Idee ambiziose, l'accusa di inesperienza non tiene»

Oltre i litigi, un progetto alto per Verona

Ogni rinnovo delle cariche comunali è importante e dovrebbe coinvolgere l'intera cittadinanza. Quello per cui voteremo tra una settimana sembra avere un particolare rilievo, ma coinvolgerà solo una parte dei cittadini di Verona, forse la metà. Se infatti questa lunghissima campagna elettorale trattasse i problemi urgenti, quali l'incertezza economica per un terzo abbondante dei veronesi, le difficoltà derivanti dall'inflazione e dall'aumento dei prezzi, sicuramente otterrebbe un'attenzione maggiore dei votanti, rispetto ai temi principali su cui si litiga, quali le infrastrutture e l'urbanistica. Di queste cose di sta discutendo dal secolo scorso e il cittadino potrebbe ragionevolmente pensare che la nomina di un commissario ad acta potrebbe bastare per realizzare parchi, caselli autostradali, centri logistici, passanti e trafori. Chi ha governato la città negli ultimi quindici anni si intesta l'ideazione e la progettazione di questi interventi, litigando però sulla paternità e/o sull'asserito scarso impegno nella realizzazione. Ma l'interesse al litigio sembra coinvolgere soltanto i protagonisti, non la città. Su altri fronti, il Sindaco uscente rivendica, con qualche ragione, una buona gestione della pandemia. Noi aggiungiamo anche una buona gestione della cultura. Ma il cittadino pensa che la pandemia sia passata (e non è del tutto vero) e ritiene di respirare ogni giorno cultura in questo museo a cielo aperto che è Verona. Anche questi temi dunque non appassiano. Assistere al litigio tra i due candidati di centro destra, incapaci di cogliere anche una razionale e proficua proposta di pacificazione, non lascia indifferenti, ma di certo non ci si sente coinvolti. Nell'altro campo politico, miracolosamente riunito, si leggono ambizioni più generali, quali un ritorno ad una felice convivenza dei due fondamentali criteri (solidarietà e meritocrazia), che hanno ispirato sindaci, imprenditori, cittadini dal dopoguerra al '90. Questa parte politica (il centro sinistra) è accusata di inesperienza e l'accusa sembra provenire da chi ha contribuito ad annacquare il principio meritocratico. Le ultime polemiche sul C.d.A. della Fiera e vecchie cicatrici per la perdita del polo finanziario della città ricordano al cittadino la fragilità della cultura economica degli ultimi amministratori di Verona. Non parliamo soltanto della prassi che privilegia l'appartenenza politica al merito tecnico nelle nomine degli amministratori delle società partecipate. La prassi è così diffusa e non solo a Verona, da indurre alla rassegnazione. Parliamo del disinteresse sul tema che riguarda l'impiego proficuo dei risparmi di molti veronesi, oggi inutilizzati e quasi non remunerati. Sarà un privato a promuovere un fondo cittadino, come un privato ha aperto una Casa Museo di rilievo internazionale? Su questi temi, anche il cittadino scettico potrebbe sentirsi partecipe. Il campo del centro sinistra sembra nutrire ambizioni per proporre Verona come capitale morale di quell'area economicamente importante d'Italia (Lombardia, Emilia, Veneto), dove si realizza la più alta produttività del nostro paese e si condivide un concetto omogeneo di abitare e di vivere. Su queste questioni, come su quelle relative alle difficoltà economiche delle famiglie, l'accusa di inesperienza non tiene, considerando anche la biografia personale dei candidati sindaco. Ma se questo è il progetto, se il governo cittadino è chiamato ad una grande concentrazione su questi temi, coniugando merito e sostenibilità, se quello che serve non è irraggiungibile, non sarà possibile ipotizzare un concerto cittadino che coinvolga i veronesi prima di tutto e le diverse forze in campo, unite dall'ambizione di fare più grande Verona? Uno sforzo comune per un obiettivo condiviso potrebbe realizzare una presenza massiccia alle urne. E sarebbe già un grande risultato..



***IL PROFESSIONISTA NEL CONFLITTO TRA SOCI:
CULTURA, ETICA, FANTASIA***

***Mercoledì 30 Novembre 2022
Ore 15.30***

SALA SALIERI - VERONAFIERE
VIALE DEL LAVORO 8, VERONA

Con il patrocinio di



L'iniziativa è accreditata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e la partecipazione consente di acquisire n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia deontologica e n. 2 in diritto commerciale. L'iscrizione al corso è obbligatoria tramite il sistema RICONOSCO sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'evento è in fase di accreditamento al CNDEEC per l'attribuzione di n. 1 cfp in materia obbligatoria e 2 cfp in diritto commerciale. Iscrizioni sul portale Epa nel limite dei posti disponibili.

SALUTI

DAVIDE ADAMI

Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

NICOLA MARINO

Presidente Consiglio Notarile di Verona

ELEUDOMIA TERRAGNI

Presidente Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

PRESEDE E INTRODUCE

MATTEO DE POLI

Università di Padova
Direttore della Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda

INTERVENGONO

GIOVANNI ALBERTI

LAMBERTO LAMBERTINI

DISCUTONO

ROSSANA LEGGIERI

DAVIDE PACHERA

DIBATTITO/1 L'avvocato Lambertini: «Se è amore per la libertà, difficile dire a chi sia più vicina»

Non è questione di parte ma di garantire libertà di pensiero e spirito critico

«Quello che non si può accettare è la cultura della prevaricazione, del conformismo e della mistificazione»

Lamberto Lambertini

●● Alla domanda «Esiste una cultura di destra?» si deve rispondere con un'altra domanda: «E' vero che cultura produce spiriti liberi, allenati al senso critico, capaci di manifestare liberamente il proprio pensiero come recita la nostra Carta costituzionale?»

Se la risposta è sì, occorre riconoscere che gli stereotipi, tutti gli stereotipi, sono il contrario dello spirito critico e dunque il contrario della libera formazione del pensiero, dunque il contrario di un processo culturale.

E lo stereotipo che la destra non abbia cultura riporta storicamente a Starace e agli "intellettuali dei miei stivali", non alla destra italiana di oggi. Così come è uno stereotipo affermare che la cultura è saldamente in mano alla sinistra: basta ricordare le purghe staliniane contro i poeti e gli scrittori dissidenti (purghe che rappresentavano in modo esemplare l'intolleranza di un regime alla libertà di pensiero), basta ricordare la dialettica degli anni '50 tra Elio Vittorini e Italo Calvino contro Togliatti; Silone contro l'"apparatchiki" filorusso e i fanatici della repressione della rivolta del popolo ungherese.

La cultura peraltro non può essere riferita a coloro che

operano nel settore, con in tasca una (o più tessera di partito), pronti a correre in aiuto al vincitore (come diceva Leo Longanesi, intellettuale considerato patrimonio della destra).

Se la cultura è amore per la libertà, ripudio della violenza (e non solo di quella fisica), rispetto per le idee altrui, riconoscimento dell'altro, amore per la conoscenza, è difficile dire a quale polo politico sia più vicina.

Su queste pagine, Adriana Cavarero ha denunciato l'aspetto reazionario della "cancel culture", che pure dovrebbe rappresentare l'estrema frontiera del progressismo americano e che ha l'effetto, tra l'altro, di rafforzare i tifosi di Trump.

Così, se la canzone impegnata è sicuramente cultura, vediamo se funziona per rispondere al quesito sulla "cultura di destra".

A metà degli anni '90 infatti Alleanza Nazionale (antennata di Fratelli d'Italia) aveva adottato una canzone di De Gregori "Viva l'Italia", che inneggia "all'Italia che resiste" (un sicuro richiamo alla resistenza al nazifascismo), all'Italia del 12 dicembre (un preciso richiamo alle bombe di Piazza Fontana, che trent'anni di processo hanno attribuito alla destra eversiva).

Quella bella canzone ricorda un'Italia "che non ha paura", ricorda un Paese uscito nel '45 da una guerra civile, in grado di darsi una delle carte costituzionali più belle del mondo, di resistere alle bombe stragiste, ai morti ammazzati per strada da sedicenti comunisti armati, ai morti di mafia, alla collaborazione tra Stato e mafia, a Tangentopoli e così via ricordan-

do sciagure.

E allora perché un Paese così dovrebbe temere la vittoria elettorale di Giorgia Meloni, che è sicuramente a capo di un partito di destra (peraltro meno estremista di Salvini) e che su di un palco elettorale ha riconosciuto ad un contestatore il diritto di contestare?

A parte il rispetto dovuto al principio democratico dell'alternanza di governo (che gli italiani amano molto, purché sia loro parte politica a prevalere), Meloni sembra saldamente convinta della politica di Draghi. E sposare la cultura economica della sobrietà è fare cultura.

Siamo ancora convinti che i riferimenti culturali della destra italiana siano Ezra Pound e Julius Evola; come Bertold Brecht e Paul Nizan lo sarebbero della sinistra? Probabilmente no!

Perché i problemi sono altri. Ad esempio che perduri quello stravolgimento culturale, che ritiene di fermare l'immigrazione, tirando su muri. Basta un po' di cultura (cioè di conoscenza), per capire che è in corso un esodo biblico, prodotto dalla desertificazione dell'Africa (e oggi anche della Sicilia) e che l'urgenza clandestina si combatte anche con traghetti di linea dai porti africani a quelli europei.

C'è da temere piuttosto che la cultura quotidiana sia fatta da stupidi adoratori di chi raggiunge un effimero potere mediatico o un solido potere economico per effetto di sopraffazione sulla parte debole della società.

C'è da temere che la cultura sia quella di Briatore e della sua pizza a 80 euro. C'è da temere che il web incontrollato

dia valore alle fake news, distraendo il processo cognitivo di ciascuno dalla distinzione di ciò che è vero da ciò che è falso.

E' questa la cultura di Giorgia Meloni e della destra che si propone di governare? Sembra di no.

Nella bella intervista rilasciata a questo giornale da Giordano Bruno Guerri, si legge che la cultura della destra di oggi si basa sulle libertà individuali, sul rifiuto a conservare "retaggi antichi, nazionalisti", si prefigura una "destra libertaria, che difende il valore dell'individuo e della sua libertà". Non sono parole dette a caso. Sembrano inoltre rappresentare una realtà culturale diffusa di quella parte politica a cui appartiene Guerri.

Allora non serve nulla chiedere né a destra, né a sinistra abiure e autodafè. Non si deve ghetizzare l'avversario bollandolo, come usava fare quel geniale burlone di Berlusconi, per il quale tutti i suoi contraddittori erano comunisti e quelli che non avrebbero votato per lui quantomeno degli stupidi. Quella è la cultura della prevaricazione, che non si può mai accettare.

Come non si può accettare la cultura della mistificazione, del conformismo, della sottomissione obbediente e acritica.

Non è quindi un problema di cultura di destra o di sinistra. La scommessa è invece quella di garantire che ogni italiano possa essere libero di pensare, libero di criticare, libero di appartenere al mondo culturale che più sente vicino a se stesso.

Questo nel ventennio fascista non era possibile. ●

Martedì 1 Novembre 2022 **L'ARENA****L'INTERVENTO****Corte d'Appello a Verona?
Si poteva fare settant'anni fa****Lamberto Lambertini**

La presenza di rilievo di cittadini veronesi nelle cariche più importanti della nostra Repubblica legittima aspettative concrete di attenzione per la nostra città e il nostro territorio. È legittimo dunque ripescare la speranza che il più rilevante centro distrettuale di esercizio della giustizia trovi una nuova sede territoriale e sicuramente Verona offre non solo gli spazi giusti, ma anche il maggior numero di cause civili e penali giudicate in secondo grado. Se l'auspicato nuovo distretto accorpasse i Tribunali di Rovigo e di Vicenza (che da poco ha assorbito Bassano), i processi decisi a Verona sarebbero di numero (e forse di importanza) superiore a quelli provenienti da Padova, Treviso e Pordenone. A favore di una Corte d'appello veronese militano dunque motivi di concreta organizzazione della giustizia e non già rivendicazioni puramente campanilistiche. Nel dibattito che L'Arena ha aperto sul tema, si sono ricordati alcuni dei momenti salienti di questa vicenda dimenticando - a mio avviso - la testa e la coda (il «c'era una volta» e il «vissero felici e contenti», per intenderci). E non sono elementi banali. Nei primi anni '50, il Ministro Guardasigilli (così si denominava il Ministero della Giustizia) era il veronese Guido Gonella, il quale aveva risolto la questione sul piano economico (tema da non

**La Corte d'Appello di Venezia**

sottovalutare neppure oggi), trovando nelle righe del bilancio 50 milioni da destinare alla Corte d'Appello a Verona. Considerando i trasporti di allora, la scarsità di mezzi di comunicazione e la qualità molto elevata degli avvocati veronesi (Trabucchi, Devoto, Righetti, Donella, Sancassani senior tra gli altri) la proposta avrebbe dovuto ricevere un accoglimento entusiasta. Non fu così: il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di allora manifestò una precisa opposizione ed in due sedute liquidò la questione. Devoto, unico avvocato veronese di caratura nazionale dal dopoguerra, uomo di rara ironia, sosteneva che gli avvocati veronesi preferivano andare a Venezia «a mangiare i folpetti» (parole sue). Forse non era così: si pensava allora e si pensa adesso che la distanza anche fisica tra i magistrati dei due gradi di giudizio consentisse una maggiore imparzialità. Si è poi ricordato che il tema fu ripreso da Nicola Pasetto nei primi anni '90 ed è vero. Occorre ricordare però che la proposta di legge era piuttosto carente e lo stesso Pasetto ricevette dall'Ordine degli avvocati di allora una sostanziale correzione di rotta normativa. Al nuovo progetto si accodarono altri parlamentari veronesi. Il

segretario dell'Ordine, padre di una neo deputata veronese, ottenne ascolto dal viceministro Ajala.

Erano però i tempi in cui si riscriveva la geografia giudiziaria del nostro Paese e fu buona grazia se si riuscì a salvare il Tribunale di Soave.

Tribunale che venne chiuso pochi anni dopo per mancanza di personale. E questo tema si ripropone oggi nel nostro Tribunale, dove mancano cancellieri con rallentamento del lavoro, particolarmente nel settore penale.

Non è dunque pessimistico pensare che questa ripresa del tema sia destinata a non raggiungere il risultato auspicabile e auspicato. Con il Covid abbiamo imparato a partecipare alle udienze in videoconferenza; il processo telematico ha ridotto gli adempimenti e l'intelligenza artificiale sta riducendo il numero delle cause.

Sarà purtroppo gioco facile contrastare questa proposta.

Eppure Verona avrebbe necessità di alcune magistrature decentrate: il diritto industriale e societario, che vede nella nostra città magistrati di grande bravura che potrebbero riprendere il lavoro tolto loro dalla riforma del '10. Un rafforzamento dell'organico (magistrati e cancellieri) sveltirebbero la soluzione delle vertenze; una sezione distaccata della Corte potrebbe trattare gli appelli alle sentenze veronesi, rodigine e vicentine. Insomma: non si pretende di avere le tre Corti siciliane o i nove Tribunali piemontesi, ma qualcosa di efficiente e funzionale: alcune sezioni della Corte, nulla di più.

Peraltro non ci mancano i contenitori di questa nuova realtà. Una volta si parlava del Campone, che avrebbe chiuso il terzo lato della cittadella della giustizia. Insomma si era pensato a tutto. E siccome oggi anche a Verona si mangiano ottimi folletti...

RITRATTO D'AVVOCATO

Luigi Righetti



Nato a Verona il 22.11.1930.

Diplomato al liceo S. Maffei; Laureato a Padova; servizio militare assolto come ufficiale di artiglieria;

Sposato con Fattori Rina, insegnante; tre figli: Elena, avvocato; Federica, insegnante di lettere antiche al Liceo Classico "S. Maffei"; Cesare, avvocato.

Procuratore dal 1957; per 22 anni membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona; Vice Pretore Onorario per 21 anni.

Autore di molte pubblicazioni in materia di diritto amministrativo (urbanistica; Enti locali; lavori pubblici) e di storia locale.

Incarichi (tra gli altri): Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, della Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero, di Cattolica Assicurazioni, di Società Athesis, di Neri Pozza, di Telearena.

Membro di Associazioni e Fondazioni (tra le altre): Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, Fondazione Masi, Accademia Cignaroli, Fondazione Toniolo.

Onorificenze e premi (tra gli altri): Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, Premio fair play alla carriera Lions Club, Premio Speciale Gino Beltramini, premio alla carriera Camera di Commercio Verona.

Lamberto Lambertini

Ricordando una figura eminente del passato – anche di un passato assai prossimo – si è portati a pensare *che sì, insomma, erano altri tempi*.

Erano tempi in cui – secondo il nostro ricordo – era possibile coniugare la professione di avvocato ad alti livelli e l’impegno politico e sociale a livelli altrettanto alti.

Era possibile armonizzare azioni e pensieri (*bios, erga e logos*, come ci ricorda Elena in queste pagine).

Era possibile che molti, riconoscessero in un uomo di pari età (o quasi) un ruolo epistemico e riconoscessero in un uomo di diversa fede politica il ruolo di compositore di dissidi, persino di quelli interni al partito di opposizione.

Era possibile scrivere un’importante Trattato di diritto amministrativo e conservare la curiosità per altre discipline giuridiche, neppure contigue.

Luigi Righetti pensava che un avvocato potesse rappresentare la sintesi del cittadino colto, impegnato, retto e coraggioso: insomma, il *citoyen* definito dall’epoca dei Lumi.

A ben pensare, questo ruolo potrebbe essere esercitato ancora oggi: la cura di sé e della propria cultura è a portata di mano: basta affrancarsi dai portatili e social e rimettere il naso tra i libri e le riviste, come faceva Luigi.

Anche in un mondo giudiziario cambiato è possibile coltivare una erudizione implacabile (quella che Luigi coltivava), sopportando la deriva culturale anche degli operatori di giustizia, come quella di una società occidentale in crisi.

L’unico campo in cui forse la traiettoria individuale di Righetti è incomparabile, è quello politico. E non per nostalgia dei tempi passati: allora come oggi l’incompetenza e la protervia trovarono e trovano terreni fertili.

Il fatto è che allora si pensava alla politica come ricerca – ognuno a modo suo – di un nuovo mondo democratico e prospero, un mondo in cui l’Umanesimo potesse affermarsi definitivamente.

Oggi l’obiettivo sembra perduto per sempre. E non per colpa di una terrificante guerra alle porte del nostro paese.

Per questo ricordiamo gli avvocati e le persone eminenti.

Elena Righetti

Il pensiero di Luigi Righetti, mio padre, è raccolto e trova espressione diretta e inequivoca nei numerosi scritti che ho trovato nell'armadio del suo studio, in Corso Cavour, raccolti in decine e decine di cartelline di cartoncino verde, raggruppate per argomenti. A tali scritti farò riferimento testuale, liberandomi così dal timore di dare del suo pensiero, oggi, un'interpretazione sbagliata, a causa dell'affetto filiale. È lui stesso che ancora oggi parla, attraverso i suoi scritti.

Alcuni trattano argomenti di cultura generale, segno della sua formazione umanistica degli anni maffeiani, concretizzatasi, in età adulta, anche nell'entusiasmo con cui si è occupato della casa editrice Neri Pozza.

Altri affrontano temi di storia, numerosi di storia veronese. Sono l'espressione dell'amore per la sua città, che si è tradotto nella continua, fattiva e disinteressata disponibilità ad occuparsi delle vicende e dei problemi di Verona; sono anche il frutto dei suoi studi e delle sue ricerche, che hanno trovato riscontro nella partecipazione, quale socio o quale consigliere, alla vita, per esempio, dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, della Fondazione Masi e dell'Accademia Cignaroli e di cui è testimonianza la sua collezione di libri antichi.

Tra gli scritti di argomento giuridico, la maggior parte si occupa di argomenti specifici, soprattutto di materia urbanistica, alla quale ha dedicato molte energie fin dall'epoca della prima legislazione veneta, alla cui elaborazione ha fattivamente contribuito.

Tra tutti gli scritti, quelli per me più significativi concernono il tema dell'avvocatura. Mio padre prendeva senza indugio carta e penna ogni volta che la funzione e la dignità dell'avvocato erano negate o sottovalutate; scriveva sia a chi aveva espresso opinioni secondo lui sbagliate, sia a chi rivestiva un ruolo istituzionale e come tale era in grado di spiegare e chiarire al mondo che l'avvocatura riveste un ruolo essenziale nella società e che l'avvocato non è quello che i bontemponi o i qualunquisti ritengono. Quando il ruolo dell'avvocatura veniva messo in discussione, non esitava ad esternare i suoi sentimenti, atteggiamento per lui, assai riservato, inusuale; non esitava neppure ad usare toni forti, modalità, per tutto il resto, del tutto estranea al suo carattere.

Reagiva ai luoghi comuni, pur rimanendo attaccato ad una visione concreta, e non idealizzata, dell'avvocatura.

A chi, più o meno scherzando, sosteneva che incomprendimenti, divisioni, rancori familiari e con i vicini sarebbero stati *"gioia e vita per gli avvocati"*, rispondeva di non aver mai provato *"gioia"* per una nuova pratica, così come – ne era certo – non l'aveva provata la stragrande maggioranza dei professionisti nell'entrare in contatto con i problemi degli altri.

Rivendicava l'indipendenza dell'avvocato nei confronti del cliente; si ribellava alla presentazione dell'avvocato *"contiguo"* con il suo assistito, quasi suo complice. Il periodo di tangentopoli gli ha dato ampio spunto per criticare *"certa stampa"* che iden-



tificava la figura del difensore con l'appartenenza o il riferimento ad una determinata area politica.

Ricorreva alla sua memoria storica per ricostruire la genesi di certi modi di pensare comuni. Lui, che è diventato procuratore legale nel 1957 e si è occupato del foro veronese, quale membro del Consiglio dell'Ordine,

per ventidue anni, aveva respirato il clima dei suoi esordi e ne era rimasto legato, nei ricordi e nello spirito. Rammentava e rimpiangeva un diverso rapporto tra cliente e difensore e, soprattutto, una diversa valutazione sociale di tale rapporto.

Riteneva che la più recente associazione dell'avvocato con il cliente risalisse al '68 *“quando il difensore dell'industriale inquinatore era necessariamente un prezzolato, mentre i difensori di imputati politici di una determinata ideologia erano presentati quali paladini della legge ovvero avversari di un sistema iniquo che si voleva scardinare”* (15 febbraio 1993).

Si batteva perché il difensore fosse considerato solo come tale, come un professionista necessario che svolge la sua opera socialmente meritevole a prescindere dalla posizione del cliente (o da ciò di cui questi era accusato); non perdeva occasione per scrivere che *“l'avvocato deve difendere chiunque a lui si rivolga per assistenza e difesa senza nessuna discriminazione né politica né ideologica: è non solo un' esigenza di carattere professionale ma, anche, o soprattutto, una irrinunciabile espressione di civiltà giuridica”* (15 febbraio 1993).

Rivendicava anche l'autonomia dell'Avvocatura nei confronti del Giudice, con forza e sotto tutti i profili.

Sosteneva che nel processo civile l'avvocato, nel contraddittorio, dovesse poter decidere i ritmi e le attività e che l'intervento del Giudice dovesse essere ridotto allo stretto necessario: *“Ritengo sia un dato acquisito e fuori discussione che il nostro sistema processuale civile derivi da una concezione liberistica dello Stato, in cui le parti chiedono delle “regole” nell'ambito delle quali muoversi per organizzare il procedimento che porti alla decisione. In questa prospettiva, le parti (e cioè gli avvocati) hanno la massima autonomia (è il cosiddetto potere dispositivo) e il Giudice ha solo il compito di regolare le varie fasi processuali a seconda delle iniziative e della determinazione dei soggetti privati... La novella del 1950-54 (travolta, però, dalla giurisprudenza della Cassazione) aveva cercato di mitigare questo principio; è solo però con l'introduzione, nell'ordinamento, dello Statuto dei diritti dei lavoratori (con il cosiddetto “rito lavoro”) che i ruoli si invertono e la perdita di autonomia delle parti private viene sacrificata in omaggio ad una doverosa, e rapida, tutela dei diritti della parte ritenuta più debole, e cioè dei lavoratori. Altre esperienze successive (legge sull'equo canone) si giustificano solo con motivazioni di pubblico interesse: i poteri delle parti private sono stati compressi solo in vista del soddisfacimento di quelle esigenze, derivanti sempre da valutazioni di pubblico interesse. Vedremo poi se i risultati voluti dal legislatore sono stati raggiunti; sta di fatto che di fronte ad una situazione disastrosa (oltre*

2,5 milioni di cause pendenti) la riforma viene surrettiziamente impostata su un presupposto sbagliato: che, cioè, il carico eccessivo dipenda non (e non solo) dalle carenti strutture giudiziarie, ma dalle eccessive lungaggini ascrivibili alle parti (cioè ai loro avvocati). Quindi si faccia in modo che le parti non possano più regolare l'istruttoria e si diano "pieni poteri" al Giudice. Da una diagnosi sbagliata una soluzione altrettanto errata. Ma vi è di più, e questa è la ragione della mia preoccupazione: ad una concezione liberistica dell'istruttoria se ne sostituisce un'altra, di tipo "statalistico" in cui le parti, ed i loro avvocati, perdono il ruolo tradizionale, mentre il Giudice assume pieni poteri, quasi come un giudice penale, la cui unica aspirazione sembra sia quella di punire, con decadenze, preclusioni e altro, l'avvocato ritenuto negligente. Questa, anche se può passare inosservata, è la vera rivoluzione, ed io sono molto pessimista sulla possibilità di soluzioni soddisfacenti se, anche con l'offerta di qualche inutile vantaggio, rimarrà invariato l'impianto di base.

Resterà solo una soddisfazione: che in futuro non potremo essere ritenuti i responsabili dello sfascio della giustizia e tutti si accorgeranno che le cause di lavoro hanno ormai la durata degli altri procedimenti, che il tempo che intercorre tra la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza è di anni. Temo anche che qualcuno si inventerà la pre – prima udienza e l'ante – pre – prima udienza, come il bravo e compianto Pretore di Isola della Scala, Dott. Rodini, che concedeva l'ultimo rinvio della causa prima dell'ultimissimo rinvio!". Correva l'anno 1995.

Mio padre era, soprattutto, orgoglioso di esercitare la professione forense.

Il suo attaccamento derivava non solo dalla possibilità di aiutare i clienti, ma soprattutto dalla consapevolezza della funzione sociale dell'avvocatura e del suo ruolo di strumento necessario di civiltà, prima ancora che di Giustizia (con la G maiuscola).

Quando, nel giugno 2008, il Presidente del Consiglio dell'Ordine gli ha consegnato il sigillo per i cinquant'anni di professione, mio padre ha dichiarato di non aver mai rimpianto di aver scelto di fare l'avvocato; la professione forense, era, per lui, "la più bella (o tra le più belle) delle professioni liberali perché ti costringe ad essere sempre presente, perché ti ricorda ogni giorno che non hai mai finito di studiare ed imparare. ... L'avvocatura è però, e soprattutto, la professione che più ti dà il senso della libertà perché, pur con tante limitazioni, sei tu che crei il tuo destino, che non dipendi da nessuno e clienti e giudici sono inconvenienti (sic!) necessari, ma non determinanti... È libertà che diventa dovere di indipendenza ed è libertà anche quella di ascoltare sempre anche le ragioni degli altri, di difendere sempre anche i più deboli di fronte ad ogni provocazione e sopruso.... Ma è una libertà che non piove dal cielo; che si conquista giorno dopo giorno operando con onestà e correttezza...".

Aggiungo solo alcune considerazioni sull'eredità che ci ha lasciato.

Non aveva la vocazione del docente, non amava spiegare, per cui, nella quotidianità dello studio, era necessario "sbrigarsela da soli"; era necessario, cioè, imparare osservando il suo comportamento; non era difficile, peraltro, perché c'era perfetta coerenza tra il suo pensiero e il suo modo di agire.

Ci ha fatto capire che la sua forza di affermare a testa alta il valore e la funzione



dell'avvocatura dipendevano dalla serietà con cui ha sempre affrontato il suo lavoro.

Era convinto che la serietà presupponesse il costante aggiornamento, per evitare carenze e approssimazioni.

Da sempre, fino all'estate del 2010 – quando se ne è andato – un pomeriggio alla settimana ha presieduto la riunione di studio dedicata all'aggiornamento professionale. Aveva numerosi impegni, ma era sempre presente e ne era il motore trainante. Convinto che un avvocato debba essere al cor-

rente di tutto ciò che succede nel mondo del diritto, costringeva i civilisti ad ascoltare i penalisti che esponevano le riforme di procedura penale, i penalisti ad ascoltare i civilisti sull'ultimo orientamento della corte di Cassazione civile, gli amministrativisti ad esporre a tutti gli altri le ultime del TAR Veneto, e così via. Non sempre la riunione era divertente, ma la partecipazione dava la tranquillità di non lasciarsi scappare di mano il mondo del diritto.

Le sue fonti erano le riviste specializzate, ma anche la stampa, alla quale ha sempre attribuito una funzione non solo informativa, ma formativa del tessuto sociale e della civiltà. Dava grande importanza alla cultura "laica": riteneva che la conoscenza dei classici e degli autori contemporanei fosse fondamentale per qualsiasi attività intellettuale; sul suo tavolo di lavoro, uguale spazio avevano le riviste giuridiche, i giornali (era presidente del gruppo Athesis), i saggi e i romanzi (leggeva in anteprima tutti quelli della Neri Pozza, editrice di cui era consigliere).

Ci ha insegnato che occorre informarsi su tutto, ma che è necessario limitare l'esercizio dell'attività professionale alle materie per cui si è acquisita una specifica competenza; è stato un antesignano della necessità della specializzazione. Nel 1970, con Paolo Simeoni e Paolo Fiorini ha fondato la prima associazione professionale veronese fondata su tale presupposto (primato rivendicato anche nei confronti del suo caro amico Dario Donella) e, nel 1974, il 12 febbraio, con Paolo Simeoni, Paolo Fiorini, Laura Pernigo e Luigi Sancassani, ha fondato lo *Studio d'Avvocato* che ancora oggi opera nello studio di Corso Cavour.

Ci ha insegnato che la serietà presuppone la capacità di capire l'essenza delle cose e di andare dritti al punto; che, una volta capito il vero problema, occorre limitarsi a quello: tutto il resto è inutile, superfluo e disperde energie e attenzione. I suoi scritti, così come i suoi interventi in udienza, erano concisi e schematici. Non utilizzava mai argomenti extragiuridici. Era geloso del suo tempo e non voleva abusare di quello altrui; si faceva vanto di non lasciare mai i suoi clienti in sala d'attesa.

Ci ha insegnato che la capacità di capire il nocciolo del problema deriva dall'ascolto:

era per lui usuale ripetere che *“occorre sempre sentire l'altra campana”* e per tale ragione si fermava a riflettere sulle difese avversarie, per capire le ragioni, anche umane, della controparte e individuare una soluzione concreta, che potesse reggere alle tensioni della vita reale.

Ci ha insegnato a prediligere la via conciliativa e a spendere tutte le nostre forze per raggiungerla. La sua esperienza gli aveva insegnato che difficilmente i Tribunali possono sanare appieno le ingiustizie della vita, perché lasciano comunque uno strascico di rancori, rivalità, preclusioni a nuovi sviluppi nei rapporti.

Ci ha insegnato il valore della libertà e ci ha fatto capire che la libertà presuppone di non essere mai debitori. Ci ha insegnato che la libertà va a braccetto con la dignità. La dignità dell'avvocato si traduce nell'assoluta consapevolezza che l'avvocato formula istanze perché il cliente ne ha diritto, mai *“per favore”*; dal suo lessico non traspariva alcun accenno di piaggeria o soggezione; nei suoi atti non utilizzava formule che ora sembrano antiche, ma che appartenevano alla sua epoca: *“Piaccia alla Corte... Voglia il Tribunale illustrissimo ...”* ecc..

Ci ha insegnato che per pretendere rispetto occorre portarlo. Nel commentare le sentenze, negli atti d'appello, nelle trattative successive al deposito delle sentenze, ha sempre utilizzato toni pacati e argomenti di stretto diritto, senza mai trascendere la sua naturale compostezza e moderazione, senza mai esternare costernazione per decisioni dei Giudici o per prese di posizione dei colleghi che riteneva ingiustificate.

Amava ironizzare sul motivo che l'aveva portato ad iscriversi a Giurisprudenza; diceva che il sangue gli faceva impressione e la matematica non gli era congeniale, per cui, scartate medicina e ingegneria, non aveva avuto alternative. In realtà, la sua storia professionale ha rivelato che esisteva in lui una innata predisposizione al ragionamento giuridico. Il suo successo di avvocato è dipeso, senz'altro, oltre che dall'intelligenza e dalla preparazione, anche da tale intuito giuridico, da tale innato senso del diritto.

Ci ha insegnato che il successo dipende anche dall'entusiasmo, dalla *“voglia”* con cui si affronta la professione, *“la più bella del mondo”*.

Ci ha insegnato anche molto altro.

Era certo che l'esercizio dell'attività mantenesse la mente sana e aiutasse a non subire la vecchiaia. Nel suo caso, la *“cura”* ha funzionato: ha esercitato attivamente la professione, come ha sempre desiderato, fino alla fine dei suoi giorni, alla soglia degli ottant'anni.

Laura Pernigo, «allieva» nello studio

«M'interrogava ogni sera in vista dell'esame»

«Luigi Righetti è stato per me un grandissimo maestro di scienza giuridica e anche di umanità». Così Laura Pernigo, già presidente dell'Ordine degli avvocati di Verona, ricorda l'avvocato Luigi Righetti, nel cui studio ha operato per 25 anni, fin dai tempi in cui sostenne l'esame di Stato per diventare avvocato, dopo la pratica legale.

«Ero la prima donna nel suo studio», racconta, «e ricordo che, dopo la giornata di lavoro, mentre stavo preparando l'esame di Stato, l'avvocato Righetti mi interrogava per un'ora tutte le sere, per verificare la mia preparazione. Ci teneva in modo particolare che passassi l'esame al primo colpo, anche per un certo orgoglio che provava nell'aver accolto nel suo studio una donna. A quei tempi non era



L'avvocato Laura Pernigo

certo una consuetudine». L'avvocato Pernigo sottolinea infatti che, passato l'esame, erano appena tre le donne, su 300 avvocati. «Non potrò mai dimenticare non soltanto i suoi preziosi insegnamenti», continua la Pernigo, «ma proprio la sua dedizione nell'accertarsi della mia preparazione. Non credo siano tanti gli avvocati che si assumono questa incombenza con i giovani del loro studio». **E.G.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Simeoni

Di Luigi Righetti, spentosi dodici anni orsono, molti ricorderanno le doti di avvocato, espressioni di un percorso intellettuale tracciato attraverso il diritto, di cui fu raffinato interprete, nonché protagonista. Soprattutto nel diritto amministrativo, specificamente in quello urbanistico, di cui ha lasciato significativa testimonianza in un trattato di indubbia rilevanza; testo rimasto metodologicamente inappuntabile, nonostante l'inevitabile mutare delle norme in materia.

Certamente non gli fece difetto un'inesauribile curiosità, indirizzata particolarmente verso temi sociopolitici e culturali, accompagnata da una profonda passione per la letteratura. Interessi e sensibilità che lo portarono ad essere ascoltissimo consigliere delle edizioni Neri Pozza. È ben noto che il direttore della prestigiosa casa editrice lo partecipava di tutte le pubblicazioni e di ogni altra iniziativa, apprezzandone appieno le doti critico letterarie e manageriali. Grazie alla sua autorevolezza fu, altresì, a lungo, Presidente della società che tuttora pubblica il quotidiano locale. Anzi, privilegiando la collegialità nelle decisioni e ispirandosi a principi di moderazione, indipendenza, trasparenza, ne divenne l'imprescindibile bussola. Si aggiunga che ai cardini etici succitati univa anche una naturale predisposizione alla diplomazia, dote che gli ha consentito di mantenere imparziali collegamenti con chiunque, indipendentemente dalla provenienza sociale e dal colore politico.

Egli rappresentò quindi, nel panorama culturale cittadino e non solo, una figura di intellettuale a tutto tondo, autorevole espressione di una convincente e sobria "veronesità".

Anche per me Luigi Righetti è stato, e rimane, figura di riferimento culturale, ma pure tanto altro. Basti dire che lo incontrai, per la prima volta, da praticante procuratore quando lui era un giovane avvocato, e fu subito idem sentire. Lo apprezzai assai più in seguito, standogli quotidianamente vicino nella professione, per moltissimi anni.

Ho, quindi, piena coscienza di quanto gli devo; so, in particolare, quanto sia stato fondamentale per la mia crescita professionale l'aver lavorato stabilmente nel suo studio, un vitale ambiente condiviso tra lui, civilista, e Carlo Alberto Sancassani, penalista di grande spessore e famoso in tutto il territorio veneto.

Non posso dimenticare, in particolare, come Luigi Righetti sapesse trasmettere, anche nelle casistiche apparentemente più banali, magari con una battuta di spirito, una cultura giuridica raffinata e profonda, mai indulgendo alla superficialità. Ma era la sua umanissima capacità persuasiva a rappresentare il punto di riferimento essenziale nello svolgimento della difesa.

Ho un lucido ricordo di come egli sapesse delineare la fattispecie da esaminare, ovvero l'osservazione del caso concreto e particolare, per procedere con proposizioni tra loro collegate da un ragionamento logico-giuridico, e giungere in tal modo all'enunciazione di una conclusione funzionale alla difesa. L'acquisizione del suo modello induttivo ha costituito, nella mia professione, la più efficace modalità di affrontare ogni contro-

versia; ho stabilmente basato i miei interventi, come avevo cercato di imparare dal “maestro”, sulla persuasione, al fine di giungere, convincendo e non contrastando, al successo nell’ambito giudiziario.

È indubbio che Luigi Righetti abbia testimoniato in ogni gesto ed ogni parola la sua elevata intelligenza e la sua speciale capacità di trasmettere il proprio sapere. Tanto che, come accade ai veri maestri, i suoi allievi – e io mi sento uno di loro, spero non indegnamente –, mentre apprendevano, provavano nei suoi confronti qualcosa che assomigliava ad una sorta di desiderio di emulazione: non solo come avvocato, ma anche come uomo.

Un grande uomo.

Grazie Gigi

GIANFRANCO TOMEZZOLI
NOTAIO
Lungadige B. Rubele, 6 - Tel. 24.894
37100 VERONA



a. atto ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE n° 14034 rep.

REPUBLICA ITALIANA n° 3749 racc.

L'anno 1974 millenovecentosettantaquattro

il 12 dodici febbra

in Verona, Lungadige B. Rubele n. 6.

Innanzi a me dott. GIANFRANCO TOMEZZOLI notaio/in-

scritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona,

residente in Verona, sono presenti i signori:

RIGHETTI avv. LUIGI, nato a Verona il 22 novembre 1930

domiciliato a Verona - Clivio, via
A. Benardi 40/h, professionista

SIMEONI avv. PAOLO, nato a Verona il 18 agosto 1939

domiciliato in via di Uille
S. professionista

FIORINI avv. PAOLO, nato a Verona il 22 settembre 1939

domiciliato a Vesuvio, via Manuel
110 - professionista

PERNIGO dott. proc. LAURA, nata a Verona il 12 agosto

1945 domiciliata a Vesuvio, via
Valverde 19 - professionista

SANCASSANI dott. proc. LUIGI, nato a Verona il 29 giu-

gno 1943 domiciliato a S. Pietro in
Crispino, via Dante 28 - professionista

I componenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io notaio sono certo, fatta rinuncia di co-

n° 14034 rep.

n° 3749 racc.

REGISTRATO A VERONA

il 18-2-74 al n. 776

Vol.

Esatte L. 2000

di cui L.

per trascrizione

e L. per INVIM.

IL RICEVITORE

2

Luigi Biondaro

Sul filo di un qualche ricordo

Mi è stato richiesto di scrivere un breve “ricordo” di Luigi Righetti, avvocato che ho frequentato, seppure con diversa intensità, per oltre 25 anni, e cioè fino alla Sua morte intervenuta il 18/08/2010.

Un maestro nella vita e nella professione. Non nascondo di essere stato affascinato dalla Sua personalità allorquando giovane laureato in giurisprudenza sono stato accolto nello studio di Verona in Corso Cavour n. 32 dove sono rimasto per circa 15 anni.

È anche vero che, nonostante la Sua morte, in fondo sento di non averlo mai lasciato. È sicuro che Luigi Righetti è stato uomo di valore, uno di quegli uomini che avevano fatto della “discrezione” la cifra del loro comportamento, ma anche uno di quegli uomini che, in virtù dei personali, profondi e consolidati rapporti (su tutti ricordo Angelo Tomelleri, Presidente per un decennio della neonata Regione Veneto e il dott. Giorgio Zanotto, Presidente prima della Provincia di Verona per, poi, presiedere per un lungo periodo l'allora Banca Popolare) ha contato molto sulle scelte operate nella città di Verona.

Luigi Righetti non amava le “luci della ribalta”, preferiva il ruolo di consigliere, capace di ascoltare gli altri e proprio per questo molto ascoltato dagli altri.

Un suggeritore sempre molto “discreto”, sempre molto attento alle ragioni anche di chi poteva essere molto distante dal Suo pensiero.

Ricordo un uomo che non aveva bisogno di far pesare il potere, che certo non gli mancava, per farsi ascoltare ma che preferiva articolare suggerimenti affidandosi per il recepimento alle qualità dell'interlocutore piuttosto che al ruolo che quest'ultimo aveva nel panorama delle istituzioni della città e della Regione Veneto.

È stato amico di tanti “potenti” del tempo, lo ribadisco, ascoltativissimo consigliere, non privo però di una Sua precisa autonomia di giudizio gelosamente custodita in ambiti molto ristretti e tra questi ambiti molto ristretti uno era privilegiato ed era costituito dalla Sua famiglia.

Se nella città di Verona in virtù dei ruoli che ha ricoperto il suo consiglio è stato molto considerato, penso allora Cassa di Risparmio e alla stessa Banca allora Mutua Popolare di Verona, il ruolo a Lui più congeniale ritengo sia stato la Presidenza dell'Atthesis, società editrice del giornale “l'Arena di Verona”.

Per Luigi Righetti il giornale “l'Arena”, per Verona e per la Sua Provincia, doveva essere considerato come una vera e propria “istituzione” e in virtù di una tale impostazione, dato il sostanziale ruolo di monopolio nell'informazione locale, il giornale aveva il preciso dovere di dare spazio anche a quelle voci che non si riconoscevano nel pensiero allora dominante.

“L'Arena di Verona” presieduta da Righetti mal sopportava le radicalizzazioni e i contrasti troppo accesi; il giornale aveva sicuramente un suo ben preciso “colore” ma era

tuttavia un colore ben consapevole della necessità di dover rappresentare anche “gli altri colori”.

In fondo la Sua è stata un’interpretazione della vita, compresi i ruoli istituzionali nei quali ha operato, che definirei “rotonda” allergica a interpretazioni troppo “spigolose” e per questo strutturalmente predisposta al dialogo.

Luigi Righetti è stato però anche e soprattutto un avvocato e che avvocato.

Quando penso all’esperienza fatta nello studio di Corso Cavour n. 32 non posso non evocare alcune figure che mi sono state in quello studio presentate e che, a mio dire, hanno rappresentato con Luigi Righetti una “triade” molto significativa per lo sviluppo del diritto amministrativo nel Veneto.

Righetti, unitamente a Ivone Cacciavillani e a Feliciano Benvenuti ben può essere considerato uno dei pilastri attorno ai quali si è strutturato il diritto amministrativo nella nostra regione; diritto amministrativo che era interpretato come uno strumento attraverso il quale al cittadino veniva data una possibilità, possibilità che in tempi più remoti non sempre aveva potuto avere, di sindacare, anzi di poter sottoporre a giudizio l’operato del potere pubblico.

Quel “sindacato” sull’esercizio del potere ha costituito l’essenza di quel processo di “democratizzazione” del diritto amministrativo nel tempo in cui Righetti è stato protagonista.

Questa chiave di lettura ben si coniugava, tra l’altro, con un comportamento che ha portato Luigi Righetti a prestare la dovuta attenzione e il dovuto rispetto per l’attività di tanti amministratori locali che hanno frequentato lo studio di Corso Cavour n. 32, amministratori ai quali non ha mai fatto mancare la Sua “consulenza”, una consulenza che andava sempre molto oltre rispetto al singolo caso che gli veniva proposto.

Da ultimo, ricordo l’attenzione, davvero speciale, che Righetti riservava ai giovani colleghi con i quali doveva intraprendere rapporti professionali e che magari si avvicinavano al Suo studio con qualche timore.

Devo dire che nel rapporto con i colleghi ho sempre visto in Righetti una forma di “eleganza”, eleganza riconducibile ad un’interpretazione davvero “mite” del potere che egli sicuramente aveva ma che non lo portava mai a inutili sottolineature.

Non nascondo che ho per lungo tempo avvertito un vuoto che dopo la Sua scomparsa nella città di Verona non è stato ancora colmato.

Oltre alle tante virtù Righetti sicuramente aveva anche i suoi limiti, ma sono consapevole che una forma di riconoscenza mi fa velo e mi impedisce di coglierli.



Luigi Sancassani

Ricordare l'avv. Luigi Righetti a dodici anni dalla sua morte non è compito facile. Era un uomo riservato, e nonostante io abbia condiviso lo studio con lui per quarantadue anni, non posso dire di aver conosciuto bene la sua vita sociale con i molteplici e prestigiosi incarichi e le sue relazioni politiche.

In politica avevamo idee diverse, il nostro era un rapporto di amicizia e di lavoro; credo che per Gigi "fare l'avvocato" fosse più appagante di tutti gli incarichi ed i riconoscimenti che ha ottenuto nell'arco della sua vita, ma anche l'essere stato negli anni cinquanta giocatore e capitano della squadra del Chievo era motivo per lui di grande soddisfazione.

L'inizio effettivo del nostro lavorare insieme è stato negli anni settanta con la costituzione dell'associazione professionale Righetti-Fiorini-Simeoni-Sancassani-Pernigo, due Gigi: io e Righetti, due Paoli: Fiorini e Simeoni e Laura: una delle prime avvocate di Verona.

L'associazione veniva vissuta con quotidiana partecipazione; ognuno di noi aveva scelto una specializzazione professionale, in un'epoca in cui la maggior parte dei colleghi trattava un po' di tutto; noi seguivamo le varie pratiche in funzione delle rispettive competenze, e Gigi era il regista, era il maggiore d'età, il più esperto e disponeva della più numerosa e qualificata clientela

Gigi non era molto interessato al denaro e non era geloso dei propri clienti, che affidava spesso a noi associati in funzione, come detto, delle rispettive competenze, con un'unica raccomandazione: che la pratica venisse seguita con il massimo impegno.

La professione in associazione aveva la sua più evidente espressione nella riunione collegiale di studio del mercoledì pomeriggio; allora le udienze civili del Tribunale erano di giovedì, e tutti noi associati dovevamo intervenire, in quanto le cause da trattare spesso erano oltre trenta.

Nella riunione di studio del mercoledì veniva redatto l'elenco delle cause, con le relative istruzioni per l'udienza, ma soprattutto venivano esaminati e discussi i vari casi, formulate le strategie difensive, studiato le questioni giuridiche sottese, con il coinvolgimento attivo, e spesso animato, di tutti noi e la regia di Gigi.

Avevamo la sensazione di lavorare tanto e bene, l'impegno veniva profuso senza fatica, con soddisfazione, e Gigi ci stimolava con la sua intelligenza, preparazione e saggezza. Gigi sapeva ascoltare e capiva tutto, anche quello che non veniva detto, aveva la capacità di comprendere integralmente le posizioni contrapposte e le varie prospettive di approccio ai problemi; ritengo fosse questa sua comprensione che gli consentiva, spesso, di mediare tra posizioni apparentemente inconciliabili.

Aveva una preparazione giuridica di base solidissima, una memoria invidiabile, nonché una vera passione per l'aggiornamento continuo, non solo giuridico, ma, direi, globale: un buon avvocato, diceva, deve essere informato su tutto quello che succede intorno a lui, e, pertanto, deve leggere quantomeno un quotidiano, meglio due.



Lui leggeva ovviamente L'Arena, Il Corriere ed Il Sole 24Ore, oltre a varie riviste giuridiche.

Ma il tratto della personalità di Gigi che più ho apprezzato durante la nostra collaborazione professionale è stata la sua saggezza; ti infondeva serenità, non per banale ottimismo, ma perché aveva una chiara scala di priorità e valori, ed ogni evenienza e difficoltà veniva collocata nella sua giusta dimensione, premessa per una possibile soluzione.

Quando nel 2010 Gigi Righetti è mancato, in agosto, eravamo tutti in ferie, mi è mancato un punto di riferimento; ho capito, ripensando alla nostra lunga vicinanza, che la serenità ed il metodo con cui ho affrontato le difficoltà, anche emotive, della professione di avvocato penalista li devo in buona parte a lui.

Giovanni Sala

Di Luigi Righetti ho il ricordo di un grande avvocato ma, soprattutto, di un grande cittadino con a cuore le sorti di Verona e idee chiare per la soluzione dei problemi.

Luigi Righetti, per tutti Gigi, mi ha da subito colpito per la sua cortesia, affabilità, disponibilità di tempo con cui lui, già avvocato conosciutissimo per l'essere l'amministrativista di riferimento in Verona, e impegnato, anche gravato da importanti funzioni amministrative, trattava me, uno sconosciuto giovane di provincia con la passione del diritto amministrativo, appena all'inizio del praticantato.

Un grande avvocato che presto ho capito essere un modello da seguire.

Il mestiere dell'amministrativista è un po' quello del consigliere del principe, *pro tempore*, a volte capita di essere affascinati, e magari tentati, dall'uso del non irrilevante potere amministrativo esercitabile anche in sede locale.

Da Gigi Righetti ho imparato il sereno, a volte ironico, distacco dalle compulsioni di chi si sente investito di un potere (magari di consulente per l'esproprio per una pista ciclabile o per la concessione o il diniego di un permesso di costruire) e la scrupolosa attenzione nella ricerca di una soluzione di equilibrio che contemperasse l'interesse dell'amministrazione, lo scopo da perseguire con l'esercizio del potere amministrativo, e l'interesse del privato a non venir leso ingiustamente in una sua legittima aspettativa: quello che, in sostanza, nei manuali era rappresentato come conflitto tra autorità e libertà. La soluzione, fin dalla fine del 700 indicata nella regola del minimo mezzo che voleva realizzato l'interesse pubblico col minor sacrificio della privata libertà e proprietà, continua a trovare assai rara attuazione.

Da qui la mia ammirazione per Luigi Righetti che colpiva, non solo per la profonda conoscenza dell'ordinamento e delle sue regole, comune anche ad altri colleghi, ma per la grande misura ed equilibrio in tutte le situazioni, al punto di dar l'impressione che la soluzione non fosse mai, come qualcuno pensa sia il compito dell'avvocato, forzatamente piegata all'affermazione dell'interesse di una parte, e ciò sia che fosse consulente dell'amministrazione o patrono del privato che nei confronti dell'esercizio del potere reclamava giustizia.

Un maestro anche sotto il profilo del metodo. Luigi Righetti ha sempre praticato la regola dell'esposizione "chiara e sintetica" ben prima che essa trovasse codificazione – ma in realtà ancora scarsa attuazione – nell'art. 3 del codice del processo amministrativo e quando ancora invece si pensava che il lavoro dell'avvocato dovesse essere... pagato a pagina.

E io che allora, come capita a tutti i professionisti in formazione, divoravo monografie e sentenze e mi sentivo orgoglioso nel trasfonderne il contenuto negli atti, leggevo ammirato pareri, ricorsi, costituzioni che senza inutile sfoggio di citazioni centravano subito il problema e individuavano la soluzione con chiarezza. Soluzione che si sentiva essere il frutto di un attento studio di fonti dottrinali e giurisprudenziali, che però venivano interiorizzate e assorbite di modo che la conclusione si imponeva di per sé, senza necessità di un espresso riferimento all'autorità di monografie o sentenze.

Testi sobri di citazione erudite, ma intrisi di cultura giuridica. Perché credo che anche per il giurista si possa dire che la cultura, da non confondersi con il mero sfoggio di erudizione di chi è solo dotto, è quello che resta quando si sono dimenticate tutte le nozioni.

Luigi Righetti continuò a leggere e ad approfondire per tutto il tempo di esercizio della sua attività professionale, traducendo la sua conoscenza ed esperienza in atti espressione di grande cultura giuridica che rende spontanea la soluzione corretta, il *suum cuique tribuere*, quando si sono interiorizzate le regole dello *iure* e la capacità di applicarle nei rapporti sociali

Per questo, in una riflessione retrospettiva, penso a Gigi come a un maestro nella professione dell'avvocato, non solo amministrativista, un maestro che insegnava non con sermoni, cui non indulgeva, ma con una pratica del diritto fatto di equilibrio, sensibilità e misura, di grande capacità di elaborare il dato normativo, giurisprudenziale e dottrinale nella giusta soluzione per il caso.

Ne ho avuto esempi diretti.

L'unica volta in cui mi sono permesso una manifestazione di sdegno, con bellicose intenzioni giudiziarie, per un articolo pubblicato su L'Arena, allargò le braccia scuotendo, quasi sconcolato, il capo, e, con grande comprensione, mi disse: "fai quello che ritieni ma temo che perdi solo tempo". Saggio consiglio che sono certo mi avrebbe dato anche se non fosse stato lo storico Presidente della società editrice del giornale!

Ma, soprattutto, di Luigi Righetti ricordo la passione civile di cercare, anche in tale Sua veste, guardando con ironico distacco alle fazioni politiche di cui peraltro non si potevano ignorare presenza e tendenze, le soluzioni in concreto praticabili, per rendere migliore Verona e le sue istituzioni.

FRANCO BOTTACINI

CHIEVO 1929-1989

Da sessant'anni con la testa nel pallone

*Un ringraziamento all'A.C. Paluani Chievo,
al giornale «L'Arena» per il materiale d'archivio messo gentilmente a disposizione,
agli inserzionisti per il loro contributo,
a coloro che hanno fornito informazioni, suggerimenti e fotografie
per la realizzazione di questo lavoro.*

*Fotografie: archivio «L'Arena», archivio A.C. Paluani Chievo,
Foto Express, Malaffo, Malagutti, Piccoli.*

Progettazione e stampa: Editrice Grafiche P2 snc - Verona

Finito di stampare nel giugno 1989

Riproduzioni fotolito bianco/nero: Litofilm di Zoccatelli Franco - Verona

Riproduzioni fotolito colore: Studio Tronchin - Verona

Allestimento: Legatoria Rancani - S. Martino B.A. (VR)

L'augurio
di una «vecchia gloria»
d'eccezione

La promozione del Paluani Chievo alla serie C1 è per me motivo di gioia e di orgoglio per due ragioni: anzitutto perché sono nato e vivo a Chievo dove ho ancora parenti ed amici; in secondo luogo perché ho partecipato — come giocatore e capitano — purtroppo in anni ormai lontani, all'altra promozione a livello regionale.

Naturalmente i rallegramenti vanno anzitutto ai dirigenti: da Luigi Campedelli, mio compagno di giochi d'infanzia, a Bruno Garonzi, che completa l'opera dell'indimenticabile zio Saverio, a Guglielmi, a mio cugino Fernando, a Rinaldo Danese ed a tutti gli altri; poi al bravo allenatore ed ai giocatori per il brillante risultato conseguito.

È, questa, anche l'occasione per un augurio vivissimo: di ricordare cioè le vecchie glorie in occasione della prossima promozione, tra un paio di anni, alla serie B!

LUIGI RIGHETTI

vengono assegnati a tavolino al Chievo.

Si riconferma cannoniere, con 11 gol, Silvino Martinelli. Il mitico Bini veste la divisa del Chievo per una dozzina d'anni, fino allo spareggio con il San Martino nel 1960, segnando 55 gol. Bini è velocissimo, parte da lontano e ha un dribbling irresistibile. Accanto a lui gioca una mezz'ala esile, capitano Piero Campedelli; due piedi deliziosi. Un rifinitore che mette sui piedi degli attaccanti palloni facili facili. «Come ti dava la palla lui — ricordano i compagni di allora — non potevi non fare gol».

1950-51

Chievo numero uno nel Veneto

È un trionfo. Già alla prima partita i biancocelesti danno un saggio delle loro intenzioni, sgominando in trasferta la montanina Libertas di Sant'Ambrogio per 4 a 0. La domenica dopo passano come un rullo (5 a 2) sul campo di Lugagnano, inviolato da due anni. La partita di San Massimo, persa sul campo per 2 a 5, viene data vinta a tavolino per la posizione irregolare di un giocatore locale. Il 17 dicembre, nella partita in casa con l'Alfa Castelnuovo (sospesa sul 2 a 2 per impraticabilità del campo), si frattura la rotula il portiere Merzi. Il 18 febbraio l'incontro in casa con il Garda è sospeso sul 5 a 1 perché gli ospiti, con quattro espulsi, si trovano in campo con soli sette giocatori.

Il Chievo colleziona 29 punti, precedendo di sette lunghezze l'Arcè di Pescantina: i gol segnati sono 51, quelli subiti solo 16.

Si passa alla finale per il titolo provinciale incontrando l'Olimpia, vincitrice dell'altro girone. L'andata, in casa, finisce 2 a 2 (il Chievo rimonta due gol). Si infortuna Fernando Righetti. La carriera del terzino destro (oggi dirigente della squadra, dopo aver ricoperto la carica di presidente per anni) è contrassegnata da numerosi infortuni al ginoc-

chio che lo costringono ad abbandonare ancora giovane. Nel ritorno, domenica 27 maggio, giorno delle elezioni, il Chievo vince fuori casa per 2 a 0. Segnano Campedelli e Martinelli. La formazione: Zorzi, Facci, Bovi, Luigino Righetti, Ottolini, Cordioli, Capra, Carlo Dal Negro, Martinelli, Campedelli, Gigi Vantini.

Dopo quello provinciale, i biancocelesti si lanciano alla conquista del titolo regionale. In semifinale si trovano di fronte al Costa di Rovigo. Sconfitto in trasferta (2 a 3), il Chievo si rifà abbondantemente nel ritorno imponendosi per 4 a 0: doppietta di Bini e reti di Campedelli e di capitano Luigino Righetti; il forte mediano (oggi affermato professionista) per l'occasione viene schierato all'ala sinistra.

Tocca affrontare il Carmenta. Già all'andata, a Chievo, per i nostri si prefigura il trionfo: i biancocelesti vincono per 8 a 3. Bini è letteralmente scatenato e segna cinque gol. Le altre reti sono firmate da Carlo Dal Negro, Luigino Righetti e Cordioli detto Ali (più tardi passerà di categoria, ingaggiato dal Bovolone, ma con scarsa fortuna).

Il ritorno, a Carmignano del Brenta, è una formalità; i biancocelesti giocano rilassati, forti del risultato dell'andata e perdono 1 a 2. Il gol porta la firma di Capra. È il 24 giugno 1951. La formazione del Chievo: Zorzi, Mario Vantini, Bovi, Brazzoli, Ottolini, Cordioli, Capra, Carlo Dal Negro, Martinelli, Campedelli,

CHIEVO 1929-1989

33



Luigino Righetti. La squadra è formata interamente da giocatori di Chievo. Unica eccezione è Ali Cordioli, ma nemmeno lui è del tutto «foresto», perché arriva dalla Croce Bianca.

1950-51 - Amichevole con i ragazzi del Verona. Per l'occasione Franco Ratti (che gioca nelle file gialloblù) viene prestato al Chievo. Si riconoscono: Fernando Righetti (in borghese), Carlo Dal Negro, Luigi Vantini, Facci, Ottolini, Franco Ratti, Luigi Righetti; Martinelli, Ettore Capra, Campedelli, Zorzi, Gaetano Brazzoli.

1951-52

Squalifica record a Dal Negro

I biancocelesti ce la mettono tutta, ma l'impatto con la prima divisione è disastroso. Terminano all'ultimo posto, con 14 punti, in compagnia dell'Aquila Villafranca. Per fortuna non sono previste retrocessioni. Il Chievo a fine stagione conta nella rete del proprio portiere Merci ben 82 palloni; perde 21 partite e ne vince solo 5. Subisce spesso punteggi pesanti come l'1 a 7 con l'Olimpia, il 2 a 8 sul terreno dell'Audace (che vince il campionato) e lo 0 a 7 contro la Scaligera che è il peggior ko in assoluto (per differenza reti) nella storia del Chievo. Un'altra curiosità. Nella prima partita vinta per 4 a 3 sul San Martino, l'infallibile Pierino Campedelli segna tre calci di rigore. A fine campionato totalizza sette reti, tutte siglate su calcio dagli undici metri.

Ma soprattutto va ricordato l'episodio della squalifica per un anno (non sarà l'unica) subita da Carlo Dal Negro. È il 23 marzo e si gioca a Vigasio. La partita viene persa per 0 a 2. All'80 il Vigasio sta vincendo per 1 a 0, ma Dal Negro e Silvino Martinelli sono in giornata di grazia e minacciano seriamente la porta avversaria in cerca del pareggio. «Ogni volta che passavamo la metà campo — racconta oggi Dal Negro —

Elena Righetti

Caro Lamberto,
 ti ringrazio, anche a nome dei miei figli, per
 avermi fatto e fatto.
 Ti ringrazio soprattutto per la tua iniziativa
 che mi ha ricordato "pubblicamente".
 Da ormai dodici anni sentivo di doverlo fare,
 ma non ne avevo mai trovato, prima, la forza.
 E' questa, dunque, la prima occasione.

Corso Cavour, 32 - 37121 Verona

Ho scelto di ricordarlo attraverso i suoi scritti;
 è per me meno doloroso e, anche, più facile.
 Ti invio le barre che ho preparato, perché
 tu possa dirmi di ... ripartire da capo e
 io abbia il tempo di farlo.

Grazie, nuovamente tanto.



